

EDIZIONE NAZIONALE DELLE  
OPERE DI LORENZO VALLA  
STRUMENTI 1

PUBBLICARE IL VALLA

*a cura di*  
MARIANGELA REGOLIOSI

ESTRATTO



EDIZIONI POLISTAMPA  
FIRENZE 2008

GIOVANNI ROSSI

VALLA E IL DIRITTO:  
L'EPISTOLA CONTRA BARTOLUM E LE ELEGANTIAE.  
PERCORSI DI RICERCA  
E PROPOSTE INTERPRETATIVE

1. *Una storia ancora in parte non scritta: Valla e il diritto*

Una delle chiavi di lettura più stimolanti della storia culturale del Quattrocento, almeno nell'ottica dello storico del diritto, può essere individuata nella lunga guerra di posizione, per dir così, che vide contrapposti da un lato i giuristi, depositari di una formazione scientifica specializzata d'ascendenza genuinamente medievale ed acuartierati entro il perimetro delle proprie salde certezze metodiche, e dall'altro gli umanisti, latori di una proposta culturale dall'eccezionale fascino, fondata sul recupero della classicità ed appunto per questo, per quanto paradossale possa suonare, propriamente rivoluzionaria. In verità, ad un esame più ravvicinato è facile notare come tale vicenda storica abbia assunto in concreto una variegatissima molteplicità di forme, dando vita ad un'epoca di trapasso feconda e contraddittoria, di fronte alla quale gli schemi interpretativi astratti rivelano ben presto i propri limiti e risultano inadeguati al compito di rappresentare e spiegare in modo convincente la ricca dialettica in atto, mentre assai più fruttuose si dimostrano le ricerche puntuali condotte su singoli aspetti e temi, ovvero su singoli autori, le sole che possono fornire dati affidabili perché concretamente verificabili, utili per tracciare mappe non improvvisate e fantasiose o reticenti e lacunose dei territori storiografici esplorati.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sarebbe velleitario in questa sede ogni tentativo di fornire una ragionata bibliografia di riferimento relativa ai vari aspetti dell'incontro conflittuale tra *humanae litterae* e *scientia iuris* durante il Quattrocento; basti qui richiamare la ricognizione offerta ormai molti anni fa da D. MAFFEI, *Gli inizi dell'umanesimo giuridico*, Milano, Giuffrè, 1954, ancora utile come sintetico catalogo dei temi e degli autori di maggior rilievo

È indubbio che la storia dei rapporti tra umanisti e giuristi è fatta in massima parte di scontri aspri, di polemiche astiose, d'incomprensioni annunciate e di sordità reciproche coltivate talora con puntiglio degno di miglior causa,<sup>2</sup> così come è acclarato che Lorenzo Valla per parte sua ha contribuito potentemente ad impostare tali rapporti su di un piano marcatamente agonico. Per questo, forse inevitabilmente, l'aspetto maggiormente divulgato ed enfatizzato ha finito per essere quello della polemica dura (ma, in fondo, sterile nella sua esasperata radicalità) con i giuristi medievali e, per essi, con colui che già nel primo Quattrocento veniva unanimemente indicato quale modello insuperabile ed indiscusso, cioè con Bartolo da Sassoferrato. Valla diviene in tal modo, nei fatti ed ancor di più nella *vulgata* storiografica, l'avversario irriducibile della scienza giuridica medievale, colui che prima e meglio di altri ha saputo cogliere e denunciare pecche e limiti della lingua e, quindi (posto il ruolo e la funzione che il latino riveste nel pensiero valliano), del metodo e dei contenuti delle teorie sviluppate da Glossatori e Commentatori civilisti, cosicché si è potuto a ragione indicarlo come il «vero iniziatore della polemica contro gli interpreti medievali e dell'antitribonianismo».<sup>3</sup>

Gli umanisti delle prime generazioni, in effetti, sono molto distanti dalla consapevolezza e dalla competenza in materia di cui mena vanto Lorenzo Valla ed oscillano tra la posizione del Petrarca e quella del Salutati. Il primo, com'è noto e come conferma la sua stessa vicenda di svogliato studente e – infine – di mancato *doctor iuris*,<sup>4</sup> non dedica particolare attenzione al diritto e si limita a

---

in argomento, sui quali purtroppo in gran parte mancano tuttora approfondite ed aggiornate indagini in chiave storico-giuridica.

<sup>2</sup> Un'utile ricognizione diacronica, con un approccio sanamente problematizzante, si legge in C. VASOLI, *Le discipline e il sistema del sapere*, in *Verso un nuovo sistema del sapere. Atti del 4° Convegno. Discipline, Dispute e Professioni nell'Università Medievale e Moderna. Il caso bolognese a confronto, Bologna, 13-15 aprile 1989*, a cura di A. CRISTIANI, Bologna, Comune di Bologna – Istituto per la storia di Bologna, 1990, II, pp. 11-36.

<sup>3</sup> MAFFEI, *Gli inizi dell'umanesimo giuridico*, p. 37.

<sup>4</sup> Si veda l'accenno in proposito contenuto nella *Posteritati*: «inde Bononiam, et ibi triennium expendi et totum iuris civilis corpus audivi: futurus magni provectoris

svolgere contro i giuristi una critica dura ma occasionale, che non viene formalizzata entro una cornice teorica degna di tal nome; in essa egli unisce l'insoddisfazione tipicamente umanistica per il disinteresse ostentato dai giuristi contemporanei verso la storia delle istituzioni romane e della *iurisprudencia* antica alla tradizionale accusa di venalità, rimanendo in buona misura prigioniero di una censura topica, di matrice essenzialmente letteraria:

[...] pars magna legistarum nostri temporis de origine iuris et conditoribus legum nichil aut parum curat, didicisse contenta quid de contractibus deque iudiciis ac testamentis iure sit cautum, ut que studii sui finem lucrum fecerit, cum tamen artium primordia et auctores nosse et delectatione animi non vacet et ad eius de quo agitur notitiam intellectui opem ferat.<sup>5</sup>

L'atteggiamento del secondo inclina invece in senso favorevole al diritto, poiché Salutati è disposto ad ammettere la funzione ordinante assoluta dalle norme giuridiche, essenziale per una regolata vita sociale e ad accettare, in tale ottica, il ruolo centrale attribuito alla *scientia iuris* nella gerarchia dei saperi mondani, riconducendo le *leges* – aristotelicamente – tra i principali strumenti operativi di cui può valersi la politica per garantire l'ordine e la pace sociale, secondo le eloquenti parole spese a difesa delle leggi nella sua orazione *De nobilitate legum et medicinae* (1399):

Concordia quidem, non medicina, congregationum est sanitas [...] Hec igitur omnia corpora, quibus societas constat

---

adolescens, ut multi opinabantur, si cepto insisterem. Ego vero studium illud omne destitui, mox ut me parentum cura destituit. Non quia legum michi non placeret autoritas, que absque dubio magna est romane antiquitatis plena, qua delector; sed quia earum usus nequitia hominum depravatur» (F. PETRARCA, *Posteritati*, in *Opere di Francesco Petrarca*, a cura di E. BIGI, commento di G. PONTE, Milano, Mursia, 1979, p. 978).

<sup>5</sup> Si tratta di un passo della lettera *Ad Marcum Ianuensem* (Marco Portonario), nei *Familiarium rerum libri*, XX, IV 21, leggibile in F. PETRARCA, *Opere*, a cura di M. MARTELLI, Firenze, Sansoni, 1975, p. 1060). Un'attenta riconsiderazione di tali passi è offerta da M.Q. LUPINETTI, *Francesco Petrarca e il diritto*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 1995.

humana et universum genus hominum continetur, extra curam nostram sunt, et legum institutione, quasi coagulo conflata servantur, augentur, foventur. Que quidem bona quanto communiora tanto diviniora sunt [...] Nec me pudet esse scientiam aut artem operativam [...] Hoc igitur politica bonum et leges intendunt quoniam, te teste, Philosophus, quod et verissimum est, affirmat: «vos, non sciendi gratia, speculari moralia, sed ut boni fiat».<sup>6</sup>

Il corretto riconoscimento della cifra peculiare ed innovativa del discorso valliano sul diritto ha prodotto tuttavia presso gli storici l'effetto di confinarne la riflessione entro lo stereotipo di una preconcepita posizione antagonistica sfociando, infine, nella ricostruzione comunemente accettata delle prime vicende dell'umanesimo giuridico, in una immagine riduttiva, artificiosamente depurata di umori e motivi ben più vari e complessi e distogliendo paradossalmente l'attenzione degli studiosi dalla messa a fuoco dei contenuti delle circostanziate requisitorie dedicate a più riprese da Valla alla critica feroce ma ben argomentata della *iusprudentia* medievale nelle sue diverse manifestazioni.

Le teorie valliane sulla lingua, la filosofia, la religione, così come il suo modo di concepire il compito dell'uomo di lettere, sono stati ripetutamente sottoposti ad analisi critica, restituendoci l'immagine a tutto tondo di un uomo coltissimo, di un intellettuale di grande spessore, oltreché dal difficile carattere, con un altissimo sentimento della propria statura intellettuale e di assai scarse qualità diplomatiche. Non si può purtroppo dire altrettanto circa la concezione valliana del diritto, alla quale sono state dedicate soltanto episodiche osservazioni, in relazione a specifiche opere ed a singoli aspetti del suo pensiero, denotando la sottovalutazione di tale ambito tematico manifestata in genere da parte degli studiosi moderni, con il risultato di lasciare in ombra un versante della personalità scientifica del Nostro non così secondario e trascurabi-

---

<sup>6</sup> C. SALUTATI, *De nobilitate legum et medicinae*, cap. XXXVIII, pp. 254-58, in ID., *De nobilitate legum et medicinae – De verecundia*, a cura di E. GARIN, Firenze, Vallecchi, 1947.

le come sembra presupporre la corrente *communis opinio* invalsa nella storiografia.<sup>7</sup> Fortunatamente possiamo registrare ora una parziale inversione di tendenza, che ha già prodotto un corposo risultato con l'edizione critica dell'*Epistola contra Bartolum*,<sup>8</sup> mai veramente studiata in modo approfondito sino ad anni recenti, nonostante che si tratti di una tappa miliare nella enucleazione delle posizioni del Valla sulla scienza giuridica coeva e più in generale di una sorta di precece 'manifesto' del suo atteggiamento critico nei confronti del sapere di ascendenza medievale, sottoposto ad una serrata verifica tanto della veridicità dei suoi presupposti quanto della affidabilità dei procedimenti logici dispiegati per trarne i possibili corollari e le conseguenti applicazioni specifiche, nel segno di un ripudio motivato ed inappellabile della bardatura argomentativa logico-sillogistica messa a punto dalla scolastica mediante il reimpiego (ed il travisamento) delle categorie logiche aristoteliche. Lo scritto antibartoliano fornisce dunque una riprova delle reali motivazioni culturali della idiosincrasia nutrita verso una scienza che l'Umanista – a ragione – sente come genuinamente medievale ed estranea alle sue più ferme convinzioni ed alla sua sensibilità e che combatte quindi con energia e passione, identificando in essa un poderoso e munito bastione che si erge contro il

---

<sup>7</sup> In questo senso, valorizziamo l'esatta osservazione di Garin per cui «[...] Valla insomma, come pochi altri grandi intellettuali del Quattrocento, si rifiuta a letture settoriali: a essere ridotto entro gli schemi delle discipline che tutta la sua opera ha distrutto o trasformato, quali grammatica, retorica e così via»: E. GARIN, *Lorenzo Valla e l'Umanesimo*, in *Lorenzo Valla e l'Umanesimo italiano. Atti del Convegno internazionale di studi umanistici (Parma, 18-19 ottobre 1984)*, a cura di O. BESOMI – M. REGOLIOSI, Padova, Antenore, 1986, pp. 1-17: 5.

<sup>8</sup> Cfr. M. REGOLIOSI, *L'Epistola contra Bartolum del Valla*, in *Filologia umanistica per Gianvito Resta*, a cura di V. FERA – G. FERRAÙ, Padova, Antenore, 1997, II, pp. 1501-71 (pp. 1532-70 per il testo commentato). Rendiamo merito alla curiosità intellettuale di Mariangela Regoliosi, che l'ha indotta a cimentarsi senza preconcetti con un testo dedicato programmaticamente al diritto e quindi tradizionalmente collocato oltre quelle colonne d'Ercole che sembrano ancor oggi così spaventevoli ed invalicabili per tanti filologi e storici della cultura umanistica, perveracamente risolti a non avventurarsi su temi giuridici ed in ciò figli di quella frattura tra formazione letterario-filosofica e scienza giuridica che proprio tra Quattro e Cinquecento viene conclamata e diventa insanabile.

suo progetto<sup>9</sup> volto al recupero del latino classico ed al connesso e conseguente smantellamento del sistema di pensiero scolastico, in tutte le sue articolazioni ed applicazioni.

Una considerazione più attenta dei copiosi elementi desumibili dalle opere di Lorenzo Valla, che soprattutto miri a darne una lettura coordinata e quindi a ricercare il senso complessivo di una attenzione per il diritto che appare costante nel tempo,<sup>10</sup> consente di comprendere l'importanza non secondaria che i temi legati alla corretta esegesi delle fonti giuridiche ed allo sviluppo a partire da essa di un pensiero scientifico degno di questo nome riveste nell'economia della proposta di un rinnovamento culturale globale avanzata dall'autore delle *Elegantiae*.<sup>11</sup> Tutto ciò, tuttavia, non rileva soltanto ai fini di una migliore ricostruzione della fisionomia intellettuale del Valla, ma soprattutto permette allo storico di collocare entro un quadro più circostanziato e plausibile i corposi indizi rintracciabili della grande influenza esercitata dal Nostro sul

---

<sup>9</sup> Un progetto che evidentemente si sta già delineando in quegli anni e che trova nella polemica contro i giuristi un'occasione propizia per una prima consapevole elaborazione. Ricordiamo come proprio nel periodo pavese e, anzi, pressoché in contemporanea con la stesura dell'*Epistola contra Bartolum* Valla inizi, verosimilmente anche per esigenze legate alla sua attività didattica, a raccogliere materiali per le *Elegantiae*.

<sup>10</sup> A ciò è volto soprattutto il presente contributo, posto che i limiti di tempo e di spazio ci impediscono di procedere in questa sede ad una analisi ravvicinata ed esaustiva dei luoghi delle opere valliane a vario titolo rilevanti sul diritto. Per questo abbiamo scelto, in prima approssimazione, di occuparci essenzialmente delle *Elegantiae* e della *Epistola contra Bartolum*, testi nei quali più esplicita e corposa è la polemica con i giuristi medievali, in dialettica con il giudizio positivo (ma non privo di spunti critici) ivi espresso sulla giurisprudenza classica (e di conseguenza anche dei passi collegati nell'*Antidotum in Facium*). Abbiamo invece rinunciato ad un'analisi ravvicinata delle *Postille* a Quintiliano, a causa della ricchezza di materiali utili ai nostri fini, che richiedono un approfondimento *ad hoc* al quale contiamo di dedicarci in un prossimo futuro, nonché dell'opera sul *Constitutum Constantini*, anch'essa troppo densa di contenuti e del resto già ampiamente studiata.

<sup>11</sup> Valgano ancora le parole di Eugenio Garin circa «[...] l'impegno costante del Valla per strutturare il nuovo sistema del sapere armonizzandone le singole parti, sincronizzando le acquisizioni. [...] una preoccupazione quasi eccezionale di applicare coerentemente un metodo ai vari campi di ricerca» (GARIN, *Lorenzo Valla e l'Umanesimo*, p. 16). Segnale, di passaggio, che continuo ad impiegare la forma *Elegantiae*, con il ditongo, in omaggio ad un uso consolidato, pur nella consapevolezza che Valla non l'adottava.

movimento umanistico nel suo complesso anche sotto il profilo qui indagato, relativo ai rapporti tra *humanae litterae* e diritto e, più precisamente, sul modo di guardare alla *scientia iuris* da parte degli umanisti (dovendo però subito distinguere nettamente tra la scienza incarnata dai giureconsulti romani, i cui frutti superstiti rivivevano nel *Digesto* e quella nata con Irnerio a Bologna, formalmente sviluppatasi a partire dallo studio di quei testi ma, di fatto, dotata di una propria peculiare fisionomia, di sapore prettamente medievale) ed anche, in una prospettiva di più ampio respiro, sulla acquisizione della filologia quale indispensabile strumento ermeneutico da parte dei giuristi *culti* del Cinquecento.<sup>12</sup>

Le sparse annotazioni sul diritto reperibili nelle opere del Valla non sono per la verità sfuggite agli studiosi del suo pensiero, che hanno già da tempo provveduto alla loro diligente segnalazione ed alla catalogazione dei passi relativi; il fine perseguito, tuttavia, è stato sempre, salvo eccezioni, quello di un impiego strumentale di tali elementi, assunti come ulteriori prove atte a supportare ipotesi interpretative avanzate all'interno di ricerche relative piuttosto alla questione della lingua, oppure alle teorie filosofiche dell'Umanista. È mancato dunque sino ad oggi un serio tentativo di enucleare le linee portanti del pensiero valliano sul diritto ed i suoi cultori<sup>13</sup> o di ricercarne quanto meno le tracce più evidenti, per fissare comunque dei punti fermi in proposito, frutto dell'analisi ravvicinata dei luoghi più importanti nei quali Valla mostra come, a suo avviso, sia scientificamente appropriato porsi di fronte alle *auctoritates* giuridiche per dialogare con esse o, più spesso, per sottoporle ad una critica implacabile, fondata su

---

<sup>12</sup> Come è stato giustamente affermato, «Non vi sarà giurista umanista, in tutto il sec. XVI, che non muoverà dal Valla e che non si farà forte delle sue affermazioni polemiche»: R. ORESTANO, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna, Il Mulino, 1987, p. 607, n. 47.

<sup>13</sup> Occorre in effetti ammettere la sostanziale latitanza sull'argomento della storiografia giuridica, paga di segnalare cursoriamente l'atteggiamento ostile al diritto di questo intransigente riformatore del linguaggio scientifico quattrocentesco; non vanno oltre neppure P.VACCARI, *Lorenzo Valla e la scienza giuridica del suo tempo*, e G. MANFREDI, *Lorenzo Valla e i giuristi medioevali*, entrambi in «Archivio storico per le province parmensi», s. IV, 9 (1957), rispettivamente pp. 253-66 e 267-70.



una applicazione senza sconti delle sue eccezionali conoscenze linguistiche e filologiche.

Un ulteriore elemento che ha probabilmente concorso alla mancata valorizzazione dei molteplici riferimenti valliani al ruolo del diritto e della scienza giuridica è dato dall'assenza (peraltro certamente non casuale) di uno scritto programmatico dedicato dal Nostro alla formulazione in positivo di una compiuta dottrina in merito, capace di richiamare l'attenzione della critica ed insieme di semplificarne il compito: se non è difficile indicare quali siano secondo Valla i difetti e le carenze della giurisprudenza del suo tempo, impietosamente conclamati e posti al centro di polemiche al calor bianco, meno agevole è ricostruire concretamente il modello di giurista al quale egli pensi, fermo restando l'imperativo di dotarsi di una impeccabile preparazione grammaticale e filologica. Ciò tuttavia rappresenta soltanto la precondizione, necessaria ma non sufficiente, per affrontare una effettiva opera di riforma di metodi e contenuti della *legalis scientia*, come gli sarà implicitamente rimproverato dai giureconsulti, anche da quelli più aperti ad accogliere le novità umanistiche, pronti a indicare nella indifferenza valliana per i contenuti, cioè per le soluzioni ai problemi concreti della vita associata che il diritto è chiamato ad approntare, il punto debole della sua visione, ribaltando così l'accusa di formalismo ed astrattezza rivolta alla logica scolastica in un analogo addebito a carico degli strumenti filologico-retorici ai quali Valla si rivolge con tanta incrollabile fiducia. In tal senso si esprimerà Bonifacio Amerbach (1495-1562), giurista allievo ed amico di Ulrich Zasius e di Andrea Alciato, assiduo corrispondente di molti dei maggiori esponenti del cultismo europeo e sodale tra gli altri di Erasmo, figura partecipe quindi del movimento umanistico e che si colloca ben addentro alla vivace corrente riformatrice della scienza giuridica, diffusa ormai nel XVI secolo in tutta Europa. In una sua convinta e puntuale *Defensio interpretum iuris civilis* (composta nel 1524-25, in contemporanea con la sua chiamata sulla cattedra di diritto nell'Università di Basilea, sua città natale),<sup>14</sup> egli riassume i termini della di-

---

<sup>14</sup> Cfr. su Amerbach, con cenni anche sulla *Defensio*, M.P. GILMORE, *Humanists and Jurists. Six Studies in the Renaissance*, Cambridge (Mass.), Harvard University

sputa ed esprime nitidamente il motivo ultimo del dissenso manifestato dai giuristi verso le posizioni umanistiche più coerenti ed oltranziste; l'argomento ai suoi occhi decisivo per assolvere, nonostante tutto, i *doctores* di *ius commune*, pur colpevoli sovente di una crassa ignoranza della lingua latina, si fonda sulla notazione che essi dovevano occuparsi di diritto, non di aspetti linguistici o retorici:

Doctores vero ita defendo, quod eos multa, quae rem latinam concernunt, ignorasse credam, nec tamen penitus (quod quidam causantur) abecedarios aut ἀναλφαβήτους admittam. Rem iuridicam tractarunt, non latinam, iura civilia, non rhetorica. Mundus poterant, non nego. [...] [e tuttavia] Rem ipsam ex interpretibus venabimur, non verba; quid doceatur, non quo ornato, attendemus. Ut enim margarita, plumbeo etsi inserta sit anulo, praecium et valorem non amittit, ita iuris prudentia, etiam si paulo impurius tractata sit, maiestati tamen nihil detrahitur.<sup>15</sup>

## 2. L'elegantia della lingua latina espressa dal diritto romano

Se tale è, dunque, la base di partenza, oggettivamente non incoraggiante, per una riconsiderazione delle idee di Valla in merito al diritto, è pur possibile, a mio avviso, tentarne la ricomposizione in un pensiero unitario, dotato di un'intima coerenza e fondato su due capisaldi: da un lato, l'attenzione ed il rispetto verso i giurisperiti romani, dei quali si elogiano lo stile e la lingua, indicati in più luoghi (ed *in primis* nel noto proemio al III libro delle *Elegantiae*) come un esito pregevole e degno di alta considerazione della lingua latina, anche se l'apprezzamento non esclude il rilievo critico su singoli punti (come dimostrato dai capitoli finali del VI libro

---

Press, 1963, pp. 146-77; nonché il Cap. II, *Amerbach und Vadian als Verteidiger des Bartolus*, in G. KISCH, *Gestalten und Probleme aus Humanismus und Jurisprudenz*, Berlin, De Gruyter, 1969, specie pp. 101-12; ID., *Bonifacius Amerbach. Gedenkrede anlässlich der vierhundertsten Wiederkehr seines Todestages*, in ID., *Studien zur humanistischen Jurisprudenz*, Berlin-New York, De Gruyter, 1972, pp. 127-50.

<sup>15</sup> B. AMERBACH, *Defensio interpretum iuris civilis*, in KISCH, *Gestalten und Probleme*, Anhang I al Cap. *Amerbach und Vadian*, pp. 167-78: 175-76, rr. 287-91 e 335-39.

delle stesse *Elegantiae*), in omaggio alla invincibile allergia valliana a qualsiasi forma di supina accettazione del principio di autorità; dall'altro, il rifiuto radicale di dar credito alla produzione scientifica dei *doctores legum* bassomedievali, additata quale esempio negativo da rigettare in blocco e prototipo sul piano linguistico come su quello logico-argomentativo della barbarie "gotica" dilagante nell'epoca di mezzo. Come rilevava giustamente Remigio Sabbadini, «[...] nessuno attaccò i giuristi di proposito e accanitamente come il Valla, il gran battagliero di quell'età».<sup>16</sup>

Si tratta di un atteggiamento che, pur corrispondendo al diffuso senso di alterità verso la *scientia iuris* genericamente manifestato in varie forme e con diversa intensità dagli umanisti, presenta in Valla caratteri di marcata originalità. Basti ricordare, *per oppositionem*, il sostanziale disinteresse per il diritto esibito – come detto – dal Petrarca; allo stesso modo, strali tanto episodici quanto in gran parte topici nel contenuto, diretti contro l'avidità e l'ignoranza dei giuristi contemporanei, sono scagliati da buona parte dei cultori delle *humaniores litterae*. Ricordiamo ancora, tra le tante prese di posizione polemiche, la maligna sottolineatura da parte di Enea Silvio Piccolomini dei limiti di un metodo d'apprendimento che faceva eccessivo (se non esclusivo, come sostiene il futuro Pio II) affidamento sulla memoria: «[...] nam scientia hec memoria magis quam ingenio constat, ex quo fit, ut stultus etiam possit esse iuris peritus».<sup>17</sup> In questo caso la critica perde il paludato sapore letterario petrarchesco per fare spazio all'esperienza concreta maturata dal Piccolomini nei suoi mal sopportati studi giuridici nello *studium* senese.

L'ordito delle incalzanti argomentazioni del Valla non indulge, al contrario, ad alcuna concessione a condanne generiche e rifugge dalla facile retorica, rinunciando ad impiegare i risaputi luoghi

---

<sup>16</sup> R. SABBADINI, *Storia del ciceronianismo e di altre questioni letterarie nell'età della Rinascenza*, Torino, Loescher, 1885, p. 89. Notazione giustissima, con l'avvertenza però di limitarla, appunto, ai giuristi medievali.

<sup>17</sup> ENEA SILVII PICCOLOMINI POSTEA PII. PP II *De viris illustribus*, editit A. VAN HECK, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1991, p. 7; il rilievo si legge a proposito di Ludovico Pontano, famoso giurista dell'epoca. In tema cfr. G. KISCH, *Enea Silvio Piccolomini und die Jurisprudenz*, Basel, Helbing & Lichtenhahn, 1967, specie pp. 67-86, sulle critiche alla giurisprudenza.

comuni da sempre ripetuti a carico di giuristi ed avvocati, tacciati di rapace avidità;<sup>18</sup> le riserve avanzate contro la bontà del loro sapere sono di per sé talmente irrefragabili e fondate su capi d'accusa così gravi che abbisognano, a suo avviso, soltanto di essere esposte con chiarezza e rigore perché siano accolte e privino gli indegni successori degli antichi giureconsulti di ogni credibilità. Sarà sufficiente procedere a smantellare il castello di false certezze su cui riposa la cultura giuridica medievale, destinato infallibilmente a cadere con fragore una volta dimostrata l'inconsistenza dei suoi presupposti, attinti dalla logica scolastica, ed insieme verificata la fallacia del cumulo di assiomi pseudoscientifici di cui si è nutrita nei secoli passati.

Accanto alla polemica antiscolastica o, meglio, quale fondamento e fulcro di essa troviamo l'originale riflessione sulla lingua latina, assunta come fonte e veicolo privilegiato di vera cultura e adottata come parametro oggettivo per testare la affidabilità e in definitiva la veridicità dei punti di partenza e di arrivo di ogni scienza, posto che la possibilità di esprimersi correttamente, con proprietà di linguaggio e precisione concettuale, rappresenta la condizione necessaria per validare scientificamente qualsiasi di-

---

<sup>18</sup> È tra l'altro nozione risaputa che il padre Luca aveva rivestito a Roma la carica di avvocato concistoriale, mentre alcuni membri della famiglia della madre ricoprivano uffici curiali, tra cui il nonno Giovanni Scribani, "procuratore generale del fisco della Camera Apostolica" e lo zio Melchiorre, segretario pontificio sotto Martino V. Ciò, per un verso, ha probabilmente reso ben presto familiari al giovane Lorenzo i testi legali, come già ipotizzato d'altronde dagli studiosi, ed ha anche evitato che la polemica contro i giuristi – alla quale pure egli non si è certo sottratto – raggiungesse i toni dell'invettiva sguaiata ovvero scadesse nell'offesa personale, come accaduto invece sovente nello scambio di contumelie con gli umanisti di volta in volta suoi contraddittori. Qualche notizia sul *milieu* familiare del Valla in E. NASALLI ROCCA, *La famiglia di Lorenzo Valla e i Piacentini nella Curia di Roma nel secolo XV*, «Archivio storico per le province parmensi», s. IV, 9 (1957), pp. 225-51. Lo zio materno, giurista, è ricordato con ammirazione e rimpianto nell'*Epistola contra Bartolum* (IV 10-11, p. 1551): «Fuit mihi avunculus Melchior, vir cum in ceteris laudandus, tum vero in hoc quod, cum aliquot annis iuri civili studisset, ad artem oratoriam postea totum se convertit, secretariusque Martini quinti, peste in via correptus, nuper est mortuus; qui mori minime debuit, iuvenis adhuc et viridis et ornamentum ac delitie curie Romane [...]» (si noti la sottolineatura dell'*iter* esemplare seguito da Melchiorre, 'convertitosi' dallo studio del diritto all'interesse per l'oratoria).

scorso, postulando un collegamento stretto ed anzi una vera e propria osmosi del piano linguistico e di quello ontologico.

L'imprescindibile punto di partenza del discorso valliano, anche in merito al diritto, deve essere infatti individuato nel *Proemio* al I libro delle *Elegantiae*: in esso si teorizza, come è ben noto, che la vera gloria di Roma non sono state le sue conquiste militari né la conseguente costruzione dell'impero (fondato sull'uso delle armi, esso è crollato quando la potenza militare dei Romani è venuta meno, perché creazione politica artificiosa volta al soggiogamento delle nazioni);<sup>19</sup> il vero ed imperituro vanto di Roma è da riconoscersi piuttosto nella lingua latina, strumento autentico di civiltà, veicolo prezioso ed insostituibile per lo sviluppo e la diffusione del sapere, accolta pertanto di buon grado dai popoli più varii e lontani, più duratura, dunque, più diffusa, più ben accetta dell'impero stesso:<sup>20</sup>

Hec enim gentes illas populosque omnibus artibus que liberales vocantur instituit; hec optimas leges edocuit; hec viam eisdem ad omnem sapientiam munivit; hec denique prestitit ne barbari amplius dici possent. Quare quis equus rerum estimator non eos preferat qui sacra litterarum colentes iis qui bella horrida gerentes clari fuerunt? Illos enim regios homines, hos vero divinos iustissime dixeris, a quibus non, quemadmodum ab hominibus fit, aucta res publica est maiestasque populi romani solum, sed, quemadmodum a diis, salus quoque orbis terrarum. Eo quidem magis quod qui imperium nostrum accipiebant, suum amittere et, quod acerbius est, libertate spoliari se existimabant,

---

<sup>19</sup> «Illud iam pridem, tanquam ingratum onus, gentes nationesque abiecerunt»: LAURENTII VALLENSIS *de elegantia linguae latinae proemium primum*, in *Appendice* a M. REGOLIOSI, *Nel cantiere del Valla. Elaborazione e montaggio delle «Elegantie»*, Roma, Bulzoni, 1993, §. 20, p. 122.

<sup>20</sup> Per una attenta analisi contenutistica del I proemio, anche con riguardo alle fonti classiche e tardoantiche (Agostino, Orosio) confluite nella pagina valliana, rimandiamo a M. REGOLIOSI, *Materiali per il primo proemio*, in EAD., *Nel cantiere del Valla*, pp. 63-115. Notazioni appropriate in merito anche in F. GAETA, *Lorenzo Valla. Filologia e storia nell'Umanesimo italiano*, Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Storici, 1955, pp. 172-75, volte a chiarire la funzione demistificante della visione valliana, circa il mito della provvidenzialità dell'impero romano.

nec fortasse iniuria; ex sermone autem latino non suum imminui,  
sed condiri quodammodo intelligebant [...].<sup>21</sup>

Alla convinzione del nesso inscindibile instaurabile tra lingua latina e scienza Valla resterà fedele per tutta la vita, come conferma l'*Orazione* pronunciata quale prolusione dell'anno accademico 1455-1456 presso la Sapienza Romana, di cui era divenuto professore.<sup>22</sup> Confermato che, a suo avviso, la civiltà romana ha prodotto come suo migliore frutto la lingua latina, veicolo per lo sviluppo di ogni scienza e per il progresso di tutte le attività umane, viene ora individuata una funzione positiva anche per l'impero romano, in vista della diffusione del sapere («Igitur [...] scientiarum omnium propagandarum apud nos, ut mea fert opinio, auctor extitit magnitudo imperii illorum [sc. dei Romani]»),<sup>23</sup> l'oratore mostra quindi di aver in parte modificato il giudizio sull'impero, indicato ora come presupposto necessario per l'affermazione duratura del latino,<sup>24</sup> sviluppando il parallelismo tra istituzioni politiche e lingua e rilevando come il crollo dell'impero abbia di necessità determinato anche la decadenza della lingua e delle scienze, tutte coinvolte nella fine di un'epoca della storia delle civiltà: il nesso

<sup>21</sup> LAURENTII VALLENSIS *de elegantia linguae latinae proemium primum*, §§. 9-13, p. 121.

<sup>22</sup> Il testo della *Oratio clarissimi viri Laurentii Valle habita in principio studii die XVIII octobris MCCCCLV* si legge ora (con trad. a fronte di M. Campanelli) in L. VALLA, *Orazione per l'inaugurazione dell'anno accademico 1455-1456. Atti di un seminario di filologia umanistica*, a cura di S. RIZZO, Roma, Roma nel Rinascimento, 1994, pp. 192-201.

<sup>23</sup> VALLA, *Orazione per l'inaugurazione dell'anno accademico*, §. 11, p. 194; la ragione viene individuata in un dato anzitutto quantitativo: le dimensioni dell'impero consentono che un maggior numero di intellettuali abbia la possibilità di confrontarsi e di cooperare al progresso scientifico: «Nanque ita natura comparatum est, ut nihil admodum proficere atque excrescere queat quod non a plurimis componitur, elaboratur, excolitur, precipue emulantibus invicem et de laude certantibus. [...] Ita studia incenduntur, profectus fiunt, artes excrescunt et in summum evadunt et eo quidem melius eoque celerius quo plures in eandem rem homines elaborant [...]» (VALLA, *Orazione per l'inaugurazione dell'anno accademico*, §§. 12 e 14).

<sup>24</sup> Cfr. R. FUBINI, *La coscienza del latino negli umanisti*. «An latina lingua Romanorum esset peculiare idioma», «Studi medievali», s. III, 2 (1961), pp. 505-50, ora in ID., *Umanesimo e secolarizzazione da Petrarca a Valla*, Roma, Bulzoni, 1990, pp. 1-53: 49-51.

impero-lingua latina, sommato a quello lingua latina-scienza,<sup>25</sup> conduce quindi a riconoscere anche la validità di quello impero-scienza, ove l'affermazione ovvero il tracollo delle istituzioni politiche di Roma si riverbera inevitabilmente sulle fortune e sulla esistenza stessa di una vera attività scientifica.<sup>26</sup>

Ex his igitur, ne plura dicam, palam est omnes scientias beneficio romane magnitudinis romaneque pacis amplificatas fuisse et illustratas. Quod cum ita sit, quis dubitet, ut ad aliam partem veniam eamque paucis absolvam, ruina imperii easdem omnino fuisse collapsuras sicuti ex parte magna videmus esse eo collapsas? Nam, ut in eadem qua cepi comparatione verser, si nummus tollatur e medio, nonne tolletur etiam commercium et consuetudo generis humani et redietur ad illam asperam et difficilem et pene impossibilem rerum permutationem? Ita sublato imperio romano, quo lingua latina nitebatur, ipsam linguam necesse erat corruere et cum ea cuntas disciplinas, quemadmodum ex magna, ut dixi, parte corruerunt. Et enim post collapsum imperium quis in grammatica, dialectica, rhetorica nisi nugas scripsit? quis orator hoc dignus nomine extitit? quis historicus, poeta, iurisconsultus, philosophus, theologus ulli veterum comparandus?<sup>27</sup>

Ancora una volta il diritto (la lingua dei giuristi) appare parte integrante della civiltà romana (ovvero della civiltà *tout court*) tanto che Ulpiano è annoverato accanto ai grandi autori della lettera-

---

<sup>25</sup> Per cui il venir meno della prima determina anche l'eclissi della seconda: «Ita dum lingua latina abiicitur, omnes propemodum cum illa liberales abiiciuntur artes, ut licet videre ex Asia atque Africa, ex quibus quia lingua latina cum imperio eiecta est, ideo omnes bone artes pariter eiecte sunt et pristina barbaries rediit in possessionem» (*Oratio clarissimi viri Laurentii Vallè habita in principio studii*, §. 28, p. 198).

<sup>26</sup> L'ulteriore ed inedito corollario (certo non estraneo al fatto che Valla ormai opera a Roma presso la curia pontificia) consiste nel riconoscimento della funzione della Chiesa cattolica ed in particolare del pontefice nel tramandare un latino di alto livello e della più ampia portata (così come in passato accaduto con il latino giuridico, di cui resta importante traccia nel *Digesto*), con una benemerita azione civilizzatrice in ideale ed effettiva prosecuzione dell'analogica missione di Roma antica: cfr. §§. 29-40, pp. 198-200.

<sup>27</sup> *Oratio clarissimi viri Laurentii Vallè habita in principio studii*, §§. 22-26, p. 198.

tura romana (Cicerone, Virgilio, Seneca, Livio, Prisciano)<sup>28</sup> e la sua grama sorte nel Medioevo, con il fiorire di diritti particolari nei quali le norme sono addirittura espresse in lingua volgare, è assunta quale riprova indiscutibile della decadenza culturale dell'età di mezzo.<sup>29</sup> Dato di fatto incontestabile resta comunque che la vera lingua di Roma si è persa nel Medioevo: pertanto in tutti i campi del sapere si è registrato un imbarbarimento, effetto necessario della adozione di una lingua rozza, gotica, bastarda.<sup>30</sup> È evidente che in questo caso Valla (come quasi tutti gli umanisti) non è capace di svolgere a partire da qui una riflessione volta a storicizzare l'esperienza medievale, rinunciando al dogma della classicità come paradigma positivo e riconoscendo le peculiarità della civiltà medievale, espressione che per il Nostro è invece inevitabilmente ossimorica. Di conseguenza, l'unica via di uscita per recuperare il patrimonio antico, chiudere la sciagurata stagione del Medioevo e dare l'avvio ad una rinascita culturale vera è quella della conoscenza rinnovata e profonda della lingua dei classici,<sup>31</sup> poiché la chiave del progresso nelle scienze deve individuarsi nella capacità di «bene loqui», cioè nel restaurato *sermo romanus* degli avi: in tale opera di ci-

<sup>28</sup> *Oratio clarissimi viri Laurentii Valle habita in principio studii*, §. 21, pp. 196-98.

<sup>29</sup> «Parum dico: nonne apud plerasque latinas nationes tam in iudiciis quam extra iudicia scribitur illitterate, idest non latine? nonne singule pene civitates suum ius civile vernacula lingua condiderunt? Quod cum fit, quid aliud quam ius civile romanum exterminatur et pro nihilo habetur?»: *Oratio clarissimi viri Laurentii Valle habita in principio studii*, §. 27, p. 198.

<sup>30</sup> «[...] qua [*i.e.* lingua romana] vidente quis ignorat studia omnia disciplinasque vigere, occidente occidere? Qui enim summi philosophi fuerunt, summi oratores, summi iurisconsulti, summi denique scriptores? Nempe ii qui bene loquendi studiosissimi. Sed me plura dicere volentem impedit dolor et exulcerat lacrimarique cogit, intuentem quo ex statu et in quem facultas ista reciderit. [...] Siquidem multis iam seculis non modo latine nemo locutus est, sed ne latina quidem legens intellexit: non philosophie studiosi philosophos, non causidici oratores, non legulei iuriconsultos, non ceteri lectores veterum libros perceptos habuerunt aut habent, quasi amisso romano imperio non deceat romane nec loqui nec sapere, fulgorem illum latinitatis situ ac rubigine passi obsolescere»: LAURENTII VALLENSIS *de elegantiæ lingue latine proemium primum*, §§. 27-31, p. 123.

<sup>31</sup> Non è il caso in questa sede di ripercorrere partitamente la teoria della lingua messa a punto da Valla, né di seguirne le ricadute e le implicazioni di capitale importanza sull'intero impianto del suo pensiero.



viltà devono cimentarsi gli umanisti e ad essi si rivolge l'accurato appello del Valla:

Verum enimvero quo magis superiora tempora infelicia fuere, quibus homo nemo inventus est eruditus, eo plus his nostris gratulandum est, in quibus, si paulo amplius admittamur, confido propediem linguam romanam vere plus quam urbem, et cum ea disciplinas omnes, iri restitutum. Quare pro mea in patriam pietate, immo adeo in omnes homines, e pro rei magnitudine cunctos facundie studiosos velut ex superiore loco libet adhortari evocareque et illis, ut aiunt, bellicum canere. Quousque tandem, Quirites [...] urbem nostram, non dico domicilium imperii, sed parentem litterarum, a Gallis captam esse patiemini? id est latinitatem a barbaria oppressam? Quousque profanata omnia duris ac pene impiis aspicietis oculis? An dum fundamentorum reliquie vix appareant?<sup>32</sup>

Su queste basi, è perfettamente comprensibile il tenore del *Proemio* al III libro delle stesse *Elegantiae*,<sup>33</sup> nel quale l'autore esprime tutto il suo disagio di fronte alle opere dei giureconsulti medievali e contemporanei, indicando come modello la lingua del *Digesto*, che – com'è noto – è costituito da uno sterminato mosaico composto con i frammenti tratti dalle opere dei giuristi romani (in massima parte di quelli classici, cioè del I-II secolo d.C.). Valla, che pure non ha alle spalle regolari studi giuridici,<sup>34</sup> confessa che ha

---

<sup>32</sup> LAURENTII VALLENSIS *de elegantia lingue latine proemium primum*, §§. 33-37, pp. 123-24.

<sup>33</sup> Ricordiamo, del resto, che la confezione dei proemi, compreso il primo, è grosso modo coeva e risale quindi a prima del 1441: cfr. REGOLIOSI, *Nel cantiere del Valla*, pp. 60-61.

<sup>34</sup> Per quello che conosciamo della istruzione del giovane Lorenzo e della sua formazione intellettuale, non risulta ch'egli abbia seguito studi giuridici presso qualche *studium* né, tantomeno, alcuna fonte ci parla di un Valla addottorato in diritto civile o canonico. Cfr. sugli anni romani dell'infanzia e della gioventù, G. MANCINI, *Vita di Lorenzo Valla*, Firenze, Sansoni, 1891, pp. 4-22; R. SABBADINI, *Cronologia documentata della vita di Lorenzo della Valle, detto il Valla*, in L. BAROZZI – R. SABBADINI, *Studi sul Panormita e sul Valla*, Firenze, Le Monnier, 1891, pp. 49-148: 50-56, ora in riproduzione anastatica in L. VALLA, *Opera omnia*, a cura di E. GARIN, II, Torino, Bottega d'Erasmus, 1962, pp. 355-454: 356-62.

letto più volte le *Pandette*, provando sempre ammirazione verso quei testi («Perlegi proxime quinquaginta *Digestorum* libros ex plerisque iurisconsultorum voluminibus excerptos, et relegi cum libenter tum vero quadam cum admiratione»),<sup>35</sup> nei quali non sa se apprezzare di più «diligentia an gravitas, prudentia an aequitas, scientia rerum an orationis dignitas»,<sup>36</sup> dove l'apprezzamento per il dato formale si sposa con naturalezza alla valutazione positiva circa i contenuti dei *responsa* dei giurisperiti romani di cui resta traccia nel *Digesto*. Il merito ed il vanto vero della monumentale compilazione è che, nonostante sia il risultato dell'accostamento di brani estrapolati da autori diversi e distanti tra loro anche secoli, non sembra possibile aggiungere o togliere in essa alcunché, risultando pressoché perfetta, non tanto sotto il profilo dell'eloquenza, dato che la materia non si presenta favorevole ad essa, ma sotto quello della proprietà e dell'eleganza della lingua latina, senza la quale non può darsi vera cultura, neanche in campo giuridico: «sine qua caeca omnis doctrina est et illiberalis, praesertim in iure civili».<sup>37</sup>

I problemi sono sorti quando in epoca medievale si è violato il divieto giustiniano di interpretare i testi inseriti nelle sue compilazioni (si veda anzitutto la norma della *Const. Tanta*, legge con la quale fu promulgato il *Digesto*: C.1,17,2,21), viziandone il contenuto con letture rozze ed inattendibili e soffocando il diritto romano con una mole immane di glosse e commenti inutili e fuor-

---

<sup>35</sup> L. VALLA, *In tertium librum Elegantiarum Praefatio*, in *Prosatori latini del Quattrocento*, a cura di E. GARIN, Milano-Napoli, Ricciardi, 1952 (vol. XIII della *Letteratura italiana. Storia e testi*), pp. 606-12: 606.

<sup>36</sup> VALLA, *In tertium librum Elegantiarum Praefatio*, pp. 606-08. Sul contenuto di questo proemio cfr. ora la recentissima analisi di D. MANTOVANI, «Per quotidianam lectionem *Digestorum* semper incolumis et in honore fuit lingua Romana». *L'elogio dei giuristi romani nel proemio al III libro delle Elegantiae di Lorenzo Valla*, in *Aspetti della fortuna dell'Antico nella cultura europea. Atti della III giornata di studi (Sestri Levante, 24 marzo 2006)*, a cura di E. NARDUCCI – S. AUDANO – L. FEZZI, Pisa, ETS, 2007, pp. 99-148. Cfr. pure MAFFEI, *Gli inizi dell'umanesimo giuridico*, pp. 100-102.

<sup>37</sup> «His autem qui inter manus versantur, nihil est, mea sententia, quod addimive posse videatur, non tam eloquentiae, quam quidem materia illa non magnopere patitur, quam latinitatis, atque elegantiae; sine qua caeca omnis doctrina est et illiberalis, praesertim in iure civili»: VALLA, *In tertium librum Elegantiarum Praefatio*, p. 608.

vianti. Se il diritto riposa secondo Quintiliano nella corretta comprensione dei testi e nella capacità di discernimento tra giusto ed iniquo, il risultato ottimale era stato già raggiunto con i giureconsulti classici e tutto quanto si è fatto negli ultimi secoli ha solo allontanato da tale perfezione e creato guasti gravissimi e di enorme portata. Troviamo qui, inoltre, una delle prime occasioni in cui il tradizionale giudizio positivo sull'iniziativa compilatoria di Giustiniano (valgano per tutti i celebri versi danteschi del VI canto del *Paradiso*, nei quali l'aver resecato «il troppo e 'l vano» dal patrimonio giuridico romano è ascritto a suo principale merito)<sup>38</sup> viene ridimensionato, addebitando la perdita delle opere giuridiche classiche nella loro integrità al peculiare metodo impiegato da Triboniano, seguito in ossequio alla volontà dell'imperatore di dar vita ad una raccolta omogenea e coerente, frutto dell'accorto assemblaggio di frammenti delle migliori opere dei giureconsulti classici e postclassici. Proprio a tale situazione di carenza delle fonti romane causata dall'improvvida iniziativa giustiniana si dovrebbe addebitare la fioritura rigogliosa e deleteria della letteratura giuridica medievale, al fine di colmare il vuoto in tal modo creatosi:

Ut enim Quintilianus inquit [*Inst. orat.* XII 3], omne ius aut in verborum interpretatione positum est, aut in aequi pravique discrimine. Et quantum momenti in verborum interpretatione sit, ipsi iurisconsultorum libri maxime testantur, in hac re praecipue laborantes. Utinamque integri forent, aut certe isti non forent, qui in locum illorum, etiam Iustiniano vetante, successerunt!<sup>39</sup>

La polemica verso i giuristi medievali sgorga quindi diretta e durissima: si tratta di personaggi di nessun valore, di cui non mette conto neppure di ricordare i nomi; incapaci di compren-

---

<sup>38</sup> Nel breve giro di una terzina il poeta restituisce con precisione il senso dell'intervento imperiale, ricondotto alla provvida esecuzione del volere divino: «Cesare fui e son Iustiniano, / che, per voler del primo amor ch'i' sento, / d'entro le leggi trassi il troppo e 'l vano»: DANTE ALIGHIERI, *Divina Commedia, Paradiso*, VI 10-12.

<sup>39</sup> VALLA, *In tertium librum Elegantiarum Praefatio*, p. 608.

dere la gran parte delle prescrizioni dello *ius civile* romano, costoro mascherano la loro ignoranza trincerandosi dietro l'alibi del tecnicismo della loro disciplina e sembrano pretendere che possa essere giurista solo chi si esprime in maniera rozza ed illetterata, escludendo così paradossalmente gli stessi giureconsulti romani, di ben altra levatura intellettuale, modello di bello stile e di proprietà di linguaggio e quindi, in una parola, esempio insuperato di *elegantia*:

Nota sunt eorum et nimis nota nomina, ut supervacuum sit ea per me recenseri, qui vix quintam partem iuris civilis intelligunt et ob imperitiae suae velamentum aiunt non posse doctos evadere in iure civili facundiae studiosos, quasi iurisconsulti illi aut rustice locuti sint, id est istorum more, aut huic scientiae non plane satisfecerint.<sup>40</sup>

Valla stesso, pur privo di studi specifici, si dichiara disposto ad imparare i rudimenti della *scientia iuris* da chiunque si dedichi all'*interpretatio* dello *ius civile*<sup>41</sup> e non teme di affermare, riecheggiando ed attualizzando la celebre asserzione della *Pro Murena* secondo cui l'Arpinate, volendo, sarebbe potuto diventare giureconsulto in tre giorni (a sancire sprezzantemente l'infimo livello teorico caratteristico del pensiero giuridico ed insieme la formidabile efficacia di una approfondita formazione retorico-filosofica), di essere in grado di sostituire integralmente nell'arco di soli tre anni la *Glossa ordinaria* messa a punto da Accursio lungo un'intera vita di operosità scientifica e didattica con un apparato di glosse di gran lunga più utili, perché fondate su un sapere radicato su fundamenta uma-

<sup>40</sup> VALLA, *In tertium librum Elegantiarum Praefatio*, p. 608.

<sup>41</sup> Si noti la proprietà del lessico cui Valla fa ricorso: egli accetta di parlare di *scientia*, ma solo con riguardo allo studio dello *ius civile*, cioè del diritto di Roma antica (identificato però riduttivamente con quello di epoca classica e di matrice giurisprudenziale contenuto nei *Digesta*), escludendo così automaticamente i corpi normativi di formazione medievale ed anche il diritto canonico. Coerentemente, in tal caso – e solo in esso – può parlarsi di vera *interpretatio*, che può cadere solo su tale oggetto e deve pertanto identificarsi unicamente con quella svolta dagli autori antichi.

nistiche e quindi ben saldo e più affidabile di quello tradizionale, frutto della risibile pseudoscienza professata dai Glossatori:

Ego, mediocri ingenio et mediocri litteratura praeditus, profiteor me omnes qui ius civile interpretantur ipsorum scientiam edoctorum. Quod si Cicero ait,<sup>42</sup> sibi homini vehementer occupato, si stomachum moveant, triduo se iurisconsultum fore, nonne ipse audebo dicere, si iurisperiti, nolo dicere iurisimperiti, stomachum mihi moveant, aut etiam sine stomacho, me glossas in *Digesta* triennio conscripturum longe utiliores Accursianis?<sup>43</sup>

L'affermazione proposta con tanta spavalda sicumera (non sfugga del resto l'accostamento esplicito della sua posizione a quella di Cicerone qui operato da Valla) doveva suonare pesantemente provocatoria alle orecchie dei contemporanei, che conoscevano bene l'importanza pratica della *Glossa magna* accursiana, da due secoli ineludibile *accessus* all'ardua comprensione dei tesori racchiusi nel *Digesto*, ed erano consapevoli della sua qualità di stratificato ed insostituibile deposito delle conoscenze tecniche faticosamente recuperate per merito dell'opera corale dei glossatori civilisti bolognesi lungo un secolo e mezzo di instancabile attività scientifico-didattica nello *Studium* felsineo.<sup>44</sup> Il discorso viene però immediatamente spostato sul piano che più preme a Valla, cioè su quello della lingua, divenuta un miscuglio di latino e gotico e della conseguente decadenza di ogni disciplina, a causa della deleteria ed onnipervasiva influenza dell'elemento germanico, che ha trasformato e corrotto ogni cosa. In tal modo si giustifica una condanna

<sup>42</sup> CIC. *Pro Murena* 13, 28.

<sup>43</sup> VALLA, *In tertium librum Elegantiarum Praefatio*, pp. 608-10.

<sup>44</sup> Ancora importanti in merito gli studi raccolti negli *Atti del Convegno Internazionale di Studi Accursiani (Bologna, 21-26 ottobre 1963)*, a cura di G. ROSSI, I-III, Milano, Giuffrè, 1968 e, tra essi, soprattutto quello di G. ASTUTI, *La «Glossa» accursiana*, II, pp. 287-379, poi in ID., *Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea. Raccolta di scritti*, a cura di G. DIURNI, Napoli, ESI, 1984, I, pp. 279-369. Una sintetica informazione in merito, con bibliografia più aggiornata, in E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale. II. Il basso Medioevo*, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 1995, pp. 179-82.

talmente dura della giurisprudenza medievale e la sua totale svalutazione, mentre si indica al contrario la scienza giuridica romana come l'unica isola di resistenza alla barbarie dilagante, vera rupe Tarpeia conservatasi immune dalle contaminazioni gotiche:

Quae enim disciplina, scilicet quae publice legitur, tam ornata atque, ut sic dicam, tam aurea, ut ius civile? [...] Una superat iuris civilis scientia adhuc inviolata et sancta, et quasi tarpeia arx urbe direpta.<sup>45</sup>

Ogni altra scienza mostra un sembiante straniero ed ha mutato la sua stessa natura, pervertendo i suoi fini: la filosofia, la grammatica, la retorica hanno perduto ogni legittimazione e non possono insegnare alcunché, fintanto che i loro cultori non si riappropriino della capacità di comprendere la lingua latina e di esprimersi tramite essa. La speranza di riconquistare le posizioni perdute e di elaborare e diffondere nuovamente la vera cultura è riposta dunque anzitutto proprio nella testimonianza offerta dai testi giuridici antichi: se gli studiosi di diritto capiranno l'importanza di divenire di nuovo giureconsulti (termine che Valla riserva usualmente ai soli autori romani) e non semplici legulei privi di ogni dignità,<sup>46</sup> potranno in breve

---

<sup>45</sup> VALLA, *In tertium librum Elegantiarum Praefatio*, p. 610. Appare degno di nota che tra le discipline prive di dignità scientifica sia elencato anche il diritto canonico, poiché composto di norme emanate soprattutto in epoca medievale, sulle quali si è inoltre sviluppata un'*interpretatio* per intero riconducibile alla cultura dell'età di mezzo; esso, dunque, «ex maxima parte gothicum est».

<sup>46</sup> «Quod si fecerint, ut spero et opto, non legulei, sed iurisconsulti evadent» (VALLA, *In tertium librum Elegantiarum Praefatio*, p. 612): il ricorso al termine spregiativo *leguleius*, pressoché inedito all'epoca, rimanda in realtà alle posizioni espresse da Cicerone (*De orat.* I 236) e riprese da Quintiliano (*Inst. orat.* XII 3, 11), i quali usano tale appellativo ad indicare l'esperto di diritto carente di educazione retorica e quindi, in quanto privo di eloquenza, impari al compito spettante al giureconsulto e titolare di un sapere tecnico inferiore ed ancillare rispetto a quello dell'oratore (si veda in argomento, e sulla relativa polemica con Poggio, S. RIZZO, *Il latino nell'Umanesimo*, in *Letteratura italiana*, diretta da A. ASOR ROSA, V. *Le Questioni*, Torino, Einaudi, 1986, pp. 379-408: 384; ma cfr. sul punto già SABBADINI, *Storia del ciceronianismo*, p. 24). Per Valla, tuttavia, nella formazione del vero giurista il posto della eloquenza è preso dalla grammatica e dalla filologia.

tempo far risorgere la lingua di Roma, studiando con assidua applicazione il *Digesto*, nel quale essa si tramanda intatta:

Quod ad meum autem hoc opus attinet, non fraudabo iuris conditores debita laude. Tantum igitur deberi puto huius facultatis libris quantum illis olim qui Capitolium ab armis Gallorum atque insidiis defenderunt; per quos factum est ut non modo tota urbs non amitteretur, verum etiam ut tota restitui posset. Ita per quotidianam lectionem *Digestorum* et semper aliqua ex parte incolumis atque in honore fuit lingua romana, et brevi suam dignitatem atque amplitudinem recuperabit.<sup>47</sup>

### 3. Le critiche ai giureconsulti romani nelle *Elegantiae*

Nessuna contraddizione può invero scorgersi tra i toni enfatici di tale partecipato elogio della cultura giuridica classica ed il lungo elenco di capitoli che chiudono il VI libro<sup>48</sup> delle stesse *Elegantiae*,<sup>49</sup> dedicati a segnalare una serie di casi tratti dal *Corpus iuris* giustiniano, nei quali i giuristi romani hanno fatto uso improprio od errato di un termine, ovvero lo hanno confuso con un altro analogo ma in definitiva di significato diverso.<sup>50</sup> Il programma di rinascita culturale al quale Valla sta dedicando ogni sua energia si

<sup>47</sup> VALLA, *In tertium librum Elegantiarum Praefatio*, p. 612.

<sup>48</sup> Si tratta dei capp. XXXV-XXXVI, in *Iustinianum* e XXXVIII-LXIV, in *iurisconsultos* (ricavati dunque gli uni dal *Codex* e gli altri dal *Digesto*) leggibili in LAURENTII VALLAE *Elegantiarum libri VI*, in EIU.SD. *Opera, nunc primo [...] in unum volumen collecta [...]*, Basileae, apud Henricum Petrum, 1540 (rist. anast. Torino, Bottega d'Erasmo, 1962), pp. 216-35.

<sup>49</sup> Per una riproposizione, per quanto sintetica, del senso delle *Elegantiae*, del metodo di lavoro adottato, delle implicazioni nei rapporti con le diverse fonti impiegate ovvero criticate e nelle diverse discipline, si veda D. MARSH, *Grammar, method, and polemic in Lorenzo Valla's «Elegantiae»*, «Rinascimento», s. II, 19 (1979), pp. 91-116; cfr. pure V. DE CAPRIO, *Elegantiae di Lorenzo Valla*, in *Letteratura italiana. Le Opere*, diretta da A. ASOR ROSA, I. *Dalle Origini al Cinquecento*, Torino, Einaudi, 1992, pp. 647-79.

<sup>50</sup> Questo l'elenco dei lemmi considerati da Valla (le pagine si riferiscono alla edizione basileense suindicata): Cap. XXXV. In *Iustinianum* de "noxae dedere" (p. 216-17); Cap. XXXVI. In *Iustinianum* de "testamentum" (p. 217); Cap. XXXVIII. In *iurisconsultos* de "mulier" (pp. 217-18); Cap. XXXIX. In *eisdem* de "munus", et

basa anzitutto, in realtà, sulla valorizzazione della proprietà lessicale a suo parere caratteristica del latino e sulla enucleazione di un linguaggio scientificamente affidabile perché sperimentato nell'uso e reso univoco ed efficace per esprimere ogni sorta di concetti mediante il rimando alla tradizione linguistica tramandata dai migliori autori.<sup>51</sup>

Tale concezione non ammette approssimazioni ed incertezze nell'impiego dei lemmi né nell'uso delle regole grammaticali e non può quindi condonare errori che in quest'ottica assumono una gravità tutta speciale. È lo stesso Valla a confermare la sua idea di un approccio comunque critico alle fonti, anche le più autorevoli ed apprezzate, in vista di un lavoro di 'ripulitura' ed affinamento costante del linguaggio che non può incontrare ostacoli in una malintesa reverenza nei confronti di autori e testi che per definizione non sono immuni da errori; il proemio al VI libro delle *Elegantiae* è dedicato proprio a giustificare la liceità dell'intervento correttivo sulle fonti ed anzi a perorare la doverosità di tale attività,

---

"donum" (p. 218); Cap. XL. In eosdem de "peculium" (pp. 218-19); Cap. XLI. In eosdem de "fundus", "ager", "villa", "praedium" (pp. 219-21); Cap. XLII. In eosdem de "novalis" (p. 221); Cap. XLIII. In eosdem de "liber" et "volumen" (p. 222); Cap. XLIII. In eosdem de "probrum", et "opprobrium"; "exprobrare" et "improbrare" (pp. 222-23); Cap. XLV. In eosdem de "stuprum" et "adulterium" (p. 224); Cap. XLVI. In eosdem de "instratum" et "stragula" (p. 224); Cap. XLVII. In eosdem de "pulsatio" et "verberatio" (pp. 224-25); Cap. XLVIII. In eosdem de "pellex", et "palace" (p. 225); Cap. XLIX. In eosdem de "cavillatio" (pp. 225-26); Cap. L. In eosdem de "praevaricator", "tergiversator", et "calumniator" (pp. 226-27); Cap. LI. In eosdem de "ferri", "portari", "agi" (p. 227); Cap. LII. In eosdem de "convitium", et "maledictum" (p. 228); Cap. LIII. In eosdem de "versicoloria" (p. 229); Cap. LIII. In eosdem de "penes", et "apud" (pp. 229-30); Cap. LV. In eosdem de "patres", "maiores", "posterii", et "minores" (p. 230); Cap. LVI. In eosdem de "victus" et "penus" (p. 231); Cap. LVII. In eosdem de "pignus" et "hypothea" (p. 231); Cap. LVIII. In eosdem de "ferrumino" (p. 232); Cap. LIX. In eosdem de "veterator" et "novitius" (p. 232); Cap. LX. In eosdem de "in annos", "quotannis", ac similibus (pp. 232-33); Cap. LXI. In eosdem de "turba", et "rixa" (p. 233); Cap. LXII. In eosdem de "exauroto" (pp. 233-34); Cap. LXIII. In eosdem de "depectus" (p. 234); Cap. LXIII. In eosdem de "gemma", et "lapillus" (pp. 234-35).

<sup>51</sup> Una efficace messa a fuoco del concetto valliano di uso linguistico e di tradizione (insieme a molto altro) in V. DE CAPRIO, *La tradizione e il trauma: idee del Rinascimento romano*, Manziana (Roma), Vecchiarelli, 1991, pp. 107-87.



peraltro segnalata come particolarmente degna di lode perché più difficile e necessitante di una maggiore erudizione rispetto alla pura elaborazione di nuove opere. In tale prospettiva acquista un preciso significato, con una duplice valenza, il riferimento al lodevole esempio del giureconsulto Servio Sulpicio,<sup>52</sup> che non esitò a raccogliere in un apposito scritto i luoghi che a suo avviso contenevano errori tratti dalle opere del grande maestro Quinto Mucio Scevola: iniziativa altamente commendevole in quanto utile al perfezionamento della lingua. Sulpicio, come Valla stesso,

Cogitabat enim neque id posse sibi vitio dari quod publicae utilitatis causa susciperet, neque iniuriam illi fieri qui reprehenderetur, si modo rite reprehendatur, quod in se fuisset ipse facturus si errata sua animadvertisset. Probe itaque Sulpitius et ingenue ac vere romane. Quin ipse quoque populus prudenter et grato invicem animo qui factum huius non reprehensione, sed laude dignum et gloria putavit. Nec minore volumen hoc quam cetera honore prosecutus est. Nam praecepta aliqua doctrinae tradere, cuilibet mediocribus saltem litteris imbuto promptum est. Errores maximorum virorum deprehendere, id vero cum doctissimi hominis est, tum opus utilissimum et quo nullum dici possit utilius.<sup>53</sup>

Per un verso, l'esempio prodotto, tratto dalla storia della giurisprudenza romana, è funzionale alla giustificazione della presenza negli ultimi capitoli del libro di una serie di rilievi a carico dei

---

<sup>52</sup> Si tratta di Servio Sulpicio Rufo, oratore forense e giurista di grande nome nell'ultimo periodo della Repubblica, console nel 51 a.C., buon amico di Cicerone (di lui infatti l'Arpinate parla con grande stima nel *Brutus*, 150-156 per la sua capacità di eccellere nel diritto come nell'oratoria, preferendolo per questo a Q. Mucio Scevola, oltre che nella IX *Philippica*, dedicata proprio all'elogio funebre dell'amico, ed in fondo anche nella *Pro Murena*, nonostante il ruolo di accusatore delle frodi commesse da Murena rivestito dal giurista). Delle sue opere nulla è purtroppo rimasto; si tramandano soltanto i titoli di alcune di esse, tra cui appunto i *reprehensa Scaevolae capita*, critici contro il grande Quinto Mucio Scevola (cfr. anche la testimonianza di GELL. *Noct. Att.* IV 1, 20).

<sup>53</sup> L. VALLA, *In sextum librum Elegantiarum Praefatio*, in *Prosatori latini del Quattrocento*, pp. 626-28.

giuristi classici; per un altro, testimonia l'importanza costantemente annessa da Valla all'apporto della lingua giuridica nella formazione del latino classico.

L'accento viene dunque posto sul meritorio sforzo di emendare e migliorare il latino degli *auctores*, piuttosto che sulla critica, pur implicita e talora pesante, a carico degli scrittori ripresi per i loro errori. Il Nostro, insomma, non si ritrae di fronte all'onere di giudicare anche i più grandi, tra i quali rientrano a pieno titolo i pur celebrati ed apprezzati giureconsulti classici: «de pluribus praestantissimisque auctoribus pronuntiatur iudiciumque contra eos fit»;<sup>54</sup> da tale ingrata fatica egli si attende quel riconoscimento pubblico che spetta a chi si è sobbarcato un compito arduo ma necessario e benemerito, perché condotto senza astio e con l'unica preoccupazione di giovare alla rinascita della lingua romana:

[...] igitur ego et exemplis et rationibus adductus faciendum mihi putavi ut unum librum hunc de notis scriptorum componerem non quo illos carperem, nam praeterquam quod haec inhumana voluptas foret, certe et alibi maior mihi haec facultas daretur et de hac ipsa re paene infiniti libri conscriberentur, sed quo prodessem aliquid linguam latinam discere volentibus non modo ex nostris praeceptis, sed ex aliorum quoque erratis, ubi et de nostro nonnihil ad rei testificationem admiscebimus.<sup>55</sup>

La medesima posizione sarà sempre ribadita nei molteplici casi nei quali Valla si vedrà costretto a dar conto del suo atteggiamento antidogmatico verso gli *auctores* e della sua pretesa di non tramutare l'ammirazione per i grandi del passato in una acritica venerazione, sviluppando al contrario un colloquio tanto più proficuo sul piano scientifico quanto più ispirato ad una dialettica serrata e pronta, ove necessario, a segnalare errori e manchevolezze degli Antichi; in merito in particolare alle critiche rivolte ai giurecon-

<sup>54</sup> VALLA, *In sextum librum Elegantiarum Praefatio*, p. 630.

<sup>55</sup> VALLA, *In sextum librum Elegantiarum Praefatio*, p. 628.

sulti romani, valga la risposta a simile addebito che si legge nell'*Antidotum in Facium*, con la quale ribadisce al contrario la sua stima per i giuristi ma rivendica a sé il merito e la capacità (propria solo dei "grandi uomini") di aver saputo additare i loro errori e le loro contraddizioni indicandoli apertamente per amore di verità:

«Nec a iurisconsultis abstinuisti». *Elegantie* mee testimonio sunt eos quantopere laudarem: in cuius operis calce, cum viderem inter hos quibusdam in verbis finiendis non convenire, aut eorum aliquem ab alio auctore discrepare, de hoc sententiam tuli. Magnorum enim virorum est, qui plurima viderunt et acriter examinarunt, de sui similibus atque adeo maioribus pronuntiare ut nihil apud eos plus polleat quam veritas et officium.<sup>56</sup>

Una pur rapida considerazione degli addebiti mossi ai giuristi conferma questa impostazione, ostinatamente perseguita dal Nostro, inflessibile nel rilevare e contestare ogni oscillazione semantica ed ogni indebita sovrapposizione di significato nel ricorso a termini che in sé non sono necessariamente di particolare rilievo ma che concorrono comunque alla formazione di una lingua tecnica che ha la sua ragion d'essere nella precisione,<sup>57</sup> in base al principio per cui ad ogni cosa e ad ogni concetto corrisponde

---

<sup>56</sup> LAURENTII VALLE *Antidotum in Facium*, edidit M. REGOLIOSI, Padova, Antenore, 1981, IV, 13, 20, p. 391.

<sup>57</sup> Si tratta di una impostazione che è stata ripresa e sviluppata in epoca moderna, ancora una volta da filologi sensibili all'importanza delle *Fachsprachen*, con riguardo appunto al latino dei giurisperiti romani, intersecandosi peraltro con il problema della caccia alle interpolazioni, che invece non è al centro degli interessi valliani; cfr. W. KALB, *Das Juristenlatein. Versuch einer Charakteristik auf Grundlage der Digesten*, Nürnberg, Sebald, 1888<sup>2</sup>; ID., *Wegweiser in die römische Rechtssprache*, Leipzig, Nemnich, 1912; ID., *Die Jagd nach Interpolationen in den Digesten*, Nürnberg, s.n., 1897 (Neudr. in einem Band, Aalen, Scientia, 1984); ID., *Roms Juristen nach ihrer Sprache Dargestellt*, Leipzig, Teubner, 1890<sup>2</sup> (unver. Neudr. Aalen, Scientia, 1975). Un interesse vivo ancor oggi: cfr. e.g. G. NOCERA, *Il linguaggio del diritto in Roma*, in *Atti del III Seminario Romanistico Gardesano (22-25 ottobre 1985)*, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 525-46; *Il latino del diritto. Atti del Convegno internazionale (Perugia, 8-10 ottobre 1992)*, a cura di S. SCHIPANI - N. SCIVOLETTO, Roma, s.n., 1994 (specie i contributi offerti da Paolo Poccetti, Gualtiero Calboli, Lorianò Zurli).

una parola ben individuata. Stabilire l'esatta portata semantica di *nox*, di *testamentum* o di *mulier*, così come distinguere senza possibilità di errore tra *fundus*, *ager*, *villa* e *praedium*, oppure tra *liber* e *volumen*, tra *pulsatio* e *verberatio*, o ancora tra *pignus* e *hypotheca*, ad evitare fraintendimenti forieri di conseguenze potenzialmente gravi, non rappresenta un passatempo per grammatici pedanti e per eruditi perdigiorno, ma una necessaria verifica della buona messa a punto di quelli che sono i principali strumenti operativi del giurista, come anche del retore o del filosofo, cioè le parole, che concorrono a loro volta a formare il linguaggio e a dare senso alle espressioni verbali. Del resto, l'insegnamento che gli stessi giureconsulti romani offrono a chi abbia la pazienza e l'umiltà di addentrarsi nel loro mondo e di approfondire i temi delle loro diatribe va nel senso di attribuire grande rilevanza alla determinazione univoca del senso delle parole; dai loro testi risulta lo sforzo strenuo e costante di far corrispondere univocamente parole a cose e concetti, in modo da poter giungere a soluzioni comprensibili e condivise, come si ricava anche dalla eloquente inserzione in chiusura del *Digesto* del lungo titolo *De verborum significatione* (D.50,16). Tutto ciò, in fondo, sostanzia l'affermazione quintilianea ricordata da Valla nel proemio al III libro, secondo la quale «omne ius [...] in verborum interpretatione positum est»: in vista di tale basilare verità può aspirare ad essere un buon giurista soltanto chi acquisisca preventivamente un'ottima conoscenza della lingua e di tutte le sue risorse. È pur vero che il retore di Calahorra non manca di fare riferimento anche alla capacità di discernere tra giusto ed ingiusto, rispetto a cui dovrebbe essere in fondo strumentale l'attività d'interpretazione; per Valla, invece, il rapporto si inverte: conoscere il senso delle parole e quindi interpretarne il significato quando esse formano una proposizione normativa finisce con l'assorbire ogni sua risorsa ed esaurire il suo interesse per l'argomento. Egli sembra ritenere che la distinzione tra giusto ed iniquo sia una mera conseguenza della corretta *interpretatio verborum*, ma dalla sua analisi si fatica a ricavare un ordine di priorità tra i due momenti (l'uno mezzo e l'altro fine) e pare soprattutto mancare ogni riferimento all'elemento etico della scelta: comprendere ciò che è vietato e ciò che è consentito dal

diritto non implica infatti automaticamente conformarsi alla prescrizione.<sup>58</sup>

La lettura di questi capitoli non testimonia soltanto della peculiare concezione valliana della lingua sotto il profilo della ricerca ad oltranza della precisione terminologica, ma anche della effettiva ottima conoscenza delle compilazioni giuridiche approntate da Triboniano: la messa a nudo di contraddizioni interne ad esse, dovute evidentemente ad un insufficiente lavoro di coordinamento dei frammenti scelti ed inseriti dalla commissione imperiale, postula infatti l'acquisizione di una grande familiarità con quei testi ed uno sforzo notevole di lettura sinottica dei diversi passi, con il connesso sviluppo di una sensibilità non meramente lessicale, bensì giocoforza attenta anche al contenuto giuridico delle formule impiegate. Individuare i passi paralleli o comunque connessi, mettere a fuoco le teorie di volta in volta espresse dai giuristi, valutare la discrasia che eventualmente ne risulti ed impostare la questione del corretto valore semantico di un termine presuppone una lunga consuetudine di studio e conferma l'interesse spiccato del Valla per il lessico giuridico, se non *tout court* per il lavoro dei giuristi.

La conoscenza approfondita e di prima mano del *Corpus iuris* e delle altre fonti giurisprudenziali scampate al naufragio dell'impero romano (come le *Pauli Sententiae*) è ampiamente dimostrata da tutta la produzione valliana.<sup>59</sup> Essa si ricava infatti anche dalla lettura delle postille alla *Institutio oratoria* di Quintiliano che, dato l'argomento del trattato retorico annotato, vertono in misura assolutamente preponderante su notazioni di carattere

---

<sup>58</sup> Con questo non si vuole certo negare che in Valla sia presente ed abbia una sua oggettiva rilevanza una genuina tensione etica, come dimostrano proprio i suoi scritti, a cominciare dalla condanna della falsa donazione costantiniana, ma non possono d'altra parte sfuggire i limiti di una concezione che sancisca in qualche misura l'implicita e meccanica equivalenza tra «bene loqui» e «bene vivere».

<sup>59</sup> Riscontrabile anche a livello degli usi lessicali presenti nella prosa valliana, come dimostra ad es. l'indagine minuziosa, che segnala l'impiego frequente di lemmi e costrutti ricavati dalla lingua giuridica del *Digesto*, condotta da M. CAMPANELLI, *Lingua e stile dell'Oratio*, in VALLA, *Orazione per l'inaugurazione dell'anno accademico 1455-1456*, pp. 87-107: 93-97.

strettamente giuridico.<sup>60</sup> Analogamente significativo l'argomentare dell'*Antidotum in Facium*,<sup>61</sup> intessuto anch'esso di riferimenti tutt'altro che rari alle opere giuridiche, come nel caso della discussione innescata sull'impiego dell'espressione «virilibus partibus»,<sup>62</sup> criticata dal Facio, per giustificare il quale Valla schernisce i contraddittori<sup>63</sup> ironizzando sulla loro scarsa preparazione giuridica<sup>64</sup> e fornisce un lungo elenco di passi tolti dalla compilazione giustiniana, esibendo una buona conoscenza di prima mano di quei testi,<sup>65</sup> invocati *ratione materiae* a preferenza di

---

<sup>60</sup> Esse possono ora leggersi in edizione critica: L. VALLA, *Le postille all'«Institutio oratoria» di Quintiliano*, edizione critica a cura di L. CESARINI MARTINELLI – A. PEROSA, Padova, Antenore, 1996 (cfr. per la datazione, che rimanda ad un lavoro protrattosi per oltre un decennio, dal 1444 fino alla morte nel 1457, l'indicazione offerta da CESARINI MARTINELLI, *Prefazione*, pp. XI-XIII). Come già accennato, tali annotazioni concernono prevalentemente il diritto ed in taluni casi mostrano un autore impegnato nel superare la soglia dell'esame puramente lessicografico, come risulta ancora nel VI libro delle *Elegantiae*, per abbozzare una riflessione personale su alcuni temi, quali il significato e la rilevanza dello *ius naturale* (nella lunga postilla *ad Inst. orat.* II 4, 33; su tale argomento Valla si esprime inoltre in un cap. delle *Elegantiae*, IV, 48: *Aliud leges esse, aliud iura*, con contenuti non esattamente coincidenti). È mia intenzione ritornare su questi temi, che qui sono costretto ad accantonare, con un contributo specificamente dedicato alle *Postille* a Quintiliano ed in particolare al concetto di diritto naturale in Valla.

<sup>61</sup> Sulla sua datazione, verosimilmente collocabile all'estate del 1447, quando Valla si trovava a Tivoli, cfr. M. REGOLIOSI, *Introduzione* a VALLE *Antidotum in Facium*, pp. XLVI-LIII.

<sup>62</sup> VALLE *Antidotum in Facium*, I 14, 11-17, pp. 104-05.

<sup>63</sup> È noto che l'ispiratore delle *Invective* di Bartolomeo Facio era il Panormita e che Valla nell'*Antidotum* conduce la polemica contro entrambi, mostrando anzi di rivolgersi anzitutto contro il vecchio amico dei tempi lombardi, trasferitosi anch'egli alla corte napoletana di Alfonso d'Aragona, indiscutibilmente di maggiore statura intellettuale del Facio.

<sup>64</sup> Facio aveva scritto (B. FACIO, *Invective in Laurentium Vallam*, ed. E.I. RAO, Napoli, Società Editrice Napoletana, 1978, I 73, 16-20), come riporta Valla stesso: «'virilibus partibus' nunquam legi, quod meminerim, nec latine puto in hac sententiam proferri posse [...]»; la risposta del Nostro, rivolta direttamente al Beccadelli, suona sprezzante: «O Panormita qui te iurisperitum vocas (nam de Fatuo, qui parum legit, qui minus meminit, qui minimum quod est putat, non miror), tu nunquam duntaxat in iure civili legisti 'virilibus partibus', sive 'virilibus portionibus' (nam idem pollet 'pars' et 'portio', ut 'pro virili parte' et 'virili portione')?» (VALLE *Antidotum in Facium*, I 14, 11-12, p. 104).

<sup>65</sup> PAUL. *Sent.* 3, 2, 3; D.28,5,13, pr.; C.3,36,11; C.6,15,3; C.6,51,1,8; *Inst.* 2, 18, 7.

quelli retorici (pur allegati con dovizia, ma in posizione subordinata rispetto alle fonti tecniche).

Per proporre alcuni esempi concreti, tra i molti possibili, tratti dai capitoli dell'ultimo libro delle *Elegantiae*, citiamo la discussione intorno al significato di *peculium*, scaturita dalla possibilità adombrata in alcuni passi che sia titolare di esso anche un libero e non solo un *servus* (Cap. XL, pp. 218-19). I termini della questione vengono fissati dal confronto delle opinioni di Pomponio, Celso, Ulpiano, tenendo anche conto della previsione di diverse specie di peculio. Individuata la difficoltà, Valla procede ad un ulteriore scavo nelle fonti, stavolta non giuridiche, citando a sua volta il commento di Servio a Virgilio, Orazio, Cicerone, Quintiliano, alla ricerca, anche a partire dalla migliore etimologia della parola, dell'uso consolidato presso i migliori autori. Altrettanto illuminante sul tipo di indagine condotta da Valla la ricognizione della differenza tra *stuprum* ed *adulterium* (Cap. XLV, p. 224): per Modestino il primo termine pare designare un atto sessuale con una vedova ed il secondo con una donna sposata, ma altrove lo stesso giurista riferisce *stuprum* anche alla *virgo* (chiosa Valla che non ci si può stupire di eventuali discrepanze di opinioni tra giuristi diversi, quando v'è chi entra addirittura in contraddizione con sé stesso); inoltre, complica il quadro il dato normativo della *Lex Iulia de adulteriis*, che usa i due lemmi indifferentemente. Senza contare che l'uso attesta che si può parlare di *stuprum* anche per la donna sposata, come si legge in Quintiliano. Alla luce di tali elementi, della più varia provenienza, Valla propone quindi che *stuprum* stia ad indicare genericamente ogni rapporto sessuale vietato, fino a ricomprendervi anche i casi di incesto. Un altro esempio può ricavarsi dal confronto tra *turba* e *rixa* (Cap. LXI, p. 233), laddove Valla contesta la tesi per cui la differenza tra i due termini starebbe nel numero dei partecipanti alla *perturbatio*, che nel primo caso riguarderebbe sempre una *multitudo*: una imprecisione nel tentativo di distinguere tra parole di significato analogo fa scattare l'interesse dell'Umanista che cerca di fare chiarezza ancora una volta ricorrendo all'etimologia e a fonti extragiuridiche (si cita l'*Andria* di Terenzio). Talora invece non si tratta di rilevare una contraddizione tra diversi passi del *Digesto*, nonché tra diversi tipi di fonti,

bensì di sottolineare l'erronea etimologia proposta per un lemma e le risibili acrobazie argomentative a cui l'insipienza grammaticale e filologica costringe lo stesso Giustiniano, come nel caso dell'analisi del significato di *testamentum*, di cui Valla respinge con doviziose e divertite notazioni la derivazione da *testatio mentis* ricavata dalle *Istituzioni* (*Inst.* 2, 10, pr.), chiudendo poi con il rilievo della insidiosità per la giurisprudenza di affidarsi alla ricerca della corretta etimologia delle parole, attività nella quale anche Varrone ha avuto modo di sorridere degli errori altrui e di far divertire gli altri con i propri: «nihil habet magis ridiculum haec, de qua loquimur scientia, quam etymologiam, in qua ipse quoque Varro et lusit, et lusus est».<sup>66</sup>

#### 4. L'Epistola contra Bartolum: *umanisti* vs. *giuristi*

Con questi presupposti teorici, manifestati compiutamente in anni successivi ma già presenti *in nuce* nel pensiero del giovane professore di retorica che a Pavia sta accumulando materiali per il cantiere delle *Elegantiae*, non stupirà leggere nel trattatello *contra Bartolum*,<sup>67</sup> scritto di getto a Pavia nel febbraio del 1433, toni asperissimi contro tutto ciò che la scienza giuridica bassomedievale a suo avviso rappresenta e che si identifica, in sintesi, nel consapevole allontanamento dal paradigma classico tramandato nel *Digesto*, a vantaggio di una *interpretatio* originale e adulta,<sup>68</sup> condotta senza remore né sensi di colpa. L'epistola, pur anteriore di qual-

<sup>66</sup> L. VALLAE *Elegantiarum liber VI*, in EIUSD. *Opera*, Cap. XXXVI, p. 217.

<sup>67</sup> Circa l'*Epistola contra Bartolum*, simbolico atto di nascita dell'umanesimo giuridico ma sino a pochi anni fa del tutto trascurata dalla storiografia, il compito di una rilettura critica è ora facilitato in maniera sostanziale dal fatto che possiamo giovarcì dell'edizione critica approntata da Mariangela Regoliosi, corredata da una ampia e puntuale introduzione, non meno preziosa per l'individuazione delle fonti valliane e l'inserimento dei vari motivi polemici nella cornice più ampia del suo pensiero.

<sup>68</sup> Sulla centralità del ruolo della *scientia iuris* nella esperienza giuridica medievale e sull'importanza della *interpretatio* dottorale, per il suo valore intrinsecamente creativo, rimandiamo all'analisi svolta in P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, Laterza, 1995, specie pp. 144-75.



che anno rispetto alle *Elegantiae*, risulta dunque assolutamente coerente nelle linee portanti con i passi del proemio al III libro commentati *supra*, poiché in realtà può qualificarsi soltanto sul piano estrinseco come uno scritto d'occasione, mentre è facile verificarne il carattere di affondo polemico ben meditato nel contenuto e frutto di una precisa scelta culturale da parte di Valla, giovane ma già combattivo, granitico nelle sue certezze e sicuro delle sue buone ragioni. L'*Epistola contra Bartolum* può infatti considerarsi emblematica di un atteggiamento verso il diritto che rimane nel nostro autore costante nel tempo. Il testo antibartoliano si segnala senza dubbio per originalità, consapevolezza delle posizioni sostenute, nitidezza delle argomentazioni, che sono del resto – direi – caratteri consustanziali alla natura polemica dello scritto: per contestare a Bartolo la sua insipienza culturale, Valla parte lancia in resta all'assalto della piazzaforte dei giuristi e deve esplicitare le proprie tesi con il massimo rigore possibile per poterle usare efficacemente nella contesa.<sup>69</sup>

In radice, la colpa capitale da Valla addebitata ai giuristi del proprio tempo coincide dunque esattamente con lo specifico della loro attività creativa d'interpreti, *sub specie iuris*, della realtà circostante, anche a costo di rivisitare e stravolgere i testi normativi antichi nonché, inevitabilmente, di impiegare una lingua di tutt'altra fattura rispetto a quei testi, mutuata dal latino medievale e consona ad esprimere nelle forme della *quaestio* scolastica i contenuti del nuovo diritto; una attività volta all'apprestamento delle categorie teoriche necessarie per inquadrare la realtà sociale, economica e

---

<sup>69</sup> Un rapido riassunto delle tesi valliane esposte nell'operetta si trova già in KISCH, *Gestalten und Probleme*, pp. 117-24, che non esita a rilevare la gratuita virulenza delle accuse lanciate contro Bartolo e la preconcepita chiusura dell'autore al tentativo di comprendere ragioni e metodo dell'argomentare (psuedo)bartoliano. Kisch nota pure come Valla abbia appuntato le sue critiche esclusivamente sulla seconda parte del trattatello (pressoché ignorata dai giuristi), trascurando invece la prima parte, recante una solida sistemazione dogmatica della materia. Infine, prendendo apertamente posizione a favore del giurista trecentesco, lo storico del diritto non esita a parlare di palese «Nichtigkeit und Grundlosigkeit der Angriffe», di «wissenschaftliche Wertlosigkeit und Unwirksamkeit der Attacke», tanto chiare da non abbisognare neanche di confutazione (pp. 123-24).

politica contemporanea e quindi per mettere a punto gli strumenti per incidere concretamente sulla prassi quotidiana e per disciplinarla. In tale contesto, l'elemento di continuità rispetto al diritto romano dato dai tecnicismi giuridici viene sovrastato da una struttura argomentativa e da un lessico d'inconfondibile sapore medievale, estranei alla compilazione giustiniana e ripudiati quindi da Valla come prodotto deteriore di una barbarie priva di luci ed impossibile da redimere.

L'effetto di tale cesura, formale e sostanziale, verificatasi a causa dell'adesione incondizionata dei giuristi medievali alla cultura loro contemporanea e quindi al pensiero scolastico ed in particolare alla rilettura tomista dell'insegnamento aristotelico, non può che ripercuotersi, agli occhi del Nostro, in un giudizio negativo e produrre una condanna sprezzante e totale di un falso sapere, tanto più deleterio perché ha corrotto il messaggio positivo recato dai testi giustiniani e ne ha fatto scempio, contrabbandando come fedele riproposizione della perfezione del modello antico una sua beccera contraffazione. Merce avariata al posto di quella pregiata custodita per secoli dal *Digesto*, in attesa di tempi migliori e di una rinnovata capacità di dialogo con i raffinati giureconsulti romani. Il tono di Valla in apertura dell'epistola antibartoliana è sferzante e non lascia spazio a dubbi sulle sue reali convinzioni: egli invoca addirittura la distruzione in pubblico dei libri dei Glossatori e dei Commentatori, dichiarandosi offeso e indignato della loro inaudita pretesa di affermare il primato culturale della scienza giuridica medievale,<sup>70</sup> la quale non solo non ha alcun merito ed è disprezzabile in sé sotto ogni profilo, ma ha anzi la colpa storica gravissima di aver oscurato l'«eleganza» delle fonti giuridiche classiche, cioè la loro precisione e la proprietà con cui usano il lessico<sup>71</sup> e di aver quindi traviato

---

<sup>70</sup> «Nonne indignum est, Candide, et egre nobis ferendum, quod tot ineruditissimi libri et ineptissime scripti non modo non iniiciuntur flammis in publico positus, more maiorum, sed et multos ita amatores laudatoresque habent ut magnis eos auctoribus non dico comparare, sed preferre non erubescant, idque fere in omnibus liberalibus artibus et disciplinis?»: VALLA, *Epistola contra Bartolum*, I 1, p. 1532.

<sup>71</sup> Sul significato del concetto cardine di *elegantia* nel pensiero valliano sulla lingua, risulta chiarificatrice la postilla vergata ad esplicazione del lemma '*eleganter*' che compare in QUINT. *Inst. orat.* IX 2, 98: «“Eleganter” est “proprie”, “vere”, ac “recte”»,

quanti abbiano cercato di rivolgersi ad esse per riconquistare la padronanza della lingua latina:

nunc autem de scriptoribus in iure civili tecum loqui parumper institui [...] Horum quos dico iurisperorum nemo fere est qui non contemnendus plane ac ridiculus videatur. Ea est ineruditio in illis omnium doctrinarum que sunt libero homine digne, et presertim eloquentie, cui omnes iurisconsulti diligentissime studuerunt et sine qua ipsorum libri intelligi non possunt, ea hebetudo ingenii, ea mentis levitas atque stultitia, ut ipsius iuris civilis doleam vicem, quod pene interpretibus caret aut his quos nunc habet potius non caret. Satius est non scribere quam bestias habere lectores qui, quod tu sapienter excogitasti, aut non intelligant (bestie enim sunt) aut insipienter aliis exponant.<sup>72</sup>

L'ignoranza di ogni disciplina liberale ed in particolare dell'eloquenza, causa ed effetto insieme dell'insipienza e della vera e propria stoltezza che caratterizza gli interpreti medievali li rende simili a bestie, prive di raziocinio e totalmente impari al compito di cimentarsi nell'ardua sfida di continuare l'opera dei grandi predecessori romani. Il responsabile ultimo di simile sciagura viene però individuato nello stesso Giustiniano, contro il quale Valla scaglia una vera e propria maledizione per aver promosso la confezione delle *Pandette*:

Dii itaque tibi male faciant, Iustiniane iniustissime, qui potentia Romani imperii in Romanorum perniciem bonorumque et clarorum civium abusus es!<sup>73</sup>

---

ut in iure civili adeo frequenter, ut pene sola hac voce in approbandis aliorum sententiis iurisconsulti utantur» (VALLA, *Le postille all'«Institutio oratoria» di Quintiliano*, p. 191). Rivelatore il rimando esplicito alla lingua dei giureconsulti antichi per l'impiego del termine. Si istituisce un collegamento stringente tra l'esigenza di esattezza propria del lessico giuridico e il concetto valliano di *elegantia* in L. CESARINI MARTINELLI, *Le postille di Lorenzo Valla all'«Institutio oratoria» di Quintiliano*, in *Lorenzo Valla e l'Umanesimo italiano*, pp. 21-50: 41-42.

<sup>72</sup> VALLA, *Epistola contra Bartolum*, I 2-5, pp. 1532-33.

<sup>73</sup> VALLA, *Epistola contra Bartolum*, I 7, p. 1533. L'unico dubbio può soltanto riguardare i motivi che lo hanno indotto a tale pessima iniziativa; se sia stato mosso cioè dall'invidia verso Roma e dal desiderio di distruggerne la civiltà o se abbia

Così facendo l'imperatore bizantino ha determinato la perdita delle opere originali dei giureconsulti, sostituite da un testo lacunoso e pieno di contraddizioni, lasciando campo libero ai rozzi tentativi medievali di rimediare a tale inconveniente colmando il vuoto con i balbettii incomprensibili di esseri del tutto digiuni della lingua latina antica e quindi incapaci di superare lo stato pressoché ferino tipico di chi non può giovare del dono del linguaggio. In questa impossibile comparazione tra due epoche e due mondi, l'Umanista ha già fatto una precisa scelta di campo, gettando nel fango gli autori moderni ed innalzando all'empireo quelli antichi: questi sono i magnifici cigni degni di ammirazione, mentre quelli sono le oche starnazzanti e moleste che finiscono tra le gambe dei passanti cercando di morderli e meritano di essere cacciate con malagrazia e prese sinanche a calci:

In locum Sulpicii, Scevole, Pauli, Ulpiani aliorumque, ut leviter loquar, cygnorum, quos tua aquila sevissime interemit, successerunt anseres, Bartolus, Baldus, Accursius, Cinus ceterique id genus hominum, qui non romana lingua loquantur, sed barbara, non urbanam quandam morum civilitatem, sed agrestem rusticanamque immanitatem pre se ferant, denique non olores, sed anseres, non qui Palatium Capitoliumque, ut antiquitus fiebat, a nocturnis furibus custodirent, sed qui, in viis ac plateis, ad uniuscuiusque pretereuntis aspectum obstrepant ac vociferentur et totas civitates atque villas inquietent, existimantes se, o nephas, vocem cantumque habere cygnorum! [...] Anseres etiam mordere audent colloque porrecto et nescio quid cornicanti voce comminantes, crura transeuntium ferituri insequuntur. Non igitur he stolidae aves repercutiende sunt, non manu, sed pede?<sup>74</sup>

Anzi, onde evitare che possano ancora nuocere, la soluzione ottimale, purtroppo vietata, sarebbe quella di costringerle al silenzio uccidendole e portandole in tavola:

---

agito semplicemente in modo avventato e sconsiderato, con l'intento di evitare il proliferare per il futuro dell'attività di commento al diritto: cfr. VALLA, *Epistola contra Bartolum*, I 8-9, pp. 1533-34.

<sup>74</sup> VALLA, *Epistola contra Bartolum*, I 10-15, pp. 1534-36.

Item, ut deinceps ad offendendos homines prodire non audeant, vellem etiam ut ad tacendum quoque compelli possent, hoc est ut occiderentur: que suavius comeduntur quam audiuntur.<sup>75</sup>

Valla tiene invero a sottolineare che la sua battaglia è disinteressata, non avendo egli interessi personali da difendere né essendo stato attaccato direttamente e che il suo intervento si deve alla sua sollecitudine per il bene pubblico;<sup>76</sup> d'altra parte in fondo anch'egli ha un motivo personale di sdegno, data la provocazione di cui è stato recentissimamente oggetto, quando si è ardito con incredibile ingenuità (ovvero con supponente sufficienza) affermare al suo cospetto la superiorità della *iurisprudencia* medievale sul lascito migliore della cultura classica e svalutare Cicerone, ponendolo a confronto con Bartolo da Sassoferrato e dichiarandone l'inferiorità.<sup>77</sup>

Hesterno die, quidam inter iurisperitos magnus, siquid magnum potest esse in parva scientia (nomen tacebo, ne mihi succenseat, nisi prius de se voluerit confiteri), audebat mihi Bartolum Ciceroni in doctrina antepone, tum multa alia inconsiderate dicens, tum illud furiose affirmans nullum ex operibus M. Tullii cum vel brevissimo Bartoli libello, qualis erat ille «de insigniis et armis», comparandum. Ego, qui nossem hominem non parve alioquin existimationis et auctoritatis, quasi colapho percussus incensus sum; sed me repressi iramque cohibui ut alio tempore vehementius ulciscerer et quale non putaret

---

<sup>75</sup> VALLA, *Epistola contra Bartolum*, I 15, p. 1536.

<sup>76</sup> «An vero bonus vir privata solum causa et non publica commovetur? Alios offendunt, me quoque offendunt: omnibus enim civibus iniuriam facit qui civem aliquem violat et omnes boni iniuriam accipiunt que fit unicuilibet bono»: VALLA, *Epistola contra Bartolum*, I 18, p. 1536.

<sup>77</sup> Valla s'indigna per il paragone in sé, ed ancor più per la preferenza accordata a Bartolo; ciò, nonostante che si fosse distinto nei giovanili anni romani per aver preso posizione a favore di Quintiliano nel perduto scritto *De comparatione Ciceronis Quintilianique*, che non era passato inosservato ed aveva anzi creato un certo scandalo; tale posizione, aliena dal riconoscere nell'Arpinate un modello linguistico assoluto, fu poi costantemente mantenuta nelle opere posteriori (cfr. SABBADINI, *Storia del ciceronianismo*, pp. 19-32).

vulnus infligerem, et ridens inquam: «Ostende, queso, istum ipsum quem nominasti libellum ut ita adorabilem doctrinam possim perdiscere aut quid sentiam respondere. Nam quedam istius Bartoli vidi, sed nequaquam multa».<sup>78</sup>

La genesi dello scrittarello valliano è nota: l'affermazione incauta e sciocca (senz'altro apparsa al Nostro insopportabilmente provocatoria) del «quidam inter iurisperitos magnus», di cui si preferisce tacere il nome, che antepone la scienza di Bartolo a quella di Cicerone ed un suo trattatello qualsiasi, in particolare il *De insigniis et armis*,<sup>79</sup> all'intera opera dell'Arpinate suscita le reazioni sdegnate dell'Umanista, che affronta la lettura del testo giuridico indicato dal suo interlocutore deciso a dimostrare l'avventatezza della *boutade* del giurista e a distruggere (questa sembra davvero la parola più adatta) l'autorevolezza di Bartolo,<sup>80</sup> sma-

<sup>78</sup> VALLA, *Epistola contra Bartolum*, II 1-2, p. 1537.

<sup>79</sup> Per una fortunata coincidenza anche quest'opera è ora disponibile in un'edizione moderna (non critica, ma molto più affidabile delle mendosissime edizioni cinquecentesche normalmente consultabili) pubblicata poco prima di quella dell'*Epistola* di Valla: O. CAVALLAR – S. DEGENERING – J. KIRSHNER, *A Grammar of Signs. Bartolo da Sassoferrato's Tract on Insignia and Coats of Arms*, Berkeley, The Robbins Collection-Univ. of California at Berkeley, 1994. Sul trattatello e la polemica innescata da Valla cfr. pure B. CLAVERO, *Blasón de Bártolo y Baldón de Valla (a propósito de una gramática de signos)*, «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 25 (1996), pp. 573-616, con interessanti rilievi circa la formazione del *corpus* di opere attribuite a Bartolo, in molti casi non effettivamente bartoliane.

<sup>80</sup> L'importanza della figura di Bartolo nella vicenda plurisecolare dello *ius commune* è unanimemente riconosciuta, vuoi per l'apporto scientifico relevantissimo effettivamente dato alla sistemazione teorica di numerosi istituti – tanto sul versante privatistico che su quello pubblicistico – e vuoi per essere stato preso a modello ed assunto a prototipo della figura del giurista nei secoli successivi, fino alla creazione di una corrente che si denominò esplicitamente come 'bartolista'. Nonostante ciò, ancor oggi non disponiamo di approfonditi studi d'insieme sulla sua figura, né di soddisfacenti e recenti ricerche prosopografiche. Tralasciando i numerosi studi su aspetti particolari del suo pensiero, si vedano comunque i saggi raccolti in *Bartolo da Sassoferrato. Studi e documenti per il VI centenario (Atti del Congresso tenuto presso l'Università degli studi di Perugia, 1959)*, I-II, Milano, Giuffrè, 1962, tra cui segnaliamo i saggi d'esordio e chiusura del primo volume: F. CALASSO, *L'eredità di Bartolo*, pp. 1-21 e B. PARADISI, *La diffusione europea del pensiero di Bartolo e le esigenze attuali della sua conoscenza*, pp. 395-472, ora in ID., *Studi sul Medioevo giuridico*, II,

scherandone la povertà culturale e mettendo a nudo la totale inconsistenza scientifica del suo argomentare. La ‘barbara’ lingua latina dei Medievali, di pari passo alla ‘asinina’ logica scolastica, ambedue impiegate dal professore perugino con totale affidamento nella loro bontà non possono che preludere ad un groviglio inemendabile di affermazioni errate entro la cornice di una trattazione di tema ‘araldico’ tanto goffamente incongrua da rendere sin troppo facile il compito di buttar giù dal piedistallo un autore così desolatamente inadeguato, prototipo di una ‘civiltà medievale’ che esprime per Valla soltanto uno sfortunato ossimoro.

L’*iniuria* intollerabile che Valla e con lui ogni uomo di cultura ha in tal modo subito è dunque ai suoi occhi evidente e gravissima, come si ricava dalla narrazione scandalizzata dell’episodio e dalla realistica e vivissima descrizione – priva di qualsiasi ironia – della sua reazione. Controllando a stento lo stupore e l’ira montante, come se fosse stato percosso a freddo e senza motivo, il Nostro si acconcia alla moderazione soltanto a fini tattici, anzitutto per indurre il giurista a chiarire meglio le sue affermazioni e per ricavare ulteriori elementi a carico della sua improntitudine e della sua ignoranza, ripromettendosi di rispondere adeguatamente all’offesa mediante la ridicolizzazione del tanto reputato *doctor iuris* trecentesco avventatamente decantato dall’anonimo personaggio pavese. Sicuro di riuscire nell’intento, l’Umanista sceglie la strada del malcelato sarcasmo, inizialmente mascherato da falsa modestia, avviando l’opera di demolizione di colui che ormai considera suo ‘avversario’, cioè Bartolo, già contestando la correttezza lessicale dello stesso titolo del trattato e protestando l’insufficienza della propria cultura per giungere a vette tanto

---

Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 1987, pp. 897-964. Si veda inoltre F. CALASSO, *Bartolo da Sassoferrato*, voce del *Dizionario biografico degli italiani*, VI, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1964, pp. 640-69 (una versione più ampia può leggersi negli «Annali di storia del diritto», 9, 1965, pp. 472-520). Per una recente ricognizione delle opere attribuite a Bartolo e della loro sterminata tradizione manoscritta cfr. S. LEPSIUS, *Bartolus de Saxoferrato*, ‘voce’ del *C.A.L.M.A. Compendium Auctorum Latinorum Medii Aevi (500-1500)*, II 1, Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2004, pp. 101-56 (con ampia bibliografia, pur se incompleta).

elevate di pensiero.<sup>81</sup> Ormai il tono si è fatto scopertamente sarcastico e canzonatorio e rende palese l'avvio della disputa:

Itaque magis me territat iste tuus, de quo dicis, libellus quam omnes de astrologia libri. Quod si ideo Bartolum Ciceroni anteponis quod obscurius loquitur, mihi tecum pugna non est et isti libro libenter etiam palmam tribuo.<sup>82</sup>

La reazione indotta nel giureconsulto da tale atteggiamento è rivelatrice della sostanza del dissenso che separa negli anni centrali del Quattrocento gli umanisti dai *doctores legum*: le due parti sono palesemente interessate al perseguimento di obiettivi del tutto eterogenei e scoprono di parlare una lingua completamente diversa, tanto da essere condannate non soltanto a non condividere le rispettive posizioni ma perfino a non capire la loro stessa configurabilità sul piano teorico. Ad una presunzione di superiorità culturale che rende sordo Valla di fronte alle esigenze degli uomini di legge per la concreta configurazione di istituti giuridici fatti di regole di comportamento che devono guidare l'agire dei membri della comunità civile nei quotidiani rapporti intersoggettivi, si contrappone l'opposta presunzione di autosufficienza del sapere giuridico, che disconosce ogni proposta culturale che ponga fuori di esso il suo fulcro e che si dimostri refrattaria ad essere assimilata e funzionalizzata dall'onnivora curiosità dei giuristi. Le obiezioni mosse a Valla nel dialogo riprodotto nell'*Epistola contra Bartolum* suonano singolarmente simili a quelle proposte da Amerbach quasi un secolo dopo, incontrate *supra*: al giurista interessano le *res*, non i *verba*, poiché deve ri-

---

<sup>81</sup> «Verum dic, rogo iterum, quis titulus libri, ne forte errem: non plane intellexi». «De insigniis» inquit ille «et armis». «Nova et non pervagata», inquam «debet esse materia, que novum titulum habet». «Et vere» inquit ille «nova materia est et a Bartolo inventa et accuratissime tractata, sed non est obscurus et novus titulus». [...] 'Arma' et 'insignia' quid sint scio, 'arme' et 'insigniis' quid sint nescio. Vereor ne me illudas, qui librum Sibyllinum, non Bartoli, mihi optuleris, quem ego, idiota, non queam intelligere. Nam si nec titulum quidem sine interprete facile intelligo, quid tandem in illis locis futurum putem ubi se in altas questiones auctor profundasque demersit?»: VALLA, *Epistola contra Bartolum*, II 7-8 e 11-12, p. 1538.

<sup>82</sup> VALLA, *Epistola contra Bartolum*, II 14-15, p. 1538.



solvere problemi concreti e seri che non consentono di attardarsi su questioni puramente formali, di nessuna utilità pratica. Ribaltando la tradizionale accusa di formalismo mossa al diritto ed ai suoi cultori, l'interlocutore di Valla rivendica il radicamento della sua scienza nel mondo delle cose, della realtà tangibile, lontano dalle sofisticherie di chi creda che quella realtà possa dominarsi semplicemente padroneggiando correttamente la lingua che la esprime ed invoca un modello di sapere che si fa strumento d'intervento sul reale, che s'incarna in un'attività operativa non fittizia, ma capace di modificare le situazioni nelle quali si svolge la vita delle persone, una *scientia* che si tramuta necessariamente in *ars* e diviene azione concreta ed efficace nella prassi quotidiana:

«Iocaris» inquit ille «et me potius illudis. Non est nobis cura de verbis, sed de sententiis, non de frondibus arborum, sed de pomis et fructibus, quemadmodum vobis oratoribus, qui verba aucupamini, vim atque utilitatem sententiarum omittitis et semper in ridiculis et rebus inanibus occupati estis, ut nunc tu facis, qui, cum non ignores quid significant 'insignia', tamen a me queris et, cum nihil habeas quod opponas solidum et virile, ad ineptias te convertis, quasi nihil sit tibi aliud quid agas. Mihi necesse est maioribus vacare quam his inutilibus contentionibus». Atque abiit.<sup>83</sup>

Lo scambio di battute si interrompe a questo punto bruscamente perché non v'è in realtà alcuna possibilità di vero dialogo, con i due contendenti trincerati dietro le loro certezze aprioristiche e privi di qualsiasi dubbio sulla bontà del modello culturale di cui sono sostenitori. Davanti a tale insanabile alterità s'impone dunque una scelta di campo, che è avvertita come necessaria e tale da non ammettere titubanze o ripensamenti, né consentire l'adozione di toni moderati, meno 'gridati' e talora palesemente faziosi, pena l'accusa di intelligenza con il nemico e la marginalizzazione nel dibattito culturale in corso.<sup>84</sup>

<sup>83</sup> VALLA, *Epistola contra Bartolum*, II 18-19, p. 1540.

<sup>84</sup> Questo, a mio avviso, il motivo della sorte toccata alla riflessione di Leon Battista Alberti, coetaneo di Lorenzo Valla, sul tema del diritto e dei suoi rapporti con le *humanae litterae*: alieno per indole dalla polemica astiosa e astenutosi sempre dallo

La sfida ormai è stata raccolta (di ciò si tratta, poiché Valla mostra di vivere in modo profondamente agonistico l'intera vicenda) e non resta al giovane professore di retorica che passare al vaglio della propria vasta scienza l'operetta bartoliana proposta alla sua attenzione per trarne elementi utili al fine di gettare nella polvere il nome del suo autore e riaffermare così l'intrinseca inferiorità dello studio del diritto rispetto a quello della retorica e della filosofia. La ricerca, a suo dire, si dimostra – come previsto<sup>85</sup> – sin troppo facile e fruttuosa:

In quo [libello] dii immortales, quam omnia sine gravitate, quam omnia sine pondere, quam omnia fatue! Asinum loqui, non hominem putes. [...] Atque, ut eius imperitiam stultitiamque ostendere incipiam, primum libet eum breviter summatimque reprehendere. Nam, preter illud quod in communi quadam intelligentia est situm et leges meminerunt, quod signa non fiant ad aliorum iniuriam, cetera omnia in libello illo supervacua sunt et odiose ac perverse diligentie plenissima; qualia fere sunt omnia

---

scagliare invettive contro i giuristi, la sua voce – originalmente moderata nei toni e con una fisionomia peculiare pure quanto ai contenuti – non trova alcuna eco nel dibattito in corso all'epoca, sommersa dal vociare partigiano di gran parte degli umanisti. Su ciò cfr. G. ROSSI, *Un umanista di fronte al diritto: a proposito del «De iure» di Leon Battista Alberti*, «Rivista di Storia del diritto italiano», 72 (1999), pp. 77-154, specie 148-54; nonché ID., *Alberti e la scienza giuridica quattrocentesca: il ripudio di un paradigma culturale*, in *Alberti e la cultura del Quattrocento. Atti del Convegno internazionale (Firenze, Palazzo Vecchio, 16-17-18 dicembre 2004)*, Firenze, Pagliani, 2007 (Edizione Nazionale delle opere di Leon Battista Alberti), pp. 49-111.

<sup>85</sup> Rivelatrice in tal senso la rappresentazione dell'esitazione iniziale di Valla, dovuta alla incrollabile certezza di dover combattere contro un avversario inerme ed alla sua mercè e di riportare quindi una vittoria troppo facile. Soltanto il desiderio di impartire una lezione agli orgogliosi giuristi e di ridurne l'autostima lo induce a leggere davvero il *De insigniis et armis* e a metter per iscritto e diffondere le proprie osservazioni critiche: «Itaque pudendum mihi esse arbitrabar si contra barbarum de litteris, contra imperitum de sapientia, contra iacentem et inermem stans armatusque pugnarem. Sed ne barbari, imperiti, nudi inermesque nos lacerare videantur et, quod gravius est, fugare, et ne mihi ille iurisperitus impune insultaverit, postremo ne anseres se olores sibi esse persuadeant, legendum mihi Bartolinum librum putavi et errores, quos multos esse non dubitabam, non clamore sed stilo, qui perpetuo durare et per orbem terrarum volitare potest, demonstrandos» (VALLA, *Epistola contra Bartolum*, II 22-23, pp. 1541-42).

nostrorum iurisperitorum volumina, non a viris, ita enim grandia sunt et vasta, sed ab asinis portanda.<sup>86</sup>

Un libretto che non contiene alcunché di serio, alcuna affermazione di valore, alcun insegnamento ponderato, ma soltanto bestialità della peggiore specie, come se parlasse un asino e non un uomo. Vi si leggono dunque soltanto banalità alle quali il senso comune è giunto da gran tempo e già registrate anche dal diritto, come quella che vieta che i *signa* possano recare offesa ad altri, ovvero notazioni insieme superflue e colme di un perverso sforzo di diligenza nella enucleazione di regole che sono da rigettare *in toto*, proprio come avviene quasi sempre nei volumi dei giurisperiti, così enormi e pesanti da essere adatti piuttosto come soma per asini che come libri per gli uomini.

##### 5. *Motivi della polemica contro i doctores legum medievali*

Prima di procedere oltre, occorre notare che l'operetta sottoposta a lettura critica da Valla per compiere la sua opera demolitrice si presenta in verità come un *unicum* tra gli scritti di Bartolo, con caratteri contenutistici così singolari che gli editori moderni hanno ritenuto di proporre di conservare la paternità del trattato al grande commentatore soltanto per la prima parte, l'unica cioè che abbia un contenuto giuridico, nella quale viene impostato con grande perspicuità il tema della titolarità di marchi ed insegne, cioè in generale dei segni identificativi e di riconoscimento tanto familiari che commerciali, fornendo – *more solito* per Bartolo – una sistemazione formidabilmente solida ed architettonicamente bilanciata della disciplina della materia, analizzata sotto i connessi profili dell'acquisto, del trasferimento a terzi e della tutela della titolarità di ogni sorta di segno di identificazione.<sup>87</sup>

<sup>86</sup> VALLA, *Epistola contra Bartolum*, II 25-29, pp. 1542-43.

<sup>87</sup> Qualche spunto per una lettura tecnico-giuridica di queste pagine, ancora in gran parte da fare, si legge in M.A. BENEDETTO, *Marchio (storia)*, voce della *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, 1975, XXV, pp. 577-87: 580-83.

La seconda parte, al contrario, cioè quella analizzata e criticata da Valla, consiste in un vero e proprio trattato di araldica,<sup>88</sup> sostanzialmente indipendente contenutisticamente dalla sezione che la precede e diversissima da essa anche per il taglio delle argomentazioni svolte; essa concerne infatti una dettagliata precettistica circa la raffigurazione di simboli ed immagini su insegne e vessilli, essenzialmente di animali, ricorrendo all'uopo anche ad una spiegazione delle leggi dell'ottica,<sup>89</sup> prima di soffermarsi sul significato dei colori usati in araldica, fornendo infine elementi per una tassonomia del simbolismo cromatico. Con l'avvio della II parte, insomma, il solido filo conduttore del ragionamento svolto sul tema complesso e multiforme dei segni distintivi necessari o anche solo utili per accreditarsi verso i terzi in qualità di centri d'imputazione di situazioni soggettive, ovvero di titolari di riconoscibili *status*, si interrompe bruscamente, lasciando il posto all'approfondimento di temi certo connessi con quello, ma in definitiva indipendenti, soprattutto per la totale assenza di rilievo giuridico delle molteplici questioni trattate.

Ve n'è in effetti abbastanza, per chi conosce da vicino le opere di Bartolo ed il suo modo di impostare lo svolgimento dei varii argomenti, per rigettare la paternità di questa seconda metà del *De insigniis*, che non contiene alcuna riflessione tecnico-giuridica né alcuna allegazione al *Corpus iuris civilis*, secondo uno stile assolutamente inusuale per Bartolo,<sup>90</sup> la cui pagina si connota al contrario per lo strenuo ed onnipervasivo tecnicismo, così come per ogni

---

<sup>88</sup> Tanto che per i cultori di araldica il trattato, appunto nella sua seconda parte, ha costantemente goduto, dal Trecento ad oggi, di una cospicua fortuna, fornendo importanti spunti di sistemazione teorica per la loro disciplina.

<sup>89</sup> In argomento cfr. G. FEDERICI VESCOVINI, *Teorie della luce e della visione ottica dal IX al XV secolo: studi sulla prospettiva medievale e altri saggi*, Milano, Morlacchi, 2003.

<sup>90</sup> Non soltanto negli estesi *commentarii* alle varie parti del *Corpus iuris civilis*, ma anche nei numerosi trattati (tra i tanti ascritti da una tradizione molto 'generosa') con sufficiente verosimiglianza attribuibili a Bartolo, dedicati ai più diversi argomenti, troviamo infallibilmente svolte argomentazioni sempre in stretta aderenza alle questioni giuridiche affrontate, senza concedere mai spazio rilevante a divagazioni *extra moenia* ed allo sfoggio della cultura letterario-filosofica di cui, pure, il nostro giurista è dotato, ma che ritiene non debba costituire oggetto di autonome riflessioni; in ciò egli aderisce ad un modello culturale di lontana ascendenza azzoniana che fa al contrario della autosufficienza del sapere giuridico (quando non della sua autorefe-

dottore di *ius commune*, ed incongruo nell'economia del trattato, sulla base del suo contenuto così come dichiarato in avvio. Il periodo asciutto e stringente esibito all'inizio, tutto teso a mettere in rilievo le diverse fattispecie relative all'impiego di stemmi e marchi e ad individuarne con esattezza gli elementi distintivi per poi enunciare concisamente la disciplina più adatta ai vari casi, confidando anche sull'evidenza probante dei numerosi *exempla* addotti, cede il passo ad una descrizione dottamente (secondo i parametri medievali) compiaciuta – ma tutt'altro che impeccabile – del modo in cui si devono correttamente raffigurare quei segni distintivi, senza che in questa lunga disamina affiori alcun tentativo di operare un collegamento con il dato giuridico da cui si erano prese le mosse, enunciando una differente disciplina giuridica o, comunque, facendone discendere conseguenze legali di qualche tipo. Buon gioco hanno quindi avuto Julius Kirshner, Osvaldo Cavallar e Susanne Degenring a proporre in modo senz'altro convincente una attribuzione per la seconda parte del trattatello diversa rispetto a quella prestigiosa tradizionalmente accettata, sulla scorta di una serie di argomenti testuali ed extratestuali che qui possiamo soltanto richiamare adesivamente, per concludere ipotizzando con buone ragioni un intervento (non esplicito e sostanzialmente fraudolento) assai esteso e determinante del genere di Bartolo, Nicola Alessandri, giurista di assai scarsa fama, volto a completare e ad immettere sul mercato librario l'opera,<sup>91</sup> lasciata incompiuta dal suo primo autore a causa della morte sopraggiunta improvvisa.

---

renzialità, nella sua versione oltranzista e miope) il proprio punto di forza e respinge ogni tentazione di ampliare l'orizzonte del *doctor iuris* fino a comprendere organicamente altre scienze più o meno connesse al diritto. La riprova di tale atteggiamento si ricava *e contrario* dalla lettura del trattato *Tyberiadis* o *De fluminibus*, dove Bartolo fa esplicito ricorso a nozioni di geometria euclidea, che però risultano immediatamente funzionali alla soluzione di problemi tecnico-giuridici (su tale opera si veda O. CAVALLAR, *River of Law: Bartolus's Tiberiadis (De alluvione)*, in *A Renaissance of Conflicts. Visions and Revisions of Law and Society in Italy and Spain*, ed. by J.A. MARINO – T. KUEHN, Toronto, Centre for Reformation and Renaissance Studies, 2004, pp. 31-129, con l'edizione della prima sezione del trattato, *De alluvione*, nella I appendice, pp. 83-116).

<sup>91</sup> Piuttosto che continuare la sofisticata analisi tecnica avviata dal suocero, egli avrebbe quindi preferito mutare completamente registro ed argomento, forse per

Tale acquisizione, in verità, nella prospettiva di una ricognizione dell'approccio valliano al diritto non sposta in modo significativo i termini della questione, per l'ottima ragione che nessuno si è mai accorto di tale disinvolta operazione editoriale,<sup>92</sup> né all'epoca in cui essa avvenne né successivamente, sino ai nostri giorni:<sup>93</sup> Valla era dunque legittimamente convinto, al pari dei suoi adirati contraddittori, di analizzare e criticare uno scritto genuinamente bartoliano e rimane intatto il significato provocatorio e propriamente rivoluzionario del suo attacco ad un giurista già divenuto nel XV secolo icona intangibile e vero nume tutelare e garante della bontà del sistema di *ius commune*, come intatta permane la sua carica ever-siva contro un sistema di sapere che il battagliero esperto di grammatica e di retorica intende scardinare, dimostrandone l'inconsistenza dei presupposti culturali. Se errava pensando di confrontarsi con il Bartolo storico, Valla tuttavia poteva scagliarsi con qualche ragione contro la presunzione di infallibilità che si stava creando attorno a quel grande maestro, entro un processo ancora *in fieri* ma già ben delineato che avrebbe condotto di lì a qualche decennio a proiettare sul nome e la figura storici di Bartolo la rappresentazione idealizzata di una figura metastorica di giurista, tendente alla perfezione e pertanto non passibile di critiche di alcun tipo, nella

---

timore di rendere manifesta la propria inferiorità, o forse per un interesse genuino nutrito per l'araldica. Circa tale attribuzione di paternità all'Alessandri della seconda parte del *De insigniis* rimandiamo alle dettagliate e del tutto plausibili argomentazioni offerte in *A Grammar of Signs: Introduction*, pp. 1-87: 29-40 e 74-85.

<sup>92</sup> Al nome prestigioso di Bartolo è stata spesso anche in tempi successivi attribuita la paternità di opere non sue, fino a creare un *corpus* molto vasto e di dubbia autenticità, peraltro accettato senza difficoltà per genuino entro la tradizione di *ius commune*. Esempi concreti delle non infrequenti attribuzioni fraudolente perpetrate da editori e curatori, favorite dall'avvento della stampa a caratteri mobili e dall'ampio ed appetibile mercato della letteratura giuridica, sono descritti in D. MAFFEI, *Giuristi medievali e falsificazioni editoriali del primo Cinquecento. Jacopo da Belviso in Provenza?*, Frankfurt am Main, Klostermann, 1979.

<sup>93</sup> Al punto da indurre taluno, esperto di araldica ma certo molto meno ferrato in filologia ed in storia del diritto, a rifiutare aprioristicamente di prendere in considerazione la nuova attribuzione: cfr. le appropriate puntualizzazioni in O. CAVALLAR – J. KIRSHNER, "Ne ultra scarpas". *Un cultore d'araldica fuorilegge*, «Ius Commune», 28 (2001), pp. 297-311.

quale un intero ceto poteva identificarsi.<sup>94</sup> Le obiezioni mosse sul piano scientifico alla carente cultura dell'autore del *De insigniis* non coglievano dunque il segno appuntandosi contro Bartolo da Sassoferrato e proponendone una caricatura molto lontana dalla realtà, ma ciò ha importanza molto relativa, perché in tal modo Valla mirava in effetti a stigmatizzare i difetti di tutta una categoria d'intellettuali e perché i giuristi colsero il senso esatto dell'operazione condotta da Valla, assumendola come un'offesa fatta a tutti loro per tramite di Bartolo da Sassoferrato.

Ciononostante, vale la pena di segnalare la fine ironia della storia, che ha fatto sì che l'accorto indagatore della veridicità del *Constitutum Constantini*, capace di provare la falsità della donazione costantiniana mediante il ricorso rigoroso all'acribia filologica ed all'analisi linguistica, che l'inflessibile critico della attendibilità della versione del testo isidoriano raccolto da Graziano nel *Decretum*<sup>95</sup> intorno alla formulazione del primo Credo da parte degli Apostoli, in questo caso abbia, al contrario, trascurato ogni elementare cautela interpretativa, forse perché accecato da quella foga polemica che ci ha così efficacemente descritto, accanendosi nella vivisezione di un testo che di bartoliano, cioè della capacità di elaborazione sistematica razionalmente stringente degli istituti giuridici che ha reso famoso il dottore marchigiano, non mostra davvero alcunché.

L'obiettivo dichiarato di Valla è quello di smontare la presuntuosa asserzione del giurista pavese evidenziando incongruenze e fallacie del ragionamento svolto nel *De insigniis et armis*; posta tale premessa, l'Umanista si disinteressa del contenuto del trattato, analizzato all'unico fine di potervi riscontrare quelle pecche logiche e quelle carenze culturali che non possono mancare nello scritto di un autore medievale: che ad una parte giuridica faccia seguito una di tutt'altro tenore e che solo in quest'ultima sia possibile rintracciare quei difetti con tanto accanimento presupposti a priori non

---

<sup>94</sup> Sul fenomeno del 'bartolismo', storicamente più complesso e significativo di quanto di solito si tenda ad ammettere, cfr. F. CALASSO, *Bartolismo*, voce della *Enciclopedia del diritto*, Milano, Giuffrè, 1959, V, pp. 71-74.

<sup>95</sup> GRATIANI *Decretum*, I, dist. XV, c. I.

turba Valla, che non si pone stavolta alcun problema di attribuzione del testo né trova motivo di ripensamento nella impeccabile tessitura logica delle argomentazioni giuridiche iniziali. Egli, al contrario, non si ritrae dall'impiegare tutte le risorse retoriche a sua disposizione per ridicolizzare e mettere alla berlina l'oggetto dei suoi attacchi<sup>96</sup> dipingendolo come un *minus habens*, un vero asino che ha potuto scrivere tali e tante bestialità perché ubriaco o nel dormiveglia: le espressioni offensive e gli epiteti ingiuriosi si ripetono ossessivamente lungo tutto il testo dell'*Epistola*,<sup>97</sup> affiancando le argomentazioni serie con le quali sono posti a nudo gli errori logici marchiani e le inverosimili conseguenze che discenderebbero da una applicazione letterale delle regole così improvvidamente enunciate nel trattato, a cominciare da quella, di solo apparente buon senso ma in realtà non condivisibile, che vorrebbe che gli animali raffigurati nei vessilli rivolgersero sempre il muso verso l'asta («“Quodcunque animal” ait “designatur in vexillis, facie eius debet inspicere hastam, cum de natura faciei sit antecedere”»)<sup>98</sup>. L'oscurità e la illogicità del pensiero bartoliano discende giocoforza dalla lingua usata, impresentabile ed impari al compito di sviluppare qualsiasi discorso di una qualche complessità teorica ed anche dal ricorso a strumenti logici di ascendenza aristotelico-tomista che su-

---

<sup>96</sup> Di «dissacrazione comica» parla REGOLIOSI, *L'Epistola contra Bartolum del Valla*, p. 1517.

<sup>97</sup> Oltre a quelli che abbiamo già incontrato, l'elenco si allunga senza apparente fine: Bartolo viene di volta in volta raffigurato come ebbro o dormiente, come quando Valla immagina un fittizio dialogo del giurista con l'imperatore e re di Boemia, sul modo di raffigurare sulle insegne vari tipi di elementi figurativi, diversi dagli animali, ovvero lettere. Il re si rivolge così a Bartolo: «Dormis, Bartole, an parum es sobrius?» e Bartolo risponde impacciato e consapevole della propria insipienza: «Hic tu, titubans mussitansque et quasi per somnum et crapulam loquens, dices [...]» (VALLA, *Epistola contra Bartolum*, III 35 e 38, p. 1547); o come stupido: «o excordem hominem et vesanum caput! o cerebrum elleboro purgandum!» (V 5, p. 1553); o di nuovo come parlante nel sonno: «Homo tibi ipsi contrarius et ubique veluti per somnum loquens!» (VI 19, p. 1561); o come stolto ed iniquo: «[...] ut hic quoque est sui simillimus, semper iniustus, semper imprudens, semper ebrius» (VII 1, p. 1564); «Quinimmo ipse Bartolus, ut in ceteris iniustus et fatuum, ita hoc loco sceleratum se et impium declaravit [...]» (VII 21, p. 1567).

<sup>98</sup> VALLA, *Epistola contra Bartolum*, III 2, p. 1544.



bordinano la sensatezza del ragionamento all'osservanza di regole formali tanto rigide quanto astruse e fuorvianti:<sup>99</sup>

Quid respondebo ad hec tibi, Bartole, mathematicorum ritu loquenti, ut an affirmes an neges intelligere nesciamus et omnia dixisse et nihil dixisse videaris? Si consulto et de industria perplexe obscureque loqueris, ut mathematici faciunt, odio dignus es; si per imprudentiam et imperitiam, venia danda est, modo librum corrigas, non sic legendum omnibus efferas.<sup>100</sup>

Il risultato è pessimo ed inservibili risultano le dottrine con tanta sicumera elaborate dai Medievali nel patetico tentativo di fondare un approccio speculativamente affidabile e di costruire una valida cornice teorica entro cui inquadrare la variegata fenomenologia riscontrabile in materia. Ritorna così in evidenza, di fronte all'insensato balbettio della scienza medievale e di quella giuridica in particolare ed alla sua disperante incapacità di elaborare valide categorie ordinanti, il nodo della siderale distanza che separa i giureconsulti romani da quelli moderni. La verifica condotta pazientemente sul testo del *De insigniis et armis*, incautamente indicato quale pietra di paragone della bontà del pensiero bartoliano, ha confermato le aspettative del Valla: le oche non hanno cambiato la loro natura né hanno imparato a cantare come cigni ed ogni sforzo in tal senso può soltanto produrre esiti risibili ed insieme irritanti per la pervicacia arrogante esibita nel non voler riconoscere tale situazione di oggettiva inferiorità.

---

<sup>99</sup> Sottolinea bene questo aspetto REGOLIOSI, *L'Epistola contra Bartolum del Valla*, specie pp. 1510-15, fino ad osservare riassuntivamente che «[...] l'*Epistola* si presenta dunque come singolare anticipazione dell'attacco in grande stile alla Scolastica. E somma così [...] i motivi centrali delle due opere più tipicamente valliane, le *Elegantie* e la *Dialectica*» (p. 1515). Sulla polemica valliana contro la logica scolastica ed in particolare sulla critica contro la dottrina medievale sul sillogismo, cfr. più in generale C. VASOLI, *La dialettica e la retorica dell'Umanesimo. "Invenzione" e "Metodo" nella cultura del XV e XVI secolo*, Milano, Feltrinelli, 1968, pp. 47-77; S.I. CAMPOREALE, *Lorenzo Valla. Umanesimo e teologia*, Firenze, Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, 1972, pp. 33-76.

<sup>100</sup> VALLA, *Epistola contra Bartolum*, IV 6-7, p. 1550.

L'inadeguatezza persino comica dei mezzi linguistici a disposizione degli autori medievali e la loro sviata formazione retorico-filosofica rende non riformabile la pretesa *scientia iuris* dei Commentatori e scava un solco incolmabile che la separa dalla luminosa vicenda della giurisprudenza romana. Il paragone tra Servio Sulpicio e Bartolo instaurato da Valla serve dunque a visualizzare lo stridente contrasto tra le due esperienze culturali ed a ribadire con sottile malizia la disfatta delle posizioni bartoliste, posto che il suo elogio del giureconsulto romano riprende pressoché alla lettera le parole di encomio spese da Cicerone nella IX *Filippica* (5, 10-11), in occasione della morte dell'amico: non solo, quindi, la cultura dell'Arpinate sopravanza di gran lunga sotto ogni profilo il misero sapere di Bartolo, ma proprio Cicerone può indicare con perfetta cognizione di causa la figura esemplare di un giurista degno di essere imitato, fornendo in tal modo gli elementi per rigettare la grottesca e malriuscita imitazione medievale di quell'illustre e sempre valido modello:

En, o tempora, o mores, en qui nobis pro Servio Sulpicio substitutus est! Ille habebat mirabilem quandam et incredibilem et pene divinam in legibus interpretandis equitatem, explicandi scientiam; hic incredibilem iniquitatem et iniustitiam. Ille malebat controversias tollere quam constituere; hic nodum in scirpo querit. Ille que proficiscebantur a legibus et a iure civili semper ad facilitatem equitatemque referebat; hic e contra ad asperitatem omnia iniquitatemque refert. Ille non tam iuris consultus quam iustitie fuit; hic non iustitie sed iuris, hoc est, ut Bartolinis vocabulis utar, brodii consultus est.<sup>101</sup>

Abbracciare l'uno o l'altro indirizzo produce conseguenze di rilevantissima portata sul piano strettamente giuridico: soltanto la cultura classica pone infatti il giurista in condizione di svolgere appie-

---

<sup>101</sup> VALLA, *Epistola contra Bartolum*, V 23-27, pp. 1556-57. Anche in questo caso il gioco di parole *ius-brodium* e la conseguente pesante qualifica di «brodii consultus» («brodaio», traduce icasticamente Mancini) riservata a Bartolo testimonia l'intenzione di non lasciare aperta alcuna strada per un dialogo pacato, mirando al contrario con ogni mezzo a ravvivare, se possibile, la fiamma della polemica.

no il suo compito, interpretando correttamente le norme e ricavandone risultati intrinsecamente equi; al contrario, gli errati presupposti da cui parte l'*interpretatio* medievale non possono che preludere ad esiti iniqui, pur se formalisticamente validi entro il sistema giuridico in vigore, creando una frattura ed una esiziale contrapposizione tra giustizia e diritto positivo (che non discende *sic et simpliciter* dal tenore delle norme scritte ma è frutto in massima parte, come sa bene anche Valla, del lavoro interpretativo giurisprudenziale).

La *querelle* sulle avventate asserzioni reperibili nel *De insigniis et armis*<sup>102</sup> assume allora il suo giusto valore di mero pretesto per una riflessione di ben altro spessore, incentrata sul rifiuto di un metodo che, a giudizio di Valla, è totalmente improduttivo ed anzi gravemente dannoso, proprio a causa delle fondamenta d'argilla su cui riposa, nell'ottica umanistica, la scienza giuridica medievale ed in genere tutto il sapere scientifico dell'età di mezzo. Di qui il disprezzo malcelato e l'aperta irrisione verso le claudicanti enunciazioni teoriche contenute nel trattato («Audite, audite iurisconsultum mira quedam philosophantem! Novam quandam et inauditam affert disciplinam que universum orbem revocet ab errore et, si minus revocare potest, iandiu propter consuetudinem induratam, certe commoneat ita fuisse faciendum»),<sup>103</sup> che inseguono l'irraggiungibile traguardo di rinchiudere la varietà infinita dei casi entro rigide categorizzazioni e leggi tassative, destinate inevitabilmente ad apparire velleitarie nella loro schematicità e senz'altro errate, come si afferma *apertis verbis* con riguardo alla assai discutibile tassonomia proposta per l'impiego dei colori negli stemmi:<sup>104</sup> «Nunc illud

---

<sup>102</sup> Dalla quale comunque Valla non intende desistere, ben deciso a riportare una vittoria piena e indiscutibile con la dimostrazione puntuale delle gravi aporie logiche, spia di una irrimediabile debolezza di pensiero, contenute nel trattato bartoliano: «Et quid, o noster non Sulpici? Ita ne suppis te et brodio referisisti ut oculos pre sopore graves attollere et aperire non possis, nec videas dextrum semper pedem non posse precedere, quippe cum sepe necesse sit ut ab altero latere dexter precedat, ab altero sinister, ut in aquila tua et leone?» (VALLA, *Epistola contra Bartolum*, V, 28-29, p. 1557).

<sup>103</sup> VALLA, *Epistola contra Bartolum*, VI, 2, pp. 1557-58.

<sup>104</sup> Basti a mo' di esempio riportare le obiezioni alla indicazione del «color aureus» per significare la luce del sole: «“Color aureus est” inquit “nobilissimus colorum, quod per eum figuratur lux. Siquis enim vellet figurare radios solis, quod est

dixisse satis est, stolidissimum esse aliquem de dignitate colorum legem introducere». <sup>105</sup> L'intransigenza nell'uso appropriato delle parole e nel ricorso ad una lingua latina strettamente corrispondente al modello classico trova la sua compensazione nella relativa libertà espressiva che Valla concede circa i contenuti e le modalità di raffigurazione delle insegne araldiche. Ripugna al Nostro l'idea di poter costringere una materia notoriamente ricca di varianti ed eminentemente governata dall'uso, sulla cui base sono codificati temi e fogge di stemmi e blasoni, <sup>106</sup> negli angusti argini di regole fissate a tavolino secondo principi opinabili e del tutto contrastanti con il buon senso e con la tradizione; in questa miope e fallimentare pretesa normativa egli vede nient'altro che una riprova della presunzione dei detentori di un falso sapere scientifico e dell'insufficienza delle categorie scolastiche a render conto della ricchezza del reale, mentre il letterato umanista può e deve essere in grado di rappresentarla e comprenderla al meglio, mercé la sua perizia linguisti-

---

corpus maxime luminosum, non posset commodius facere quam per radios aureos. Constat autem luce nihil esse nobilius". Animadvertite stuporem hominis stoliditatemque pecudis! Si aureum colorem accipit eum solum qui ab auro figuratur, sol quidem non est aureus; si aureum pro fulvo, rutilo, croceo, quis unquam ita cecus atque ebrius fuit, nisi similis ac par Bartolo, qui solem croceum dixerit? Sustolle paulisper oculos, asine: solent enim aliquando asini, presertim cum dentes nudant, ora attollere; tu quoque cum loqueris faciem subleva, nec te nimia auri cupiditas cecet, quod in terra non in celo invenitur, et vide, an sol est aureus ve argenteus» (*ibidem*, VI 3-8, pp. 1558-59).

<sup>105</sup> VALLA, *Epistola contra Bartolum*, VI 47, p. 1564. Tale giudizio giunge al termine di una attenta lettura critica dei precetti contenuti nel trattato circa la gerarchia dei colori, che combinano l'attenzione al loro valore intrinseco con quella per la scala degli elementi rappresentati mediante i colori stessi, seguendo le indicazioni fornite da Aristotele nel *De sensu et sensato* e nel *De coloribus* (in realtà pseudoaristotelico). Su ciò cfr. il commento di Regoliosi in VALLAE *Epistola contra Bartolum*, p. 1558 e le rapide notazioni di M. BAXANDALL, *Giotto and the Orators. Humanist observers of painting in Italy and the discovery of pictorial composition*, Oxford, Clarendon, 1988<sup>2</sup>, pp. 114-16.

<sup>106</sup> Non mi addentro sul terreno dell'araldica, perché non rilevante ai fini del presente discorso. Basti qui citare, anche per la letteratura più risalente, la rilettura della materia offerta da H. ZUG TUCCI, *Un linguaggio feudale: l'araldica*, in *Storia d'Italia*, coord. R. ROMANO e C. VIVANTI, *Annali 1: Dal feudalesimo al capitalismo*, Torino, Einaudi, 1978, pp. 809-73; cfr. anche la bibliografia citata in CAVALLAR - KIRSHNER, "Ne ultra scarpas". *Un cultore d'araldica fuorilegge*, *passim*.

ca e la sua preparazione enciclopedica nutrita dello sconfinato patrimonio dottrinale tramandato dai testi classici. Di qui l'elogio della varietà e della diversità, in funzione polemica verso l'impostazione omologante accolta nel trattato:

An et hec sub lege tua comprehenduntur? Nonne alio quodam modo administranda sunt? ut nonnihil demus rerum dignitati, nonnihil tempori, nonnihil venustati historie que exprimitur, nonnihil voluntati, quemadmodum in edificanda domo non una regula est unumque prescriptum, sed multa diversitas et multa iudicia, alioquin omnes domus essent forme eiusdem. Itaque faciamus ut volumus, dum scite et prudenter fecisse videamur [...].<sup>107</sup>

#### 6. *La reazione dei giuristi pavesi: cronaca di uno scontro annunciato*

Per cogliere pienamente il significato dell'*Epistola* antibartoliana, occorre dare il giusto rilievo al contesto culturale ed accademico nel quale Valla si risolve a gettare il sasso nello stagno, macchiandosi di fronte all'*universitas* dei giuristi del reato di lesa maestà contro il grande Commentatore trecentesco. È palese che una componente di qualche peso nel sorgere della *querelle*, essenziale per comprendere perché Valla rompa gli indugi e proceda ad un affondo polemico così forte e dirompente, va ricercata nell'ambiente accademico pavese nel quale egli si è trovato ad operare. Senza voler sposare *in toto* la spiegazione proposta in via generale da Paul Oskar Kristeller sulla battaglia umanistica antiscolastica, rivolta anzitutto contro medici e giuristi, che egli riportava – e riduceva – in buona sostanza ad un problema di concorrenza accademica,<sup>108</sup> questo è un elemento da tener comunque presente. La distanza tra umanesimo e scolastica si traduce infatti in forme polemiche alimentate anche dal tentativo di acquistare maggiore

<sup>107</sup> VALLA, *Epistola contra Bartolum*, VII 37-40, p. 1569.

<sup>108</sup> P.O. KRISTELLER, *La tradizione classica nel pensiero del Rinascimento* (trad. ital. di F. ONOFRI – ediz. orig. Cambridge (Mass.) 1955), Firenze, La Nuova Italia, 1965 (rist. anast. 1987), specie pp. 139-51.

visibilità ed importanza entro l'ordinamento universitario da parte dei cultori delle discipline che formano il tradizionale oggetto delle *artes sermocinales* del trivio, quali la grammatica e la retorica, di scarso peso accademico perché generali nel contenuto (e quindi generiche) e considerate pertanto sostanzialmente incoative rispetto alla acquisizione del sapere tecnico (e quindi fortemente specializzato) del medico e del giurista.

Il giovane Valla ha lasciato Roma in cerca di maggiori spazi ed onori, dopo aver visto frustrate le proprie ambizioni per un impiego presso la cancelleria pontificia, ed è arrivato a Pavia per insegnare nello *Studium* locale, sulla cattedra di retorica già ricoperta da Gasparino Barzizza,<sup>109</sup> giovandosi della buona accoglienza ricevuta a Milano presso gli intellettuali della cerchia del Visconti, tra i quali spiccavano, oltre al Panormita, Antonio da Rho, Maffeo Vegio, Pier Candido Decembrio;<sup>110</sup> nella università della città lombarda egli trova però una facoltà giuridica certamente preponderante per prestigio e peso oggettivo, dove probabilmente non si è ancora spenta l'eco dell'insegnamento di Baldo, ivi attivo nell'ultimo decennio del Trecento su chiamata diretta del Visconti: una situazione che egli evidentemente tollera male e non è disposto ad accettare passivamente. La valutazione comparativa tra Cicerone e Bartolo risolta a favore di quest'ultimo, recepita come una provocazione gratuita da non far passare sotto silenzio, offre il *casus belli* al giovane docente per far sentire alta la sua voce ed esprimere le convinzioni che è andato maturando sulla necessità di ritornare a studiare i classici con attitudine rinnovata rispetto al recente passato, recuperando la lingua delle fonti come mezzo privilegiato e sicuro per liberarsi di ogni incrostazione medievale e riconoscere e

---

<sup>109</sup> Si tratta di vicende ormai sufficientemente chiarite; ancora utili sul periodo pavese e la cerchia di intellettuali incontrati da Valla in Lombardia MANCINI, *Vita di Lorenzo Valla*, pp. 25-42; SABBADINI, *Cronologia documentata della vita di Lorenzo della Valle, detto il Valla*, pp. 58-67 (= pp. 364-73).

<sup>110</sup> Un quadro vivace e dettagliato, pur se sintetico, della cultura umanistica tra Milano e Pavia negli anni qui considerati si trova in E. GARIN, *La cultura milanese nella prima metà del XV secolo*, in *Storia di Milano, VI. Il Ducato visconteo e la Repubblica ambrosiana (1392-1450)*, Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri per la Storia di Milano, 1955, pp. 545-608.

distinguere la moneta buona della cultura antica da quella falsa e di nessun valore del sistema di pensiero scolastico. In tale quadro, smascherare le millanterie di una scienza giuridica per intero costruita sulle traballanti impalcature logiche scolastiche significa cominciare a fare opera di pulizia intellettuale di tutti gli errori e le false certezze frutto di una cultura imbarbarita ed inservibile per la ricerca del vero, di cui la giurisprudenza è parte integrante ed importante, ed insieme combattere contro lo strapotere che essa ha abusivamente acquisito entro l'Università.

Convinzioni scientifiche profonde, confermate lungo tutta la sua vita di studioso, distintosi come inflessibile difensore della purezza del modello classico contro le contraffazioni ed i travisamenti medievali, si sommano così a ragioni più prosaiche di acquisizione di prestigio a scapito di altre discipline e di altri paradigmi culturali. In tal senso, la requisitoria contro Bartolo mira ad assestare un colpo mortale alle pretese pseudoscientifiche dei seguaci di Irnerio ed Accursio e di conseguenza ad intaccare una gerarchia accademica consolidata che non ha ragion d'essere agli occhi del Nostro.<sup>111</sup>

Sottolineare anche le valenze 'tattiche' di politica accademica spicciola di tale atteggiamento contrastivo del professore di retorica verso i *doctores legum* non vuole dunque sminuire la portata della polemica così innescata, ma soltanto chiarirne e precisarne presupposti e contorni. Esattamente come accade nel caso della *Oratio de falso credita et ementita Constantini donatione*, la cui stesura ha come causa prossima palesi motivi contingenti dettati dall'opportunità politica di assecondare gli interessi del patrono del Valla: la volontà, cioè, di offrire ad Alfonso d'Aragona un'arma in più, po-

---

<sup>111</sup> Si tratta, in fondo, del *remake* di una storia già accaduta; analoghe riserve sulla qualità del sapere giuridico a fronte di quello retorico così come sul suo primato entro lo *Studium* erano state avanzate due secoli prima, a Bologna, da Boncompagno da Signa, orgoglioso *magister* di *ars dictandi* nell'*Alma mater studiorum*, facendo valere ragioni scientifiche che non andavano tuttavia disgiunte da rivendicazioni corporative (su tutto ciò, cfr. G. ROSSI, «*Rhetorica est liberalium artium imperatrix, et utriusque iuris alumna*»: «*ars dictaminis*» e diritto in Boncompagno da Signa, in *Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, a cura di A. PADOA SCHIOPPA – G. DI RENZO VILLATA – G.P. MASSETTO, III, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 1909-47).

tenzialmente dall'efficacia dirompente, nella battaglia condotta contro il pontefice, in un momento di acuita tensione nei rapporti con papa Eugenio IV, renitente a riconoscerne – in virtù del suo *status* di signore feudale del *Regnum* – il diritto di sedere sul trono di Napoli. Tali motivi non escludono però affatto che Valla colga l'occasione propizia per esprimere convinzioni nelle quali crede profondamente e che in effetti non ripudierà mai (salvo smorzare i toni, ma non annacquare i contenuti, quando cercherà qualche anno dopo di trasferirsi a Roma alla corte pontificia). Tutto ciò serve, ancor più, per comprendere la reazione decisa dei giuristi, tanto sdegnata quanto furibonda, non disposti a veder sminuire i meriti e la comprovata bontà del loro sapere e del collaudato metodo su cui si fonda, né a cedere il primato accademico che garantisce loro prestigio sociale e sostanziose ricadute sul piano economico. Nonostante tutto, non credo che Valla fosse fino in fondo consapevole di quanto la sua iniziativa potesse essere percepita come lesiva dell'onore dell'intera corporazione dei giuristi e, al tempo stesso, come potenzialmente pericolosa per gli interessi concreti, di ceto e personali, di cui erano portatori i *doctores legum*; alla violenza verbale usata dal retore, compiaciuto dei pesanti epiteti affibbiati a Bartolo, ridotto ad inerme testa di turco ed a troppo facile bersaglio della sua impietosa vena sarcastica, la parte offesa, cioè l'intera *universitas iuristarum* pavese, risponde cercando di rivalersi usando altrettanta violenza (fisica, stavolta) a danno dell'ingenuo umanista, adoperandosi per estrometterlo dallo *Studium* ed infliggergli concrete e pesanti sanzioni.

Dal piano del dissenso scientifico, su cui la diatriba avrebbe dovuto mantenersi, la contesa si sposta su quello della tutela dell'onore di ceto, sfuggendo completamente al controllo di colui che l'ha avviata ed alimentata e che rischia di subirne conseguenze concrete molto gravi. I giuristi, infatti, non si dimostrano affatto interessati a controbattere le accuse circa l'inferiorità della loro scienza ed ancor meno accettano di discutere i singoli addebiti allo scritto bartoliano; la reazione infastidita del giurisperito riportata all'inizio dell'*Epistola* è infatti rivelatrice e del tutto verosimile: le discussioni di lana caprina sulle parole (ad es. su quelle del titolo del trattato divenuto materia del contendere) non ap-



passionano uomini che hanno (ed ostentano) problemi più gravi e più concreti da risolvere. In effetti, la posizione sociale dei giuristi, negli anni centrali del Quattrocento, è solidissima e riposa su una incontrastata primazia accademica di lungo periodo e su un diffuso ed indiscusso prestigio culturale e tale rimarrà ancora a lungo, specialmente in Italia. Un vero confronto su tale piano con gli esponenti della *nouvelle vague* umanista è realisticamente improponibile, né è ipotizzabile che retori e grammatici, poeti e storici, che pure affollano ed illustrano le corti italiane, possano scalzare dai posti con responsabilità di governo, nell'*entourage* di fiducia del principe (non soltanto in Italia, bensì in tutta Europa), gli unici soggetti che dispongono, per consenso generale e consolidato nei secoli, della preparazione e del *know how* necessario per affrontare efficacemente i problemi posti dalla gestione della *respublica*. Non i letterati, ma i *milites*, gli uomini d'arme, sono semmai gli unici veri e credibili contraddittori e concorrenti dei giuriconsulti, capaci di accampare titoli sufficienti per vantare di fronte al principe una maggiore utilità per lo stato e quindi poter aspirare ad una superiore *dignitas*, oltre che ad una maggior fetta di potere e ricchezza.<sup>112</sup>

Il contatto tra due mondi radicalmente diversi e distanti, non abituati a confrontarsi e fondanti il proprio sapere e la propria identità su testi ed *auctores* tra loro alternativi, forti entrambi di una consapevole ed orgogliosa autorappresentazione di ceto, (anzitutto) funzionale alla legittimazione di un ruolo preminente nella gerarchia formalizzata e statica di corporazioni, ceti ed *ordines* della società tardomedievale e protomoderna, non poteva sortire effetti diversi dallo scontro durissimo e a tutto campo. Le 'armi' retoriche impiegate da Valla erano del resto calibrate per battaglie di

---

<sup>112</sup> Indicativo, in proposito, il tema affrontato da Biondo Flavio, esperto diplomatico e buon conoscitore della realtà politica delle corti italiane, nel trattato *Borsus*, del 1460, sulla questione della preminenza dei giuristi o dei soldati. Rimando in merito alla mia relazione *Biondo Flavio's «Borsus»: militia vs. iurisprudentia from Ancient Rome to Renaissance Italy*, tenuta nella sessione *Biondo Flavio. II*, al "Meeting 2005" della "Renaissance Society of America" (RSA), Università di Cambridge (Cambridge, UK, 7-9 aprile 2005), di prossima pubblicazione su «Schede Umanistiche».

altro tipo e contro altri avversari, buone per scontri tanto velenosi quanto in fondo innocui, apparentemente combattuti all'ultimo sangue e senza esclusione di colpi, ma in realtà relativamente incruenti, a patto però che entrambe le parti conoscessero ed accettassero le regole del gioco, fondate *in primis* sul ricorso allo strumento retorico dell'invettiva, genere letterario particolarmente in voga tra gli umanisti ed assai caro al Nostro,<sup>113</sup> caratterizzato dalla studiata virulenza degli attacchi personali focalizzati sulla condotta nella vita privata e sui costumi (anche sessuali) del contraddittore. La puntualizzazione a propria discolpa operata in proposito da Valla, nel quadro della rievocazione dei fatti pavesi compiuta a distanza di non pochi anni nell'*Antidotum in Facium*, per respingere le accuse di Bartolomeo Facio, tendente a dimostrare che l'*Epistola* non poteva considerarsi un'invettiva, in quanto non era rivolta contro un personaggio vivente, non presupponeva ragioni personali di odio e di contesa ed era priva di offese indirizzate a stigmatizzare i costumi di Bartolo,<sup>114</sup> testimonia l'incapacità valliana, anche a distanza di tempo, di comprendere che – per un verso – tali raffinate distinzioni formali suonavano trascurabili dettagli a chi vedeva Bartolo definito ad ogni passo ubriaco, asino, pazzo, bestia e *similia* e che – per altro verso – il suo libello non poteva non suscitare reazioni durissime. La funzione progressivamente attribuita alla figura di Bartolo era infatti quella di catalizzatore di un'immagine non storicamente attendibile ma ugualmente reale nella diffusa consapevolezza dei giuristi posteriori, utile al fine di rafforzare la loro autocoscienza identitaria di ceto. Per questo la critica valliana era 'irricevibile', a prescindere dalla sua fondatezza. Inoltre si innescava un effetto moltiplicatore dovuto al fatto che Valla, attac-

---

<sup>113</sup> Cfr. in argomento il vecchio studio di F. VISMARA, *L'invettiva, arma preferita dagli Umanisti nelle lotte private, nelle polemiche letterarie, politiche e religiose*, Milano, Tip. Allegretti, 1900.

<sup>114</sup> Queste l'accusa e la difesa, così come riferite dal Nostro: «“Bartolum virum sapientissimum existimatum incessens et ius civile ab eo male interpretatum asserens; in quem cum invectivam quandam Papie edidisses”. Invectivam appellas? Quis fere nisi adversus vivos inimicosque invehitur? Nulla invectiva moribus parcit: quid ego in mores Bartoli dixi aut quod illius mihi odium?» (VALLE *Antidotum in Facium*, IV 13, 21-22, p. 391).

cando Bartolo, giocava contemporaneamente su due piani, quello della messa in caricatura del più reputato giurista del recente passato e quello della contestuale relativa spersonalizzazione della contesa fino ad investire delle critiche un intero ceto,<sup>115</sup> mettendo sotto accusa il suo metodo di lavoro ed inficiando in radice la sua stessa legittimazione ad occuparsi della *respublica* da una posizione privilegiata, in ruoli e cariche apicali entro l'irrobustito apparato funzionariale del nascente stato moderno, ad immediato supporto dell'azione di governo del principe.

La divulgazione dell'*Epistola* non passò dunque sotto silenzio (né il suo autore, da polemista di razza, se lo augurava) e le conseguenze a carico del *grammaticus* furono gravi, al punto da mettere in gioco la sua incolumità personale e la sua libertà,<sup>116</sup> nonostante il sapiente tentativo di Valla, alcuni anni dopo, di minimizzare l'episodio, riducendolo ad un contrasto dall'eco rumorosa quanto evanescente, esauritosi in uno scontro tra il rettore dei giuristi e quello degli artisti, presto appianato senza sforzo e soprattutto senza conseguenze; le altre fonti disponibili ci dicono però, al contrario, che egli fu allontanato d'autorità dalla cattedra di retorica e costretto a lasciare senza indugio Pavia, subendo l'onta di una fuga precipitosa resasi necessaria per la gravità della situazione, onde evitare guai peggiori, come narrano con maligno compiacimento i suoi nemici. L'immagine proposta da Facio nelle sue *Invettive* di un Valla terrorizzato che fugge invocando con alte grida la morte inseguito dai legisti infuriati e che viene salvato dal provvidenziale intervento del

---

<sup>115</sup> Paradossalmente, un attacco contro un professore giurista in attività avrebbe probabilmente creato molta minore indignazione, derubricato al rango di pettegolezzo malevolo, in un ambiente accademico che certo non mancava, anche tra i giuristi, di alimentare personalismi, rivalità e gelosie di ogni sorta.

<sup>116</sup> Sulla vicenda si veda M. SPERONI, *Lorenzo Valla a Pavia: il libellus contro Bartolo*, «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 59 (1979), pp. 453-67; l'articolo contestualizza le reazioni al *pamphlet* valliano, confrontando i diversi racconti che ne fanno le fonti (il Facio e Valla stesso) ed aggiungendo la nuova testimonianza offerta dalla lettera dello studente di diritto Francesco Oca (per il cui testo vedi *infra*), che consente, tra l'altro, di collocare finalmente con precisione l'*Epistola* antibartoliana al febbraio 1433, dato che la lettera dell'Oca è datata 28 febbraio e riporta gli avvenimenti della domenica precedente.

Panormita, in modo da sottrarlo al linciaggio,<sup>117</sup> sarebbe francamente comica, se non sfiorasse il dramma e deve aver deliziato i tanti avversari dell'Umanista, a cominciare dal Poggio. Il racconto succinto ma circostanziato dell'accaduto offerto anche da un ulteriore testimone, fededegno perché mero spettatore estraneo ai fatti, quale lo studente legista bergamasco Francesco Oca, ci conferma che il resoconto diffuso da Facio (verosimilmente ispirato dal Panormita), pur se enfaticizzato ad arte, non si discosta di molto dal vero; nel dare notizia ad un amico della possibilità di ottenere l'insegnamento di retorica perduto dal Valla (attribuito in realtà pochi giorni dopo al Panormita), Oca riporta con precisione i recentissimi accadimenti, mostrandosi assai ben informato:

Credo, mi Andrea, se fortuna nobis offerat, si mecum censes. Laurentius Valla quodam suo in Bartholum dicendi genere et invectiva quadam, ut aiunt omnem universitatem nostram inimicissimam habet, adeo ut quasi superiore dominica in sacra aede templo vetustissimo, dum comitia laureandi cuiusdam celebrarentur, ab omnibus delusus, eum in carcerem mitti iusserit Pontifex noster vel qui eius sacram sedem repraesentat dominus Daniel Bobiensis episcopus [Daniele Pagani]. Qua sua compositione ipse Laurentius, inquam, a rhetoricorum lectura semotus est et se apud illic praetorem tuum locavit.<sup>118</sup>

Da queste parole è agevole comprendere quanta tensione si fosse accumulata in quei giorni ed il grado del coinvolgimento dell'intera *universitas* dei giuristi nella contrapposizione al Valla, con la solenne cerimonia di laurea che offre l'occasione perché l'ira repressa si scarichi contro colui che ha osato ribaltare le consolidate gerarchie accademiche sfidando la potente corporazione

---

<sup>117</sup> Come si legge nella prima *Invettiva* del Facio (*Invective*, I 91, 25-27) e come riporta lo stesso Valla: «Quo magis stultum est quod ais: "Ab iis qui legibus operam dabant discerptus fuisses, nisi te ex templo quodam elapsum et mori velle clamitantem Antonius Panormita, eius intercursum, ex illorum manibus eripuisset"» (VALLE *Antidotum in Facium*, IV 13, 28-29, p. 393).

<sup>118</sup> FRANCESCO OCA, *Lettera ad Andrea Carpano (Epistolae, II 12)*, edita in SPERONI, *Lorenzo Valla a Pavia: il libellus contro Bartolo*, p. 467, rr. 3-10.

dei legisti con un attacco diretto a screditarla, attraverso la smitizzazione e la messa alla berlina del suo indiscusso modello. L'Umanista evita l'onta della carcerazione e sfugge in qualche modo al pericolo concreto di ritorsioni violente, certo anche per l'intercessione degli 'artisti' a sua difesa, ma il prezzo che paga è alto: l'allontanamento dall'insegnamento e da Pavia, ormai additato come nemico dai giuristi e bersaglio designato del loro orgoglio ferito. La narrazione dei fatti offertaci da Valla, abile nel ricorrere all'ironia a carico del Panormita, *miles gloriosus* pronto ad atteggiarsi a suo salvatore,<sup>119</sup> non nega in realtà nessuno dei fatti riportati dal Facio (e circostanziati dall'Oca), fornendo una lettura dell'accaduto che dimostra quanto egli non abbia veramente compreso la portata dello scontro ed il suo significato di simbolico atto di nascita della più che secolare contrapposizione – marcata ed insanabile specialmente in Italia – tra gli umanisti e la cultura giuridica ufficiale, ferma nella difesa sempre più aprioristica e sempre meno motivata di un sapere tecnico attardato su presupposti gnoseologici ormai superati:

An non illa certatio fuit rectori iuristudentium cum rectore philosophantium, quod egre ferret illum cum omni caterva philosophorum complectentem me, quasi posthac suarum partium futurum quod contra diversam factionem scripsissem, et ipsis insultantem? Nam tu quid ibi facere poteras, nisi dolere tanti me fieri, ut qui hostem philosophorum me appellarant, ii, iam nulla de me accepta satisfactione, quod ad se transissem triumpharent, alteri sic egre ferrent? Nebulo, sedata illa rixa, quid amplius secutum est nisi alterius partis tacita indignatio, alterius aperta letitia?<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup> «Antoni miles gloriose, qui tam impudenter te iactas assidue, ego hoc feci? Ego illud dixi? An non mihi et Catoni tunc inimicus eras et ad nostrum usque discessum fuisti? Quod si istud verum esset, redissemus in gratiam. An tu maioris quam ego auctoritatis, immo ullius?»: VALLE *Antidotum in Facium*, IV 13, 30-31, p. 393. A favore della versione del Valla sta il suo rilievo che i rapporti con Beccadelli non erano dei migliori (si erano deteriorati già nell'estate del 1432: cfr. REGOLIOSI, *Introduzione* a VALLE *Antidotum in Facium*, p. XXI).

<sup>120</sup> VALLE *Antidotum in Facium*, IV 13, 31, p. 393.

Accanto al desiderio di non apparire sconfitto e disonorevolmente in fuga davanti alla prepotenza dei giuristi, traspare dunque da queste parole, paradossalmente, una insufficiente percezione della posta in gioco e dei potenziali sviluppi della contesa; Valla, che pure ha dato fuoco alle polveri della polemica ed ha soffiato ingenuamente sul fuoco, non riesce a guardare alla vicenda ponendosi per un attimo dalla parte degli avversari e si preclude in tal modo una visione più ampia e nitida delle implicazioni connesse al suo affondo polemico.

Così come aveva sottostimato la fermezza della reazione dei bartolisti, analogamente egli riduce tutto, *a posteriori*, ad una *certatio* tra i rettori delle due *universitates* coinvolte, una esibizione di muscoli non diversa da quelle registrate in tante altre occasioni, nella perenne schermaglia volta a conquistare prestigio ed a strappare ai concorrenti quote di potere entro lo *Studium* (tanto che a Valla si attribuisce subito, strumentalmente, la casacca di *philosophus*, dopo che egli era stato invece ritenuto un avversario anche dai cultori di filosofia, ancora schierati su posizioni scolastiche): insomma, una *rixa*, una scaramuccia chiusa con la sconfitta dei giuristi, costretti a rimuginare in silenzio sull'offesa ed a covare impotenti una «tacita indignatio», esacerbata dalla manifesta gioia dei vincitori. Solo un episodio iscritto nella «contesa delle arti», dunque, risolto brillantemente per merito della scienza e dell'amore di verità del Nostro, dove le accuse e le minacce dei seguaci di Bartolo non sono state sufficienti ad impedirgli di proclamare al mondo la reale inconsistenza culturale del loro campione e modello.

Fermo sulle sue posizioni, Valla non può che ribadire la elementare dinamica della sua inevitabile reazione alla provocazione altrui, in base alla quale si tacciava Cicerone di verbosità e di mera abilità retorica e gli si anteponeva Bartolo: logica conseguenza la dimostrazione della patente inferiorità del Commentatore trecentesco rispetto ai giuristi romani (a loro volta comunque non degni di stare al pari dell'Arpinate); affermazioni di cristallina evidenza, ricavate dalla lettura attenta delle fonti giustiniane, non traviata dalle bardature logiche scolastiche né dai fraintendimenti gravi e macroscopici di cui si sono macchiati anche i più reputa-

ti tra i Medievali.<sup>121</sup> Nel ricordo di Valla, quindi, una vicenda lineare scaturita dalla difesa doverosa del vero, terminata con la riduzione al silenzio degli incauti contraddittori e con il plauso di intellettuali rinomati<sup>122</sup> quali Guarino Veronese, il quale avrebbe risposto da Ferrara all'invio del libello con parole di apprezzamento e di lode.<sup>123</sup> Al posto di una palinodia e di un contrito *mea culpa*, il Nostro conferma la bontà del suo atteggiamento e rivendica il merito di essersi opposto vittoriosamente alle millanterie dei giuristi: «Et tu sperabas me damnatum iri quod Bartolum impugnassem. En plura addidi mea sponte eius generis crimina: hec apud recta iudicia laudem merentur, non vituperationem».<sup>124</sup>

### 7. *Figure dell'umanesimo lombardo: Maffeo Vegio*

L'atteggiamento del Valla si comprende meglio ponendo mente alla vivace atmosfera di rinnovamento culturale regnante a Pavia in quel torno di anni ed alla cerchia di letterati ed eruditi di apprezza-

---

<sup>121</sup> «Quid enim criminis est siquid tale dicam nec Bartolum, nec Accursium ceterosque iurisperitos intelligere vel verbum aliquod, utputa 'quodlibet', quod ipsi accipiunt pro 'unquodque', cum sit 'unquodvis', ut in loco *Institutionum* de hereditibus instituendis: 'Si plures conditiones institutioni ascripte sunt, si quidem coniunctim fuerint, utputa si illud et illud fuerit factum, omnibus parendum est, si vero separatim, veluti si illud aut illud factum erit, cuilibet optemperare satis est': VALLE *Antidotum in Facium*, IV 13, 26, pp. 392-93.

<sup>122</sup> In tale ottica si spiega, a mio avviso, l'intenzione di dedicare il libello a Catone Sacco, «amicissimum ac facundissimum iurisconsultum», giurista influente a Pavia ed insieme letterato e raffinato cultore delle *humanae litterae*, così come riportato nell'*Antidotum* (VALLE *Antidotum in Facium*, IV 13, 24, pp. 392). Il cambiamento di dedica nell'edizione a stampa, spiegato dagli storici con varie motivazioni, si dovè probabilmente al fatto di aver sperimentato la incapacità (o la mancanza di volontà) del Sacco di difendere Valla dall'ira dei legisti; Decembrio, nella sua qualità di segretario ducale, poteva dal suo canto garantire protezione ed una onorevole ritirata a Milano.

<sup>123</sup> «Quem libellum cum Ferrariam ad Guarinum misissem, ille mihi verbis quorum superius memini rescripsit: 'Laurenti laurea et Valla vallari corona ormandus es' et versu virgiliano "manibus meis Mezentius hic est" [*Aen.* XI 16]»: VALLE *Antidotum in Facium*, IV 13, 25, p. 392.

<sup>124</sup> VALLE *Antidotum in Facium*, IV 13, 28, p. 393.

bile livello attivi tra lo *Studium* ticinese e la corte e la cancelleria ducale a Milano;<sup>125</sup> egli si sente dunque circondato da un buon numero di intellettuali subito professatisi suoi sinceri amici ed estimatori, che vanno lavorando in piena sintonia d'intenti e con metodo aggiornato ad un complessivo disegno di rifondazione delle diverse scienze sulla base dei dettami umanistici. Maffeo Vegio, Catone Sacco, Pier Candido Decembrio, Antonio da Rho, lo stesso Panormita ed altri ancora, pur senza dar vita ad una vera e propria scuola,<sup>126</sup> intessono un fitto e proficuo dialogo umano e culturale nel quale le tesi propugnate da Valla appaiono sostanzialmente condivise da ciascuno; in particolare, per quello che ci riguarda più da vicino, a tale indirizzo aderiscono con convinzione anche autori appartenenti professionalmente al ceto dei giuristi, suggerendo verosimilmente al Nostro l'immagine (non rispondente al vero, come dimostreranno i fatti) di una comunità di cultori del diritto sufficientemente aperta al nuovo, disponibile a mettersi in discussione ed a riconoscere la superiorità del modello retorico-letterario umanistico su quello legale di matrice scolastica.

Tra le figure di spicco di tale *milieu* possiamo annoverare anzitutto Catone Sacco, reputato professore di diritto nello *Studium*

---

<sup>125</sup> L'importanza degli anni pavesi, nei quali si configura già in buona parte il pensiero valliano e si avviano alcune delle sue opere più significative (il Nostro non solo stende la prima edizione del *De voluptate*, ma inizia a lavorare alle *Elegantiae* ed elabora i principi essenziali delle *Dialecticae disputationes* e le prime linee delle *Adnotationes*) è ben sottolineata da VASOLI, *La dialettica e la retorica dell'Umanesimo*, pp. 37-46. Su tale periodo cfr. anche R. FUBINI, *Indagine sul «De voluptate» di Lorenzo Valla. Il soggiorno a Pavia e le circostanze della composizione*, «Medioevo e Rinascimento», 1 (1987), pp. 189-239, ora in ID., *Umanesimo e secolarizzazione da Petrarca a Valla*, pp. 339-94: 339-43.

<sup>126</sup> Ben note sono anzi le inimicizie personali e le polemiche astiose a più riprese sorte tra costoro, ruotanti in buona parte intorno alla controversa personalità del Beccadelli, alle quali Valla non aveva potuto rimanere del tutto estraneo: raffreddatisi già nell'estate del 1432 i rapporti col Panormita, si erano stretti per converso quelli con il partito avverso guidato dal Decembrio, segretario ducale ostile al nuovo 'poeta aulico'. Ai fini del discorso qui condotto, tuttavia, tali vicende non paiono davvero rilevanti: questi personaggi sono comunque schierati contro la cultura tradizionale ed a favore di un rinnovamento al quale concorrono tutti senza riserve, sia pure a vario titolo e con esiti diversi.



pavese<sup>127</sup> ma anche letterato ed intellettuale di spessore, assai critico nei confronti della cultura tradizionale ed aperto alle novità umanistiche,<sup>128</sup> verso il quale Valla dimostra grande stima e rispetto, tessendone le lodi nell'*Epistola*, in contrapposizione a Bartolo, per la versatile cultura e l'eloquenza con la quale illumina la scienza giuridica.<sup>129</sup> In tal senso appare significativa anche la figura del giurista e letterato lodigiano Maffeo Vegio,<sup>130</sup> che stringe in questo periodo saldi e durevoli vincoli di amicizia con Valla; ricordato e studiato oggi soprattutto per la sua attività di letterato e poeta,<sup>131</sup> Vegio termina in quasi perfetta sincronia<sup>132</sup> con la stesura del *pamphlet* dell'amico che desta tanto scalpore e sdegno nella città sul Ticino il suo trattato *De verborum significatione*,<sup>133</sup> un'ope-

<sup>127</sup> Cfr. A. SOTTILI, *Università e cultura a Pavia in età visconteo-sforzesca*, in *Storia di Pavia*. III.2, *Dal libero Comune alla fine del principato indipendente (1024-1535)*, Milano, Banca del Monte di Lombardia, 1990, pp. 359-451.

<sup>128</sup> Su questo autore cfr. ora P. ROSSO, *Catone Sacco. Problemi biografici. La tradizione delle opere*, «Rivista di storia del diritto italiano», 73 (2000), pp. 237-338 (sulla carriera accademica: pp. 249-72; per l'elenco delle opere, giuridiche e non: pp. 302-14); ID., *Catone Sacco e l'Umanesimo lombardo. Notizie e documenti*, «Bollettino della Società Pavese di Storia Patria», n. s., 52 (2000), pp. 31-90 (documenti a pp. 77-90). Disponiamo ora anche della edizione del suo trattato politico *Semideus*: P. ROSSO, *Il Semideus di Catone Sacco*, Milano, Giuffrè, 2001.

<sup>129</sup> VALLA, *Epistola contra Bartolum*, II 4 e 6, pp. 1537-38.

<sup>130</sup> Mancano studi recenti complessivi su questo autore; cfr. comunque M. MINOIA, *La vita di Maffeo Vegio umanista lodigiano*, Lodi, Quirico e Camagni, 1896; L. RAFFAELE, *Maffeo Vegio. Elenco delle opere, scritti inediti*, Bologna, Zanichelli, 1909 (pp. 1-81 per i dati biografici).

<sup>131</sup> Intellettuale di vari interessi e scrittore versatile, fu autore di versi epici, tra i quali una continuazione dell'*Eneide* (un *Supplementum* a mo' di XIII libro), di epigrammi, ma anche, dopo il suo trasferimento a Roma e l'ingresso nella Curia pontificia, dove divenne infine datario, di opere agiografiche tra le quali si segnalano una vita di sant'Antonio da Padova ed una di san Bernardino da Siena, nonché di un importante trattato in sei libri *De liberorum educatione*.

<sup>132</sup> L'epistola dedicatoria premessa al trattato, indirizzata a Bartolomeo Capra, arcivescovo di Milano in quel momento a Basilea per presenziare ai lavori del Concilio, è datata 15 marzo 1433.

<sup>133</sup> Sostanzialmente trascurata dalla storiografia storico-giuridica, l'opera non ebbe tra i contemporanei, entro il pubblico dei giuristi, grande risonanza, come prova il fatto che risulta sia stata data alle stampe soltanto una volta, con una (peraltro piuttosto rara) edizione incunabola vicentina del 1477. Si veda però ora estesamente M. SPERONI, *Il primo vocabolario giuridico umanistico: il De verborum significatione di*

ra che si propone come complementare alle tesi valliane espresse nell'*Epistola contra Bartolum* e poi nel proemio del III libro delle *Elegantiae* ed in totale sintonia con esse. Si tratta infatti di un ampio dizionario di termini tratti dal *Digesto*,<sup>134</sup> ordinati alfabeticamente, per ciascuno dei quali l'autore propone una delucidazione del significato giuridico mediante la riproposizione di *excerpta* dalla compilazione giustiniana, all'occorrenza manipolati nella forma al fine di una maggiore chiarezza espositiva; la relativa originalità dell'operazione consiste nell'approntamento di un lessico specializzato di chiara impronta umanistica, al quale possono essere accostate altre opere coeve<sup>135</sup> e che trova eco precisa anche nel *Vocabularium legale* di una figura di rilievo nella storia del cultismo giuridico quale Aulo Giano Parrasio, a sua volta maestro di filologia dell'Alciato. L'attitudine alla filologia da parte del Vegio non doveva essere molto spiccata, poiché egli non sottopone a verifica critica le fonti tramandate nelle *Pandette* né tenta di adoperarsi per una ricostruzione dei passi estrapolati che tenga conto delle interpolazioni – di cui pure è perfettamente consapevole – intervenute ad opera di Triboniano, che ha alterato ove necessario i testi genuini: in ciò la distanza rispetto a Valla risulta netta, posto che l'Umanista romano nel VI libro delle *Elegantiae* cerca di attrezzarsi per una analisi filologicamente avveduta dei frammenti degli antichi giureconsulti, senza palesare alcuna forma di reverente soggezione verso quegli autori pur da lui così apprezzati.

Ciononostante, Vegio condivide la stessa preoccupazione valliana di non perpetuare lo studio dei *Libri legales* secondo i vecchi canoni dell'*interpretatio* giuridica, votata a scopi eminentemente pratici per giungere all'impiego concreto delle norme contenute nei testi classici, rilette in chiave attualizzante, ed in ogni caso ineffica-

---

Maffeo Vegio, «Studi Senesi», 88 (1976), pp. 7-43 (con i dati sulla diffusione manoscritta e a stampa del trattato nella Appendice I, pp. 26-32); cfr. anche MAFFEI, *Gli inizi dell'umanesimo giuridico*, pp. 41-42 e 64-65.

<sup>134</sup> Ben 850 lemmi, secondo Speroni, che ne riporta l'elenco nella Appendice II (SPERONI, *Il primo vocabolario giuridico umanistico*, pp. 32-43).

<sup>135</sup> Sono state indicate in tal senso opere quali il *De proprietate verborum latinorum*, II libro del *Grammaticon* del Decembrio, e il *De verborum latinorum interpretatione* di Andrea Biglia, entrambi attivi in quegli anni in area lombarda.

ce per la completa carenza di quegli strumenti filologici e storici di approccio al testo che solo una compiuta formazione di marca umanistica può fornire; la riprova si trae dal fatto che, a dispetto del nome, il lessico non consiste nel commento all'omonimo titolo *De verborum significatione* del *Digesto* (D.50,16), secondo una tradizione cara ai giuristi e che vedrà il suo massimo successo tra Quattro e Cinquecento, giungendo fino ad Andrea Alciato, che ne farà un importante veicolo per la diffusione del cultismo in chiave antibartolista. Un tentativo consapevole, dunque, di innovare nel segno di una maggiore autonomia formale rispetto alle venerate fonti giustiniane, anche se – secondo un paradosso apparente che non può sorprenderci – l'abbandono delle modalità di studio proprie della didattica invalsa sin dai tempi d'Irnerio nella facoltà giuridica, pedissequamente rivolta alla lettura e spiegazione di un testo autoritativo, sul presupposto della sua effettiva vigenza, mira al recupero della piena ed effettiva intelligenza del contenuto di quei frammenti, mentre la  *fictio*  dei giuristi, attribuendo loro intatta e perdurante forza di legge, pone all'opposto e necessariamente le fonti contenute nel *Digesto* in balia di una interpretazione liberamente evolutiva e disinvoltamente ignara di ogni cautela filologica e storicizzante.

Per comprendere le intenzioni dell'autore, rilevanti in sé al di là dell'effettivo valore del lessico, pressoché ignorato dai giuristi per la sua inadeguatezza a rispondere alle esigenze dei pratici,<sup>136</sup> l'attenzione degli storici si è appuntata sulla lettera di dedica,<sup>137</sup> densa di enunciati programmatici sul nuovo corso avviato con queste

---

<sup>136</sup> Ovvero criticato per i suoi limiti; si veda la valutazione severa ma in fondo equanime di Catelliano Cotta, cimentatosi anch'egli in una raccolta in ordine alfabetico di passi estrapolati dalle fonti (stavolta non solo civilistiche ma anche canonistiche), i *Memorialia ex iure divino et humano excerpta per ordinem litterarum*, editi nel 1511 (cfr. su ciò ancora SPERONI, *Il primo vocabolario giuridico umanistico*, p. 24).

<sup>137</sup> Traiamo il testo del Vegio dalla *Historia literario-typographica Mediolanensis* del Sassi (che lo ha trascritto da un manoscritto recante una lezione affidabile, assai vicina a quella della copia di dedica al Capra, secondo SPERONI, *Il primo vocabolario giuridico umanistico*, pp. 31-32), premessa alla *Bibliotheca* dell'Argelati: PHILIPPI ARGELATI BONONIENSIS *Bibliotheca scriptorum Mediolanensium, seu Acta, et elogia virorum omnigena eruditione illustrium, qui in metropoli Insubriae, oppidisque circumjacentibus orti*

prime prove di valorizzazione del patrimonio linguistico conservato dalle *Pandette* e consegnato alle cure ed allo studio degli umanisti. La scintilla dell'interesse per il latino giuridico è scaturita infatti, per Vegio come per Valla, dalla straordinaria qualità di quella lingua, frutto di un inesausto lavoro di cesello alla strenua ricerca della maggiore proprietà di significato possibile nell'impiego dei vari termini; per questo l'autore, costretto dai genitori ad intraprendere gli studi giuridici ai quali non si sentiva portato e ad abbandonare i prevalenti interessi per la letteratura e la prediletta poesia,<sup>138</sup> scopre in tale dimensione motivo d'appassionarsi alla lingua del diritto, nutrita di erudizione, di *elegantia*, di chiarezza, al contrario dello stile prolisso ed involuto che rende illeggibili trattati e commentari dei Medievali ed oscura la forma perfetta assunta dallo *ius civile*:

Ita factum est, ut qui antea auditu etiam leges abhorrerem, coeperim miro admodum amore inflammari, degustata sapientissimorum legislatorum eruditione et elegantia. Inter poëtandum igitur transferebam me saepe numero ad lectionem Digestorum, quod et nunc facio curiosissime: non quo tamen verbosis tractatibus et commentariis animum intenderim, quibus totum passim jus civile obscuratum, confusumque est: sed quia plectus summa vi dicendi, summo verborum ornatu et splendore, sententiarumque majestate, plurimarum etiam, maximarumque rerum traditione, persuasi mihi nihil tersius, nihil praeclarior, et sempiterna laude dignius inveniri posse. Verum enim vero, ut propius rem adtingam, cuius gratia huc accessi: fuit mihi, inter

---

*sunt*, additis literariis monumentis post eorumdem obitum relictis, aut ab aliis memoriae traditis: praemittitur clarissimi viri JOSEPHI ANTONII SAXII [...] *Historia literario-typographica Mediolanensis ab anno MCDLXV ad annum MD* [...], Mediolani, in aedibus Palatinis, 1745, coll. CCCCVI-CCCCVIII.

<sup>138</sup> «[...] fuisse mihi semper praecipuum in lectitandis poëtis studium, amoremque vehementissimum; sed iussu parentum meorum, quibus refragari neque fas, neque pium erat, avocatus fui a suavissimis primae aetatis meae institutis, ad novam jurisconsultorum facultatem, et sapientiam. Cui quum operam dederim, licet contra propositi mei rationem: operae pretium tamen duxi perscribere, si quid ingenuum et elegans ex ipsa, ut ita dicam, legum venatione nactus sim»: PHILIPPI ARGELATI BONONIENSIS *Bibliotheca scriptorum Mediolanensium*, col. CCCCVI.

cetera, perbelle omnia a jureconsultis scripta, summo studio et voluptate pene incredibili lectitare, et admirari significationes verborum, quae tanta cum ratione, et ubertate sparsim in Digestis expositae legi possunt, ut nescio quis Nonius, quis Festus, aut Varro vel eruditior, vel elegantior evasisse videatur.<sup>139</sup>

I giureconsulti classici sono dunque considerati alla stregua di grammatici ed eruditi, paragonati per dottrina a Nonio, Festo, Varro ed elevati in un empireo che appare in verità loro estraneo, in piena consonanza peraltro con la prospettiva adottata dallo stesso Valla nelle *Elegantie*; si tratta di un evidente e marchiano travisamento della realtà storica, tanto eccessivo nella sua unilateralità da indurre a ritenerlo frutto di una voluta provocazione per infrangere le riposate certezze dei giuristi. Il ribaltamento della consolidata *communis opinio* non potrebbe sortire effetto più bizzarro e straniante: la concretezza di soluzioni approntate sulla base di una acuta percezione degli interessi in gioco da parte di intellettuali depositari di un sapere specializzato ed elitario, mediante una sapiente applicazione al caso di specie di argomentazioni retoriche e strumenti logici mutuati in buona parte dalla filosofia greca si eclissa, sostituita con la raffigurazione di personaggi che hanno perso quasi del tutto la loro connotazione distintiva di esperti di diritto per essere promossi a quella ben più generica di conoscitori *tout court* della lingua e tramite quella delle molteplici realtà che essa può esprimere. Probabilmente nessun giurista contemporaneo si sarebbe riconosciuto in tale ritratto né avrebbe gradito tale metamorfosi, ma tanto basta a Vegio per dichiararsi entusiasta del diritto romano e tesserne l'elogio:

[...] tam vehemens et scita jureconsultorum et dicendi, et docendi ratio, tam integrum et pene divinum est iudicium; ut in hoc suo scribendi genere neminem eorum existimem, qui eloquentia gloriam adepti sunt parem ipsis, ne dicam superiorem fuisse.<sup>140</sup>

---

<sup>139</sup> PHILIPPI ARGELATI BONONIENSIS *Bibliotheca scriptorum Mediolanensium*, col. CCCCVI.

<sup>140</sup> PHILIPPI ARGELATI BONONIENSIS *Bibliotheca scriptorum Mediolanensium*, col. CCCCVI.

Di qui l'idea di selezionare termini di particolare interesse e di porli in evidenza entro un diverso ordine espositivo, che trascura i vincoli sistematici pur presenti nel *Digesto*, che rimandano ai diversi istituti giuridici, per privilegiare quella *eruditio* ed *elegantia* che paiono catalizzare l'attenzione del Vegio; la scelta dei vocaboli è l'unica operazione che tocca quindi all'esegeta moderno, posto che viene meno l'esigenza di comprendere per applicare quelle proposizioni che per Giustiniano esprimevano pur sempre delle norme, cioè delle prescrizioni dettate in vista di un comportamento da imporre o da vietare ma che ora sono trasfigurate in puri contenitori semantici.<sup>141</sup> Su queste basi si spiega l'attacco sferato contro Triboniano, parallelo all'anatema scagliato da Valla contro Giustiniano nel libello antibartoliano: l'intento di rendere tutto il diritto chiaro, comprensibile, immune da contraddizioni e di evitare il proliferare di commenti ed interpretazioni era lodevole, ma il *quaestor sacri palatii* non comprese che con il suo intervento non avrebbe raggiunto nessuno di tali obiettivi ed avrebbe invece inferto un colpo durissimo alla lingua latina:

Sane non possum non dolere, et vehementer non excitari, pulcherrimam illam, et admirabilem tot librorum suppellectilem, quot a sanctissimis legum conditoribus scripti erant, deperisse manu Tribuniani [...] Credidisti Tribuniane? ut ex omnibus conlegis tuis unum te adpellem: credidisti ne et tibi, et posteritati consulere? dum obruisti tot inlustrium scriptorum congestos labores, tot opera caelitus demissa, tantam denique, quam, quanti nunc emeremus, elegantiam? Existimabas, ut opinor, plurimum conducere utilitati studentium, si quod antea multitudine tractatum tardius efficerent, coangustatis postea libris citius adsequi possent; sed non animadvertebas, quod dum lucem tenebris adtulisse putas, luci tenebras induxisti. Persuadebas enim tibi, hoc facto tuo reddere jus totum planum, dilucidum, et ab

---

<sup>141</sup> «Plane rem utilissimam, et admodum necessariam omnibus futuram esse credidi conligere in unum singula, et conficere libellum excerptum *de Verborum significatione*; in quo licet plus laboris, quam gloriae comparaturus essem, quia nihil meum, praeter elaborationem, et diligentiam»: PHILIPPI ARGELATI BONONIENSIS *Bibliotheca scriptorum Mediolanensium*, col. CCCCVI.

omni contrarietate absolutum prorsus; exigere insuper, et in omnem aetatem delere vilissimos commentariorum anfractus, et ambages; sed longe secus, ac persuadebas tibi, cessit. Quis namque nesciat infinitas, et nonnunquam ineptas, vanasque interpretationes, adversasque sententias? quibus nulla fere lex exempta est. Quis praeterea non intelligat? quot causidicorum capita, tot pene volumina, et commentarios, quibus vehendis non subficeret quicquid iumentorum est. [...] Pergam igitur ad id, quod institui, ad Tribonianum scilicet, cuius opera tantum damni, tantum infelicitatis adcepimus, quantum nescio ne unquam linguae Latinae contigerit.<sup>142</sup>

L'argomento è piano ed esprime la vera preoccupazione di Ve-  
gio, che piange i guasti prodotti a carico della *proprietas verborum* e  
quindi a danno del latino, impedendo di conoscere il preciso signifi-  
cato delle parole. Il diritto in questo contesto non assume vero rilie-  
vo, se non per il fatto che sono appunto i giuristi ad aver coltivato si-  
mile meritoria attenzione per il linguaggio e le sue potenzialità, ma  
tutto ciò non induce l'autore a cercare di spiegare le ragioni di tale  
attitudine. L'esempio prodotto per rendere evidente la fondatezza  
delle accuse a Triboniano, relativo al significato del lemma *vestibu-  
lum*,<sup>143</sup> conferma come in questa visione le opere dei giureconsulti  
possiedano una valenza precettiva che non riguarda propriamente i  
contenuti normativi di volta in volta oggetto di analisi bensì si esten-  
de (o si esaurisce) su un più generico piano semantico. La condanna  
del deleterio intervento riordinatore che ha amputato arbitrariamen-

---

<sup>142</sup> PHILIPPI ARGELATI BONONIENSIS *Bibliotheca scriptorum Mediolanensium*, coll. CCCCVI-CCCVII.

<sup>143</sup> La testimonianza di Aulo Gellio, che cita Cecilio Gallo, ci fa intravedere il tesoro perduto, contenuto appunto nelle opere dei giuristi: «Cognosceremus facile innumerabilium verborum rationem, quorum nulla apud leges nunc mentio habetur, ut exempli gratia referamus 'Vestibulum', cuius significatio nullibi est in Digestis; eius autem mentionem facit A. Gellius in libro Noctium suarum, quod expositum esse refert a Caecilio Gallo in libro II, quem de significatione verborum, ad jus civile pertinentium, scriptum reliquit, ut sit 'vestibulum', non in ipsis aedibus, neque pars aedium, sed locus ante januam domus vacuus, sive area, quae a via domum dividit; ipsa enim janua procul a via fiebat area intersita, quae vacaret» (PHILIPPI ARGELATI BONONIENSIS *Bibliotheca scriptorum Mediolanensium*, col. CCCCVIII).

te la ricchissima produzione giuridica classica risiede dunque *in re ipsa*, nell'irrimediabile depauperamento delle conoscenze linguistiche che ha causato: «Mille itaque huiuscemodi a jureconsultis eleganter diffinita, nobis nunc plana et aperta essent, quae Tribuniaco postea facto intercepta, demersaque penitus interierunt».<sup>144</sup> In subordine, un'ulteriore conseguenza negativa, direttamente prodotta da quella insufficiente padronanza del latino discesa dalla perdita di tante opere giuridiche, può individuarsi nel fiorire dei commenti degli autori medievali, resi d'altronde necessari dall'oscurità del testo del *Digesto*, frutto di un'opera tanto presuntuosa quanto maldestra di estrapolazione d'innunerevoli frammenti dalla letteratura tecnica classica e della successiva loro ricucitura a formare un tessuto pieno di toppe, strappi, precari rammendi e sfilacciature. Con tali presupposti si può facilmente spiegare l'emersione di una nuova leva di interpreti, volenterosi ma sprovvisti dei mezzi per condurre a buon fine l'opera e, in conclusione, capaci soltanto di aggravare le condizioni del latino, sommando nuovi difetti alle vecchie carenze:

Quamquam non possum sine dolore magno dicere, eo deventum esse, ut plus fidei adhibeatur Cino, vel Bartolo, quam Scaevole, aut Papiniano, aut cuivis jureconsultorum. Quod non aliunde evenisse arbitror, quam Tribuniani causa, a quo absumptis jureconsultorum libris, necesse fuit oriri tot indifficiles, quot in jure sunt contrarietates; ac proinde posteros interpretes, Bartolum, et alios tanquam Apollinis oracula observamus. Qui enim fieri potuit, ut desectis, detruncatisque a Tribuniano legibus, permutatis item, et nonnunquam additis, emendatisque, ut ipse profiteretur, non opus esset summa quadam, et diligenti earum interpretatione, quibus e prato veluti in silvam redactis, emersit tanta vis contrariorum, et difficultas, quae nemo certe nisi Oedippus solvat; unde nec ab re se expurgare possint commentariorum auctores, si quas Tribunianus leges confuderat, ipsi, quoad potuerint, exponere, et dilucidare conati sunt.<sup>145</sup>

<sup>144</sup> PHILIPPI ARGELATI BONONIENSIS *Bibliotheca scriptorum Mediolanensium*, col. CCCCVIII.

<sup>145</sup> PHILIPPI ARGELATI BONONIENSIS *Bibliotheca scriptorum Mediolanensium*, col. CCCCVIII.



Una diagnosi della situazione meno approfondita di quella fornita da Valla, anche se forse più consapevole sul piano tecnico circa le operazioni compiute da Triboniano sui testi, e comunque incontestabilmente vicina ad essa per sensibilità e coordinate culturali di riferimento, a conferma dell'eco che le teorie valliane avevano suscitato nell'ambiente umanistico lombardo. Non stupisce che l'opera di Maffeo Vegio abbia riscosso apprezzamenti tra i letterati, come testimonia ad esempio l'epistolario di Guarino Veronese, prodigo di elogi per il corrispondente lombardo, ed ancor meno che abbia lasciato freddi e perplessi i giuristi. Il suo valore di testimonianza delle tendenze presenti tra Pavia e Milano in quel periodo resta comunque evidente, così come pare opportuno sottolinearne il trasparente significato di appoggio all'amico, da pochi giorni cacciato dallo *Studium* ticinese per aver sostenuto tesi in gran parte simili, pur se espresse con violenza e carica eversiva enormemente più grandi.

La differenza, oltre che nella profondità di pensiero, sta naturalmente nel tono usato dai due autori; in Valla l'urgenza di affermare le proprie idee e di ridurre al silenzio gli avversari sfocia nel ricorso all'invettiva o comunque ad attacchi diretti molto pesanti e dunque nell'incattivirsi della polemica, che assume i toni duri del muro contro muro. Solo nel secolo successivo, conquistati alla causa delle *humaniores litterae* anche non pochi giuristi, convertitisi al cultismo e convinti della necessità di rifondare la giurisprudenza, incontreremo autori che prenderanno sul serio le osservazioni valliane e si preoccuperanno di rispondere nel merito ai rilievi mossi allo *ius commune*.<sup>146</sup> Questo atteggiamento, in fondo pregiudiziale per la sua stessa causa, gli sarà garbatamente rimproverato proprio dal Vegio in due note epistole, nelle quali egli esorta l'amico a moderare le sue intemperanze verbali e a non partire lancia in re-

---

<sup>146</sup> Appare interessante notare, a questo proposito, che tali autori, a cominciare da Andrea Alciato ed Ulrich Zasius, pur aderendo all'umanesimo giuridico ed anzi potendosi considerare gli iniziatori, terranno una posizione articolata, accettando per un verso l'invito ad irrobustire la propria preparazione con lo studio della filologia e della storia antica, ma al contempo rigettando sostanzialmente le critiche mosse nel VI libro delle *Elegantiae* al lessico tecnico del *Digesto*.

sta ad ogni occasione contro l'intero *establishment* culturale, usando piuttosto la cautela e ricorrendo all'arte della diplomazia. Si veda la lettera di Vegio a Valla dell'agosto 1434 ca.,<sup>147</sup> nella quale riferendosi all'avvio della stesura della *Dialectica* lo scongiura, facendo tesoro delle non lontane esperienze pavesi, di soprassedere dall'intraprendere un percorso sicuramente foriero di accessi contrasti con i rappresentanti della cultura ufficiale e quindi di ricadute negative, eccitando a suo danno odii ed aspre contese da parte di uno stuolo di avversari, pronti a levarsi per far tacere la voce di chi ai loro occhi vesta i panni dell'iconoclasta:

Scis, mi Valla, quas olim inimicitias, quae odia tibi excitasti – piget meminisse –: satis me etiam tacentem intelligis, ego probe scio, cui decies milies ob id silendum fuit dum commendationes tuas aggrederer. Vellem ut praeteritorum recordatio tandem te cautiorem redderet disceresque aucupari aliquando hominum benivolentiam: qua quid est quod viro, praesertim litterato, vel maius vel optabilius contingere possit?<sup>148</sup>

La sua attività rinnovatrice, al servizio di una intransigente ricerca della verità e nemica di ogni malinteso senso di venerazione verso la tradizione («intellexi [...] grandem te aggressum provinciam: scribis novam dialecticam longeque abhorrentem ab omni maiorum opinione»),<sup>149</sup> potrebbe sortire maggiori effetti se venisse svolta con toni più pacati e meno 'gridati', evitando di scontrarsi frontalmente con la forza formidabile degli inveterati luoghi comuni e delle pretese verità tralatizamente affermate da tutti e come tali riverite; tanto più che il precedente della polemica con-

---

<sup>147</sup> Si tratta dell'epistola 3a, secondo la numerazione adottata dagli editori delle lettere valliane (cfr. LAURENTII VALLE *Epistole*, ediderunt O. BESOMI – M. REGOLIOSI, Padova, Antenore, 1984), leggibile con una puntuale introduzione in O. BESOMI – M. REGOLIOSI, «LAURENTII VALLE *Epistole*». *Addendum*. I 2, *Una lettera inedita del Vegio al Valla*, in *Lorenzo Valla e l'Umanesimo italiano*, pp. 83-88 (il testo si legge alle pp. 87-88).

<sup>148</sup> VALLE *Epistole*. *Addendum*, p. 87.

<sup>149</sup> VALLE *Epistole*. *Addendum*, p. 87.

tro i giuristi è ancora recente e dovrebbe aver insegnato a Valla la virtù della prudenza, anche perché gli avversari che potrebbero levarsi contro di lui sono ben più temibili della pur potente corporazione degli uomini di legge, in fondo paga di difendere gli interessi di ceto e non interessata a proseguire ad oltranza la disputa, profilandosi piuttosto la ben più pericolosa reazione dei filosofi e dei teologi, gelosi difensori dell'ortodossia, identificata a priori con il rispetto della scolastica di matrice aristotelica:

Non habebis hoc loco adversarios ut olim causidicos homines, quibus praeter praetium nihil dulce est, sed omnium bonarum rerum magistros et mundi vertices philosophos – pene appellaverim deos –. Rogo, Laurenti carissime [...]: consule huic facto tuo dum dubium adhuc est et recens, compesce hoc nimium acumen tuum, tuam hanc, ut ita dixerim, ingenii violentiam, sine te exorem, sine te mitigem et in humaniorem vertam sententiam; cognosce quantum a diis tibi tributum est, quantum gloriae comparare possis, si teipsum moderari et animis hominum accommodare velis.<sup>150</sup>

Non meno significativa l'altra lettera di Vegio, della fine del 1442 – inizio 1443,<sup>151</sup> nella quale l'umanista lodigiano, da buon amico di vecchia data, cerca di indurre Valla a porre fine alla polemica condotta contro Antonio da Rho, con cui pure era stato in buoni rapporti negli anni pavesi. Conoscendo l'ammirazione e l'amicizia portate al Valla da costui, Vegio esclude che abbia inteso offenderlo, criticando alcune sue posizioni; del resto, ciascuno può nell'espone le proprie tesi criticare quelle altrui, a patto di serbare un modo di esprimersi moderato e rispettoso: il giudizio sarà rimesso ai lettori:

Aiunt te contra Raudensem scribere, propterea quod sensa quaedam tua in scriptis suis reprehenderit. Quo id modo ab

---

<sup>150</sup> VALLE *Epistole. Addendum*, pp. 87-88.

<sup>151</sup> Si tratta della 17a per gli editori moderni (cfr. VALLE *Epistole*, pp. 218-19 e 238) edita in SABBADINI, *Cronologia documentata della vita di Lorenzo della Valle, detto il Valla*, pp. 89-92 (= 395-398).

utroque vestrum fiat, nescio; hoc unum scio, liberum esse scriptoribus sententias suas monimentis tradere etiam cum nota aliorum, dum modo id fiat servata modestia et honestate verborum atque eorum honore, quorum sententia stat dicta vel improbare vel refellere.<sup>152</sup>

Più in generale, Vegio torna a consigliare a Valla moderazione e prudenza nel contrapporsi alle *auctoritates* universalmente riconosciute e confermate per molti secoli, nei campi della filosofia, della logica, della teologia, per non trarne conseguenze dannose:

[...] credis te recte facere, quando non possis (quod tamen multos posse quotidie vides) minimos etiam quosvis aliorum aculeos sine gravi molestia perferre, an hoc sapere esse censes? Praeterea ut, quae maiora habeo alia, tibi dicam: putas dignum laude haberi, cum multa videris multa legeris penetresque omnia sublimes ingenio tuo, altius tamen penetrare quam conveniat conarique nunc philosophos nunc logicos nunc theologos evertere? Ego, qui me alienum a tot tantarumque artium cognitione esse ingenue confiteor, nolo iudicium ferre [...]. Sed quam recte facias improbare quae tot saeculis suscepta confirmata probataque ab omnibus sint, velim attentius cogites cogitansque diligentius examines quantum et propriae inniti et quantum adversari sententiae deceat. Adverte obsecro et expende vires tuas et cum expenderis considera etiam non fuisse aliorum obtusa aut sepulta ingenia, cogita quoque quam verisimile tibi videatur tot milia capita, quorum praesertim tanta sit auctoritas, uni merito non praestare potuisse.<sup>153</sup>

L'appello non sarà ascoltato e Valla stenderà infine le *Raudensiane note* per dimostrare l'insufficiente cultura linguistica dell'avversario di turno, così come sarà vano l'auspicio di una condotta più prudente e saggia e di una scelta di avversari meno pericolosi,

---

<sup>152</sup> SABBADINI, *Cronologia documentata della vita di Lorenzo della Valle, detto il Valla*, p. 89 (= 395).

<sup>153</sup> SABBADINI, *Cronologia documentata della vita di Lorenzo della Valle, detto il Valla*, p. 90 (= 396).

come i grammatici.<sup>154</sup> Tale impostazione risulta infatti totalmente estranea al modo di pensare del Nostro, che non raccoglie neppure il monito, oltre che alla prudenza, all'umiltà rivoltogli da Vegio con parole pacate ma dirette: quell'invito a riflettere se sia probabile che tanti autori di così reputata fama e dottrina abbiano potuto errare concordemente tanto a lungo prima che giungesse la voce di Valla a denunciarne gli errori non scuote né incrina le sue certezze, peraltro sempre nutrite di solidissime ragioni e di una preparazione retorico-filosofica con pochi eguali nella sua epoca, pur popolata di umanisti insigni per ingegno ed erudizione. La sua battaglia senza quartiere contro una cultura occupata a ripetere acriticamente l'insegnamento delle *auctoritates* ed incapace di ricorrere al salutare esercizio di una matura capacità critica esercitata in piena autonomia verso falsi modelli e cattivi maestri non conosce soste né accetta di ammorbidirsi per pura convenienza: come ricorda con malcelato orgoglio in apertura della orazione sulla falsità della donazione costantiniana:

Plures a me libri compluresque emissi sunt in omni fere doctrinarum genere, in quibus quod a nonnullis magnisque et longo iam evo probatis auctoribus dissentio, cum sint, qui indigne ferant meque ut temerarium sacrilegumque criminentur [...].<sup>155</sup>

I tatticismi non appartengono alla sua natura e niente gli sembra più commendevole dello smascherare l'errore commesso da qualche autore nel corretto impiego del latino e nel richiamo alle fonti classiche. Specchio fedele di questa sua intransigenza

---

<sup>154</sup> «Quod si tandem adversandi aliis tanta tibi voluptas est, age me iudice, accinge te in grammaticos, in hos irrue forti manu, in his tibi victoria in his triumphus ac laus sempiterna; quod fecisti egregie in eo quod nuper publicasti opere «Elegantiarum» tuarum, [...] Neque ita in grammaticos pugnam a te committi tamen laudo, ut non tam probandi exercendique ingenii quam pessumdandi vindicandique cuiuspiam causa id facias, uti in Raudensem nunc facis»: SABBADINI, *Cronologia documentata della vita di Lorenzo della Valle, detto il Valla*, p. 90 (= 396).

<sup>155</sup> LORENZO VALLA, *De falso credita et ementita Constantini donatione*, hrsg. von W. SETZ, Weimar, Böhlau, 1976 (MGH, Quellen zur Geistesgeschichte des Mittelalters, 10), I 1, p. 55.

appare la nota lettera a Giovanni Serra<sup>156</sup> nella quale suggerisce all'amico gli argomenti da usare per rintuzzare le ricorrenti accuse a suo carico:<sup>157</sup>

Composui libros sex *De elegantia linguae latinae* [...]. Quare cum intelligerem necessario mihi de elegantia linguae latinae componendum, quod viderem corrupta pleraque et depravata, qui tandem fieri potuit ut non reprehenderem eos qui huius pravitatis fuerant duces, si seculo nostro, si posterioribus consulere volebam? Atque ut isti intelligant se iniustos esse, qui me carpunt, ac temerarios mordacesque, cum me mordacem temerariumque appellant, dico et, si fas est, omni maledicorum turba audiente proclamo: sex libros meos, quos dixi, melius mereri de lingua latina, quam omnes qui sexcentis iam annis vel de grammatica vel de rhetorica vel de logica vel de iure civili atque canonico vel de verborum significatione scripserunt. Quod si vane glorior, scribant adversum me, undique in me tela coniiciant eaque etiam veneno arment.<sup>158</sup>

La fiducia di essere nel giusto e di poter opporre ai critici ottime ragioni a fondamento delle innumerevoli diatribe di cui è stato protagonista, la consapevolezza di padroneggiare senza eguali il latino classico, la convinzione di aver contribuito ad una rinascita degli studi e ad una diffusione della vera scienza, la volontà di riannodare i fili con la cultura antica mutuandone anche il gusto per la disputa che animava le scuole di diritto, di medicina, di filosofia nel mondo antico, giustificano il tono spavaldo e le affermazioni così perentorie circa l'eccellenza della sua opera e la inattaccabile superiorità nei confronti degli avversari.

---

<sup>156</sup> La n° 13 del ricostruito epistolario valliano, datata dagli editori all'agosto 1440: VALLE *Epistole*, pp. 193-209, già edita in SABBADINI, *Cronologia documentata della vita di Lorenzo della Valle, detto il Valla*, pp. 81-88 (= 387-94).

<sup>157</sup> «Scribis ad me incidere te sepenumero in homines, qui laudibus meis obstrepant optrectentque, quod dicant omnes a me auctores reprehendi; quibus te ais non posse parem esse neque eorum accusationi occurrere; eoque rogas ut te quid adversus calumniam hanc opponas edoceam [...]»: VALLE *Epistole*, pp. 193-94.

<sup>158</sup> VALLE *Epistole*, pp. 197 e 201.

8. *Limiti della critica valliana alla scientia legalis medievale*

Ribadito l'indubbio coraggio intellettuale esibito da Valla nel lanciarsi senza paura all'attacco di luoghi comuni, certezze pseudo-scientifiche ed errori di ogni genere sedimentatisi nel tempo ad offuscare il nitore dei testi classici, anche a costo di pagare un prezzo molto alto sul piano personale, resta da avviare una valutazione critica del suo operato, relativamente alle numerose battaglie combattute sul fronte del diritto, senz'altro segnate dalle posizioni assunte nell'*Epistola* antibartoliana e confermate poi nelle *Elegantiae*.

Ancora una volta sembra opportuno ribadire la posizione di fondo, per la quale il diritto interessa al Nostro in quanto fonte di chiarezza concettuale raggiunta mediante la precisione terminologica, l'*elegantia* del latino impiegato, appunto. Ciò comporta un'attenzione pressoché esclusiva per i frutti della riflessione scientifica, vuoi della giurisprudenza romana (alla quale è possibile attingere un latino di ottima qualità, pur senza atteggiamenti di prona venerazione) e vuoi di quella medievale (da respingere *in toto* per la sua radice 'gotica' e per aver incarnato un'applicazione rigorosa e quindi pessima della scolastica).<sup>159</sup> Il *Digesto*, per un verso, e la ricca produzione di glosse, commentari e trattati composti dagli autori di *ius commune*, per un altro, pur collocandosi agli antipodi nel giudizio del Nostro, sono comunque oggetto privilegiato dell'analisi critica valliana, che invece trascura programmaticamente ogni altra manifestazione della giuridicità e rifiuta di considerare quelle fonti che non siano state depurate attraverso il filtro della rielaborazione dottrinale e della traduzione nei termini formalizzati propri della scienza. La *scientia iuris* e solo essa pare degna dell'attenzione dell'Umanista, pronto d'altra parte ad operare quella *summa divisio* tra

---

<sup>159</sup> Sulla polemica contro i legisti cfr. GAETA, *Lorenzo Valla. Filologia e storia nell'Umanesimo italiano*, pp. 120–26, che sottolinea la legittima rivendicazione valliana del metodo filologico, sulla base di osservazioni linguistico-grammaticali ma coglie anche il limite di quell'impostazione nel suo voler fare della filologia una metodologia generale e della retorica-eloquenza una forma universalmente valida per l'elaborazione di qualsiasi scienza, dimenticando in tal modo la specificità di contenuti e metodi del sapere giuridico (anche se costruito su errori ed ingenuità come quello dei giuristi medievali).

autori romani e medievali che abbiamo visto tramutarsi in inappellabile giudizio di valore a tutto vantaggio degli Antichi.

In tal modo, com'è evidente, Lorenzo Valla esclude dal suo campo visuale larghissima parte del fenomeno giuridico, dimostrando un sostanziale disinteresse per la vita del diritto del suo tempo, che si esprime in una ricchissima e variegata prassi consuetudinaria che solo parzialmente trova riscontro nelle raffinate costruzioni dottrinali dei *doctores*. Egli si occupa infatti soltanto di testi scritti (mentre la consuetudine, che incarna i *mores* di lunga durata che attengono alla dimensione identitaria della comunità e le forniscono le regole basilari per la sua stessa esistenza, è fatta di norme orali, trasposte in iscritto solo sporadicamente ed in misura assai ridotta) e – ancor più selettivamente – di testi scritti frutto di consapevole elaborazione scientifica; scritture notarili, consuetudini redatte, statuti e carte di privilegio non lo attraggono e sono anzi estranei al suo pensiero:<sup>160</sup> se il diritto ha titolo ad un posto nella riflessione valliana ciò si deve unicamente alla dignità della lingua nella quale è stato formulato. Ciò spiega anche il fugace ma assai pertinente accenno nella *Oratio* per l'inaugurazione dell'anno accademico 1455-1456 alla deprecabile evoluzione dei diritti particolari che sempre più spesso hanno visto trasporre le norme consuetudinarie locali in statuti redatti in volgare, a sancire una decadenza senza ritorno.<sup>161</sup> Anche laddove egli nega ogni rilevanza scientifica alle barbariche proposizioni linguistiche che esprimono le sconnesse e balbuzienti elaborazioni

---

<sup>160</sup> L'unica, macroscopica eccezione riguarda la presunta donazione costantiniana. L'indagine testuale condotta mediante l'impiego di una filologia agguerrita e con l'ausilio della piena padronanza della storia, che conduce al risultato di negare l'autenticità del *Constitutum Constantini* e per questo divenuta modello esemplare dei risultati a cui era possibile giungere per tale via, assume un evidente significato politico, oltreché culturale, presentando caratteri singolari entro il percorso intellettuale valliano. Basti qui rimandare allo studio di W. SETZ, *Lorenzo Vallas Schrift gegen die Konstantinische Schenkung. De falso credita et ementita Constantini donatione. Zur Interpretation und Wirkungsgeschichte*, Tübingen, Niemeyer, 1975, nonché a S.I. CAMPOREALE, *Lorenzo Valla e il «De Falso Credita Donatione»*. *Retorica, libertà ed ecclesiologia nel '400*, «Memorie domenicane», n.s., 19 (1988), pp. 191-293, poi in ID., *Lorenzo Valla: umanesimo, riforma e controriforma. Studi e testi*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2002, pp. 463-589.

<sup>161</sup> Valla si esprime in merito con grande precisione: «singule [...] civitates suum ius civile vernacula lingua condiderunt»: cfr. *supra*, nota 29.



concettuali tramandate nelle opere giuridiche medievali, il giudizio – pur negativo – può essere emesso esclusivamente in quanto si tratta di opere frutto di una attività intellettuale evoluta e complessa, per quanto carente e di nessun valore intrinseco.

Il primo corollario di tale impostazione riguarda, come già accennato, l'apprezzamento convinto dell'opera dei giuristi classici, sulla base della valutazione delle consistenti tracce conservatene nelle *Pandette* volute da Giustiniano, sufficienti per acquisire un'idea precisa del valore di quegli autori e del tipo di lavoro che essi avevano compiuto in vista di una benemerita scientificizzazione della lingua, attraverso un diuturno sforzo di enucleazione di parole semanticamente univoche adottate per esprimere con la necessaria esattezza i vari concetti giuridici. Tale giudizio marcatamente positivo non implica tuttavia tacere i non pochi casi nei quali tale meritorio sforzo di chiarificazione concettuale non ha raggiunto i risultati sperati, lasciando spazio ad incertezze definitorie ed imprecisioni nell'impiego di alcuni lemmi, come si ricava dai rilievi mossi negli ultimi capitoli delle *Elegantiae*. Occorre però notare come entro questa puntigliosa ricognizione che parte dall'analisi lessicale dei testi del passato per giungere alla ricostruzione di un tessuto semantico pronto al riuso nel presente Valla operi due scelte che ci lasciano perplessi, abituati come siamo a considerarlo il padre del moderno metodo d'indagine filologica applicato al diritto, acquisito poi come strumento interpretativo principe sin dai primi giuristi umanisti, lungo una ininterrotta tradizione che da Budé ed Alciato giunge fino a Cujas, a Denis e Jacques Godefroy ed oltre.

Da un lato, infatti, non pare attirare l'interesse di Valla il fatto che a Firenze sia conservata da qualche anno, dopo essere stata conservata a lungo a Pisa, quella che è per ciò divenuta la *littera Florentina*, cioè, com'è noto, un manoscritto del *Digesto* molto più antico e fedele all'originale di quelli che costituirono la base del rinnovato studio del diritto romano da parte di Irnerio e della sua scuola a Bologna, alla fine dell'XI secolo:<sup>162</sup> le osservazioni compiute in

---

<sup>162</sup> Un manoscritto ben conosciuto già dai giuristi medievali, che avevano del resto sporadicamente consultato quella veneranda reliquia (all'epoca indicata come

merito agli usi lessicali risultanti dai frammenti dei giureconsulti romani provengono quindi dalla lettura del testo, sicuramente meno affidabile, tramandato dalla *vulgata* o *littera Bononiensis*, senza alcun tentativo di operare un confronto ed una eventuale emendazione con quello del più autorevole esemplare conservato in Toscana. Occorre infatti attendere alla fine del secolo Angelo Poliziano, con il suo progetto di un commento sistematico alle *Pandette*, finalizzato in ultimo all'apprestamento di un'edizione critica,<sup>163</sup> quale ben risulta dal cap. *Iurisconsulti* nella *Miscellaneorum Centuria Secunda*,<sup>164</sup> perché gli umanisti prendano atto del valore del tutto speciale della *Florentina*, pur creduta fino all'Alciato l'archetipo della compilazione giustiniana, e pongano il testo da essa tradito alla base di ogni serio programma di studio sul *Digesto*.

D'altro lato, pare indubbia pure la scarsa sensibilità del Valla al problema della ricerca e della individuazione delle interpolazioni, che saranno delizia e tormento di intere generazioni di giuristi e di romanisti fino al pieno XX secolo. Frutto dell'intervento correttivo di Triboniano sui testi al fine di armonizzare tra loro i frammenti inseriti nelle *Pandette*, secondo l'esplicito ordine impartito dallo stesso Giustiniano,<sup>165</sup> le interpolazioni non avevano rappre-

---

*littera Pisana* in quanto conservata nella città marinara, fino alla sua conquista da parte di Firenze nel 1406), per ricavarne lumi su qualche passo di cui sospettassero la corruttela nella versione della *vulgata*. Cfr. S. CAPRIOLI, *Visite alla Pisana*, in *Le Pandette di Giustiniano. Storia e fortuna di un codice illustre. Due giornate di studio* (Firenze, 23-24 giugno 1983), Firenze, Olschki, 1986, pp. 37-98.

<sup>163</sup> Sull'argomento, finora trascurato dagli storici del diritto, ancora utile F. BUONAMICI, *Il Poliziano giureconsulto o della letteratura del diritto*, Pisa, Nistri, 1863 (rist. Milano, Cisalpino-La Goliardica, 1987), nonché il quadro riassuntivo offerto da MAFFEI, *Gli inizi dell'umanesimo giuridico*, pp. 84-91; cfr. inoltre le puntualizzazioni di C. DIONISOTTI, *Filologia umanistica e testi giuridici fra Quattro e Cinquecento*, in *La critica del testo (Atti del II Congresso internazionale della Società italiana di storia del Diritto)*, Firenze, Olschki, 1971, I, pp. 189-204; e soprattutto di V. BRANCA, *I nuovi studi sulle 'Pandette'*, ivi, pp. 89-101, ora in ID., *Poliziano e l'umanesimo della parola*, Torino, Einaudi, 1983, pp. 182-92.

<sup>164</sup> ANGELO POLIZIANO, *Miscellaneorum Centuria Secunda*, per cura di V. BRANCA - M. PASTORE STOCCHI, Editio minor, Firenze, Olschki, 1978: 44. *Iurisconsulti*, pp. 76-79.

<sup>165</sup> Sono ben noti i passi della *Const. Deo Auctore* con la quale il sovrano nel 530 ordinava a Triboniano di por mano alla confezione del *Digesto*, autorizzandolo ad

sentato un problema per gli autori di *ius commune*, paghi di disporre del testo normativo predisposto e varato dall'autorità imperiale. La storia della caccia agli *emblemata Triboniani*, resi possibili ed anzi necessari dal fatto che s'intendeva dar vita ad un'opera di diritto vigente e non ad una raccolta dal mero valore storico-antiquario, si avvia infatti concretamente soltanto con i primi giuristi-umanisti i quali, pur dichiarando sovente espressamente di trarre ispirazione per la loro opera dagli insegnamenti valliani, dimostrano una padronanza degli strumenti filologici molto maggiore dei maestri attivi nella prima metà del Quattrocento e danno avvio ad un lavoro plurisecolare – del tutto indiziario ed assai aleatorio – di restituzione in via presuntiva, e pertanto altamente opinabile, del dettato originale dei frammenti giurisprudenziali scelti dalla commissione imperiale che lavorò al *Digesto*.<sup>166</sup>

Resta un'ultima notazione da compiere, stavolta in merito alle accuse rivolte alla *scientia iuris* medievale, tacciata con tanta severità

---

apportare ai testi selezionati ogni correzione ritenuta necessaria onde aggiornarne il contenuto e per ottenere una perfetta coerenza tra le diverse norme: «primum nobis fuit studium a sacratissimis retro principibus initium sumere et eorum constitutiones emendare et viae dilucidare tradere, quatenus in unum codicem congregatae et omni supervacua similitudine et iniquissima discordia absolutae universis hominibus promptum suae sinceritatis praebeant praesidium» (C.1,17,1,1); e ancora: «Sed et hoc studiosum vobis esse volumus, ut, si quid in veteribus non bene positum libris inveniatis vel aliquod superfluum vel minus perfectum, supervacua similitudine semota et quod imperfectum est repleatis et omne opus moderatum et quam pulcherrimum ostendatis. hoc etiam nihilo minus observando, ut, si aliquid in veteribus legibus vel constitutionibus, quas antiqui in suis libris posuerunt, non recte scriptum inveniatis, et hoc reformatis et ordini moderato tradatis: ut hoc videatur esse verum et optimum et quasi ab initio scriptum, quod a vobis electum et ibi positum fuerit, et nemo ex comparatione veteris voluminis quasi vitiosam scripturam arguere audeat» (C.1,17,1,7). Tali concetti sono coerentemente ribaditi al momento della promulgazione delle *Pandette*, nel 533, con la *Const. Tanta* (specie C.1,17,2,10).

<sup>166</sup> Sull'argomento, una buona base di partenza è costituita da L. PALAZZINI FINETTI, *Storia della ricerca delle interpolazioni nel Corpus iuris giustiniano*, Milano, Giuffrè, 1953; l'autore indica in Valla uno degli ispiratori della critica interpolazionista, ma ne tratta appunto tra i suoi "precedenti storici". Per un rapido ma preciso inquadramento dell'evoluzione della scienza giuridica 'culta' nel senso di una sempre maggiore acquisizione della consapevolezza dell'importanza di applicare ai testi giuridici il metodo filologico, di conserva al formarsi di un maturo storicismo, cfr. ORESTANO, *Introduzione allo studio del diritto romano*, pp. 606-14.

di toni nell'*Epistola contra Bartolum* di aver incarnato al massimo grado i caratteri e quindi i difetti della scolastica tomista, adottando una logica fondata sul sillogismo apodittico (ricavata direttamente dallo studio degli *Analytica posteriora* dello Stagirita, la cui conoscenza si diffuse in Europa nella II metà del XII secolo ed ebbe effetti rilevanti soprattutto a partire dal secolo XIII)<sup>167</sup> e così facendo imboccando una strada senza uscita, che poteva condurre unicamente all'isterilimento di ogni libera attività di pensiero e ad esiti apparentemente validi ma in realtà pseudoscientifici ed inaccettabili. Tale critica, che sembra decisiva e sufficiente a troncarsi qualsiasi ulteriore discussione sulla bontà (radicalmente negata, coerentemente con tali premesse) del metodo impiegato dai giuristi medievali, è stata usualmente accolta come pienamente fondata, senza ulteriore bisogno di dimostrazione, dagli storici che si sono confrontati con il pensiero di Valla. A mio avviso, essa abbisogna al contrario di essere sottoposta ad una verifica, che potrebbe condurre ad un sostanziale ridimensionamento della tesi sostenuta dal nostro umanista.

Il *punctum dolens* della posizione valliana consiste, in realtà, nel fatto che egli, sulla base di una petizione di principio indimostrata ma posta come un assioma non necessitante di prova, trova motivo di affermare una presunzione assoluta di disvalore per tutto ciò che sia stato prodotto dalla odiata barbarie medievale: su tale presupposto, ritenuto autoevidente, Valla non si è fatto carico di acquistare una approfondita conoscenza delle opere prodotte dalla giurisprudenza dell'età di mezzo, pago di una impressione generica di involuzione nel metodo e di scadimento delle capacità di penetrazione e di soluzione dei problemi conseguenti all'adozione senza riserve del latino medievale come vei-

---

<sup>167</sup> Su tale evoluzione della logica bassomedievale e sul suo recepimento da parte dei giuristi si veda A. ERRERA, *Il concetto di scientia iuris dal XII al XIV secolo. Il ruolo della logica platonica e aristotelica nelle scuole giuridiche medievali*, Milano, Giuffrè, 2003, con ampia ed aggiornata bibliografia citata; l'autore vi vede, in contrario avviso rispetto alla più accreditata storiografia giuridica occupatasi del tema, il vero discrimine tra il metodo della scuola della Glossa e quello adottato dalla scuola del Commento.

colo espressivo dell'attività di *interpretatio* svolta. Di qui la farraginosità delle opere prodotte dalla scienza giuridica, la loro incapacità di preservare il patrimonio di precisione e chiarezza lessicali e concettuali tesaurizzato dagli autori romani e l'accumulo inutile di goffe ed oscure argomentazioni. La compiaciuta affermazione di aver letto e riletto il *Digesto* con profitto e piacere e quindi di conoscerlo tutt'altro che superficialmente, al punto da poter gareggiare vittoriosamente con gli esperti di diritto, non trova in effetti alcun parallelo circa una paragonabile conoscenza della letteratura giuridica proveniente dai *doctores iuris* medievali: tutto fa anzi ritenere che egli si sia limitato ad una rapida e superficiale delibazione di qualche nota contenuta nella *Glossa magna* accursiana e di qualche pagina della sterminata produzione di *lecturae e tractatus* circolanti all'epoca, con la conseguente presa d'atto della loro totale estraneità all'antica Roma, alla sua cultura ed alla sua lingua. L'unico accertato serio contatto con un'opera riconducibile al mondo dello *ius commune* è stato la lettura – consumatasi in una notte, tutta d'un fiato, con la febbrile ansia di rispondere a tale cumulo di sciocche elucubrazioni e di stendere subito un trattatello in chiave antibartoliana, quale antidoto a simile campionario di bestialità – del *De insigniis et armis*, che sfortunatamente ha attirato la sua attenzione ed ha catalizzato la sua adirata indignazione proprio nella parte che deve considerarsi pseudobartoliana e che comunque non presenta alcun elemento giuridico nel contenuto, né può qualificarsi come peculiarmente giuridica nel metodo espositivo ed argomentativo.

Una frequentazione appena più duratura ed attenta della letteratura tecnica ascrivibile a Glossatori e Commentatori civilisti non avrebbe probabilmente fatto mutare idea a Valla, ma l'avrebbe forse indotto a calibrare meglio la sua requisitoria e a prendere maggiormente sul serio i procedimenti logici sviluppati dai giuristi ed in genere la loro capacità argomentativa. L'importanza dell'impiego del sillogismo apodittico nella scienza medievale e dunque anche nella giurisprudenza è indubbia: la storia della riscoperta dell'*Organon* aristotelico e della conseguente diffusione della c.d. *Logica nova* – alla metà del XII secolo – fondata sul recupero dell'insieme delle opere logiche dello Stagirita è

ormai acclarata<sup>168</sup> e sicuramente i cultori del diritto hanno beneficiato al massimo grado di tali acquisizioni culturali, che fornivano la possibilità di strutturare in maniera rigorosa la riflessione sulle norme e sulla loro effettiva applicabilità ai casi concreti proposti dalla prassi.

In tale contesto, il ragionamento sillogistico di tipo apodittico o dimostrativo, che consente di giungere per induzione ad una conclusione da due premesse date, assunte come vere, offre sicuramente uno strumento di lavoro insostituibile ai giuristi, che possono adottare tale schema usando come premesse rispettivamente la norma (dettata in generale, per un numero non predefinito di ipotesi) e il caso di specie, individualmente irripetibile, per cercare di trarre la regola specifica che disciplini *ad hoc* quella singola ed unica fattispecie. Tale schema, infallibile nei risultati sotto il profilo della loro univocità e necessità se applicato correttamente, offre anche la presunzione di una conclusione vera, oltre che valida, posto che vere siano le premesse: se, dunque, la norma invocata in premessa esiste ed è effettivamente vigente e se il fatto è stato esattamente ricostruito, il meccanismo del sillogismo garantisce un'unico ed affidabile risultato, circa l'applicabilità di quella norma a quel fatto. Il sillogismo apodittico qui descritto, tuttavia, rappresenta soltanto una delle strade percorribili, così come corrisponde ad uno soltanto dei tipi descritti da Aristotele; è possibile infatti ricavare inferenze valide (e dunque costruire un sillogismo, che in questo caso viene definito dialettico) anche ricorrendo ad una argomentazione che parta da premesse probabili e giunga a conclusioni assolutamente corrette sul piano logico, ma soltanto verosimili. La realtà è che, per quanto riguarda il pensiero scientifico sviluppato intorno al diritto dai

---

<sup>168</sup> Basti qui rimandare a J. PINBORG, *Logica e semantica nel Medioevo* (ediz. orig. Stuttgart 1972 – trad. ital. di F. Cuniberto), Torino, Boringhieri, 1984; ai saggi contenuti in *The Cambridge History of Later Medieval Philosophy from the Rediscovery of Aristotle to the Disintegration of Scholasticism. 1100-1600*, ed. by N. KRETZMANN, A. KENNY and J. PINBORG with E. STUMP, Cambridge, Cambridge University Press, 1982; nonché in *Logica e linguaggio nel Medioevo*, a cura di R. FEDRIGA – S. PUGGIONI, Milano, LED, 1993, specie quello di J. PINBORG, *Topica e sillogistica nel medioevo* (ediz. orig. 1969), pp. 341-76.

giuristi, tanto romani quanto medievali, esso non si è mai davvero limitato a servirsi dell'argomentazione apodittica, riservando al contrario ampio spazio anche a quella dialettica, enucleando e mettendo a frutto in tale ottica un grande patrimonio di *argumeta* topici, di comune e condiviso impiego, e sviluppando con particolare impegno le tecniche attinenti alla retorica.

In altre parole, il giurista (non solo quello medievale) ha sempre avuto la netta percezione che l'applicazione del diritto ed il perseguimento della giustizia non si risolvessero (o non potessero sempre risolversi) soltanto in un problema di dimostrazione logicamente rigorosa ed univoca della verità di una certa decisione, ma dovessero attestarsi sovente sul piano, inferiore ma comunque apprezzabile, della semplice plausibilità e verosimiglianza di una decisione probabilmente giusta ma pur sempre opinabile e coinvolgessero quindi anche la sfera dell'arte di convincere (da perseguire mediante l'uso della retorica), piuttosto che di dimostrare, in merito alla bontà della scelta compiuta.

Di fatto, i passaggi delicati che si presentano nell'*iter* logico che il giurista deve percorrere sono molteplici: per un verso, *in primis*, non sempre v'è la certezza aprioristica circa la esistenza della norma ed il suo effettivo contenuto, come accade quantomeno ogni volta che la regola sia consuetudinaria ed orale; per un altro, il suo contenuto non può comunque quasi mai essere predeterminato con matematica sicurezza, mutando inevitabilmente e fisiologicamente al mutare delle fattispecie concrete a cui dovrebbe applicarsi ed anche del contesto sociale di riferimento: la norma (giuridica, per ciò che qui interessa, ma non solo essa) è per definizione polisemica ed il suo significato, la sua *ratio*, la sua *mens* si precisa concretamente solo quando la proposizione normativa è posta a confronto con il singolo fatto storico che deve qualificare e quindi disciplinare e pertanto muta di volta in volta. Reperire una norma astrattamente applicabile ad un caso concreto non significa dunque poterne dare per scontato il senso, se non dopo aver applicato una serie di sofisticate operazioni ermeneutiche, rispetto alle quali il sillogismo apodittico risulta il più delle volte rozzamente semplificatorio ed insoddisfacente, o per altro verso inservibile. L'opinabilità delle soluzioni proposte, che si ac-

corda inevitabilmente con un certo tasso di arbitrarietà e discrezionalità nella loro adozione concreta è tipica della dimensione esperienziale del diritto, del suo incarnarsi in vicende storiche dotate di una propria individualità irripetibile che sollecita e sfida l'interprete a superare le secche di una logica formalistica. Tale peculiare realtà viene ben rappresentata ed esaltata nello schema processuale, dove verità contrapposte e per definizione alternative si confrontano, senza che sia predeterminato l'esito, al fine di convincere un giudice terzo, con l'aiuto principe della retorica e ben più spesso mediante il richiamo a *tópoi* riconosciuti affidabili sulla base della comune esperienza che non mediante il ricorso a sillogismi apodittici che si rivelano tanto nitidamente lineari quanto fragili nel loro eccessivo schematismo.<sup>169</sup>

Aveva ben compreso la valenza intimamente discrezionale, fondata su scelte di valore, del lavoro del giurista e del giudice Cesare Beccaria, che la ripudiava però in ossequio ai suoi principi di certezza ed uguaglianza formale, proponendo appunto come *oppositum* il modello del sillogismo perfetto quale unica operazione logica ammessa, invocata come correttivo ad una realtà ben diversa:

In ogni delitto si deve fare dal giudice un sillogismo perfetto: la maggiore dev'essere la legge generale, la minore l'azione conforme o no alla legge, la conseguenza la libertà o la pena. Quando il giudice sia costretto, o voglia fare anche soli due

---

<sup>169</sup> Importante a questo proposito l'analisi condotta da Alessandro Giuliani, incentrata proprio sui tratti peculiari che caratterizzano la disputa giuridica, assunta quale autonomo modello di confronto dialettico. Cfr. soprattutto A. GIULIANI, *La controversia. Contributo alla logica giuridica*, in *Studi nelle scienze giuridiche e sociali dell'Università di Pavia*, 143, Pavia, Tip. del libro, 1966, pp. 82-116; ID., *La logique de la controverse et le droit chez les Romanistes du XII<sup>e</sup> et du XIII<sup>e</sup> siècle*, «Studia et Documenta Historiae et Iuris», 34 (1968), pp. 221-48; ID., *The Influence of Rhetoric on the Law of Evidence and Pleading*, in *L'educazione giuridica, Profili storici*, a cura di A. GIULIANI - N. PICARDI, II, Perugia, Libreria Universitaria, 1979, pp. 217-50; ID., *Ordine isonomico ed ordine asimmetrico: nuova retorica e teoria del processo*, «Sociologia del diritto», 13, 2-3 (1986), pp. 81-90; ID., *L'ordo iudiciarius' medioevale (Riflessioni su un modello puro di ordine isonomico)*, «Rivista di Diritto Processuale», s. II, 43 (1988), pp. 598-614. Interessanti anche le notazioni, non del tutto coincidenti, di N. BOBBIO, *Sul ragionamento dei giuristi*, «Rivista di diritto civile», 1 (1955), pp. 3-13.



sillogismi, si apre la porta all'incertezza. Non v'è cosa più pericolosa di quell'assioma comune che bisogna consultare lo spirito della legge. Questo è un argine rotto al torrente delle opinioni. [...].<sup>170</sup>

La risposta offerta dal giurista non può ridursi alla asettica opzione per una soluzione interpretativa, adottata in base ad un ragionamento svolto tutto all'interno degli schemi deduttivi, nei quali non si identifica totalmente, annullandovisi, la *scientia legalis*. La logica giuridica è costitutivamente rivolta a dirimere controversie ove si scontrano concreti interessi contrapposti, sfruttando per questo anche moduli argomentativi retorici che la rendono ben più complessa di una mera operazione sillogistica e l'intervento del giureconsulto si dimostra davvero efficace e risolutore soltanto se egli è capace di proporre una lettura dei dati normativi esistenti che sommi ad una plausibile correttezza dell'*iter* logico seguito per coordinare i diversi elementi del *puzzle* anzitutto la possibilità di giungere ad un assetto convincente e stabile delle istanze sostanziali che si fronteggiano.

Si tratta di aspetti consustanziali alla vita giuridica di ogni età storica, sui quali com'è noto nel secolo scorso ha opportunamente ed efficacemente richiamato l'attenzione la riflessione sulla c.d. "nuova retorica" svolta da Chaïm Perelman.<sup>171</sup> Ciò significa che anche la giurisprudenza romana conosce ed apprezza i procedimenti retorici e ricorre alla efficacia persuasiva dei *loci communes*,<sup>172</sup> come appare

---

<sup>170</sup> C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*. Con una raccolta di lettere e documenti relativi alla nascita dell'opera e alla sua fortuna nell'Europa del Settecento, a cura di EVENTURI, Torino, Einaudi, 1994<sup>2</sup>, §. IV. *Interpretazione delle leggi*, pp. 15-16.

<sup>171</sup> Tra i molti titoli citabili, cfr. anzitutto C. PERELMAN – L. OLBRECHTS-TYTECA, *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica* (ediz. orig. Paris, 1958 – trad. ital. di N. Bobbio), Torino, Einaudi, 1966; C. PERELMAN, *Logica giuridica nuova retorica* (ediz. orig. Paris, 1976 – ediz. ital. a cura di G. Crifò), Milano, Giuffrè, 1979.

<sup>172</sup> Ormai famosi ed oggetto di un approfondito dibattito storiografico i saggi di J. STROUX, *Römische Rechtswissenschaft und Rhetorik*, Potsdam, Stichnote, 1949; TH. VIEHWEG, *Topica e giurisprudenza* (trad. ital. di G. Crifò – ediz. orig. München, Beck, 1953), Milano, Giuffrè, 1962, che hanno richiamato l'attenzione dei romanisti sulla centralità dei procedimenti topico-retorici per la giurisprudenza romana.

facilmente comprensibile se ricordiamo la centralità del processo nell'ordinamento romano e la collegata importanza assunta dalla retorica giudiziaria, con lo sviluppo di una importante trattatistica ad essa dedicata, per opera di autori di grande esperienza ed autorevolezza quali Cicerone e Quintiliano (le cui opere circolano ampiamente nel Medioevo, dal *De inventione* alla *Rhetorica ad Herennium*, attribuita all'epoca all'Arpinate, all'*Institutio oratoria*). Una molteplicità di canali, dunque, rende edotti i giuristi medievali della necessità di sviluppare forme di ragionamento dialettico, in quanto particolarmente appropriate alla vita del diritto (specialmente nella sua variante giudiziaria, ma anche in quella scientifica, dove le opinioni contrastanti dei *doctores*, prive di un valore cogente diverso da quello della bontà degli argomenti addotti, sono sottoposte ad una verifica analoga a quella giudiziale e devono convincere la comunità scientifica): vuoi i trattati filosofici che riproducono il pensiero aristotelico e lo commentano, da Cicerone a Boezio,<sup>173</sup> vuoi i trattati di retorica dedicati alla formazione dell'oratore forense, vuoi infine il *Digesto*, recante efficaci esempi di applicazione al pensiero giuridico dei *loci* e più in generale dello strumentario tecnico della dialettica e della retorica classiche.<sup>174</sup> Tale complesso di nozioni costituisce il substrato ineliminabile della preparazione tecnica del *doctor legum* medievale, senza sostanziali differenze sotto questo profilo tra età

---

<sup>173</sup> Ai *tópoi* dedicano specifiche trattazioni tanto Cicerone (M. TULLI CICERONIS *ad C. Trebatium Topica*, cur. H. BORNECQUE, Paris, Les Belles Lettres, 1960), quanto Boezio (A. M. SEVERINI BOETHII *De differentiis topicis libri quattuor*, P.L. LXIV); sui primi si veda B. RIPOSATI, *Studi sui «Tópica» di Cicerone*, Milano, Vita e Pensiero, 1947. Sulla tradizione medievale relativa ai *loci* ed al loro ruolo nella teoria della argomentazione, con particolare attenzione alle fonti classiche e tardo-antiche, cfr. N. J. GREEN-PEDERSEN, *The Tradition of the Topics in the Middle Ages. The Commentaries on Aristotle's and Boethius' "Topics"*, München-Wien, Philosophia Verlag, 1984.

<sup>174</sup> In ogni caso i giureconsulti classici, per il tramite dell'opera divulgativa di Cicerone, ma certo non soltanto per tale via, conoscono ed all'occorrenza applicano, adattandoli alle loro esigenze, gli insegnamenti aristotelici; cfr. H. COING, *Zum Einfluß der Philosophie des Aristoteles auf die Entwicklung des römischen Rechts*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte – Rom. Abt.», 69 (1952), pp. 24-59. Una complessiva messa a punto del tema, con ulteriore bibliografia, in V. SCARANO USANI, *L'ars dei giuristi. Considerazioni sullo statuto epistemologico della giurisprudenza romana*, Torino, Giappichelli, 1997.

della Glossa e del Commento, rendendolo pienamente consapevole della complessità e della ricchezza delle operazioni interpretative a sua disposizione e mettendolo in grado di far fronte in modo duttile e diversificato alle molteplici esigenze della vita del diritto, creando le connessioni necessarie tra la teoria elaborata nelle aule universitarie e la prassi vissuta nei mercati e nelle piazze, nelle aule di giustizia e nelle sale delle assemblee cittadine.

Se è vero, quindi, che i giuristi umanisti nel Cinquecento dedicano un'attenzione privilegiata alla *topica legalis*,<sup>175</sup> ciò non rappresenta affatto una novità assoluta, di fronte alla ricca e variegata produzione letteraria bassomedievale, dove non mancano, ad es., le raccolte di *modi arguendi*<sup>176</sup> e le più varie applicazioni del metodo dialettico;<sup>177</sup> già presso la scuola bolognese dei Glossatori, sin dai primi maestri civilisti e fino ad Azzone ed Accursio, vengono messi a frutto in larga misura, con acume e profitto, tutti i caratteristici *tópoi* della dialettica, adattati alle specifiche esigenze della argomentazione legale: la perizia palesata nell'uso dei vari *argumenta* indica una conoscenza tutt'altro che superficiale delle *artes sermocinales* nei loro contenuti tradizionali, tramandati dagli autori della tarda antichità, ma anche delle nuove acquisizioni del ritrovato Aristotele.<sup>178</sup> Ciò che veramente distingue i Glossatori dai loro suc-

<sup>175</sup> Cfr. l'ampio studio di V. PIANO MORTARI, *Dialettica e giurisprudenza. Studio sui trattati di dialettica legale del sec. XVI*, «Annali di Storia del Diritto», 1 (1957), pp. 293-401, ora in ID., *Diritto, logica, metodo nel secolo XVI*, Napoli, Jovene, 1978, pp. 117-265.

<sup>176</sup> In proposito ha svolto indagini a più riprese Severino Caprioli; si veda, da ultimo, «*Modi Arguendi*». *Testi per lo studio della retorica nel sistema del diritto comune*, ediz. critica a cura di S. CAPRIOLI, Spoleto, Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 2006.

<sup>177</sup> Cfr. M. BELLOMO, «*Loci locales*» e forme del pensiero giuridico in alcuni testi dei secoli XIII e XIV, «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 47 (1974), pp. 5-18. Più in generale, sui rapporti tra la giurisprudenza bolognese e le coeve dottrine logico-dialettiche, anche alla luce delle esigenze della didattica di tipo universitario, si veda P. WEIMAR, *Die legistische Literatur und die Methode des Rechtsunterrichts der Glossatorenzeit*, «Ius Commune», 2 (1969), pp. 43-83; e soprattutto lo studio di G. OTTE, *Dialektik und Jurisprudenz. Untersuchungen zur Methode der Glossatoren*, Frankfurt am Main, Klostermann, 1971.

<sup>178</sup> Cfr. G. OTTE, *Die Aristoteleszitate in der Glosse*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte – Rom. Abt.», 85 (1968), pp. 368-93.

cessori è soprattutto la misura più contenuta con la quale si attinge alla logica scolastica<sup>179</sup> e la minore autonomia dal testo romano, piuttosto che l'adozione da parte dei Commentatori del sillogismo apodittico come modalità argomentativa pressoché esclusiva (scelta che a mio avviso non si è mai verificata) o il superamento della tecnica della *distinctio*<sup>180</sup> (che rimane al contrario alla base delle operazioni ermeneutiche svolte dall'interprete su qualsiasi testo normativo, anche se risulta impiegata in modo meno appariscente sui testi giustinianeî perché con riguardo ad essi è possibile ormai attingere al sedimentato lavoro più che secolare raccolto nella *Glossa magna*, costante punto di riferimento ed *accessus* obbligato alle fonti romane anche nei secoli successivi).

In comune, i *doctores iuris* medievali hanno la spiccata tendenza a valersi di *argumenta* tratti dalle compilazioni giustiniane per confermare le loro proposte interpretative, spesso riguardanti quesiti inediti, relativi ai diritti particolari, per i quali il trapianto di principi e norme deve di volta in volta essere motivato con la dimostrazione della bontà del risultato conseguito (nel senso della sua senzatezza e praticabilità); così come comune è il ricorso alla tecnica della *quaestio*, impiegata senza soluzione di continuità come elemento onnipresente e basilare nell'indagine del vero, inserita entro

---

<sup>179</sup> Tale la lettura di Biagio Brugi (cfr. B. BRUGI, *Dalla interpretazione della legge al sistema del diritto*, in ID., *Per la storia della giurisprudenza e delle università italiane. Nuovi saggi*, Torino, UTET, 1921, pp. 15-54; ID., *Il metodo dei Glossatori bolognesi*, in *Studi Ricobono*, I, Palermo, Castiglia, 1936, pp. 21-31), sostanzialmente condivisa anche da altri autorevoli studiosi: B. PARADISI, *Osservazioni sull'uso del metodo dialettico nei Glossatori del sec. XII*, in *Atti del Convegno internazionale di studi accursiani (Bologna, 21-26 ottobre 1963)*, a cura di G. ROSSI, II, Milano, Giuffrè, 1968, pp. 619-36, ora in ID., *Studi sul Medioevo giuridico*, II, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 1987, pp. 695-709.

<sup>180</sup> Queste le tesi di fondo svolte in ERRERA, *Il concetto di scientia iuris dal XII al XIV secolo*, specie pp. 89-167. L'autore svolge una analisi che qui non posso seguire partitamente né discutere nel dettaglio; egli stesso ammette, comunque, citando tra gli altri scritti di Solmi, Paradisi, Astuti, Cortese, che gran parte della storiografia giuridica novecentesca ha insistito sulla sostanziale continuità di metodo tra Glossatori e Commentatori (cfr. pp. 134-35, n. 281). Una posizione equilibrata e sanamente problematica su questi temi si trova in A. PADOVANI, *Giurisprudenza - Scienza giuridica nel diritto medioevale*, voce del *Digesto (Quarta edizione)*, Discipline privatistiche, Sez. civile, Torino, UTET, 1993, IX, pp. 193-212.

un contesto commentariale più vasto ovvero resa autonoma dando vita ad uno specifico genere letterario e magari transitata nella forma della *disputatio*:<sup>181</sup> in essa, riproducendo lo schema dialettico del processo, il giurista elenca tutte le ragioni che possono astrattamente condurre alla vittoria dell'una o dell'altra soluzione proposta, ammassandole in modo da puntare più sulla loro quantità e varietà che sulla qualità di un singolo argomento decisivo, privilegiando ancora una volta il ragionamento dialettico e mirando a persuadere l'ipotetico giudice con tutte le armi a disposizione. La capacità di estrapolare *argumenta* e *rationes* che, decontestualizzati rispetto alla fonte dalla quale sono tratti, possano essere riusati in tutta una serie di casi tra loro diversi quanto al contenuto, al fine di creare un tessuto argomentativo di fatto più resistente della catena sillogistica, cioè in definitiva più atto a convincere, sarà anche alla base dell'enorme successo arriso ai *consilia*, lungo tutto il corso dello *ius commune*:<sup>182</sup> pareri legali scritti, resi al giudice o alle parti in pendenza di giudizio, al fine di suggerire al giudicante le ragioni tecniche che giustificano l'adozione di una certa decisione e garantiscono che la sentenza sia pronunciata in conformità al diritto. Si forma così un deposito di strumenti di pronto impiego utili per l'interpretazione delle norme in ogni possibile frangente,<sup>183</sup> avvalorati formalmente dalla provenienza dal diritto romano ma in realtà ri-

---

<sup>181</sup> Si veda sul tema soprattutto M. BELLOMO, "Legere, repetere, disputare". *Introduzione ad una ricerca sulle "quaestiones" civilistiche*, in *Aspetti dell'insegnamento giuridico nelle università medievali*, I. *Le "quaestiones disputatae"*, I, Reggio Calabria, Ed. Parallelo 38, 1974, pp. 13-81, ora in ID., *Medioevo edito e inedito*, I. *Scholae, Universitates, Studia*, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 1997, pp. 51-97; cfr. anche alcuni dei saggi in *Die Kunst der Disputation: Probleme der Rechtsauslegung und Rechtsanwendung im 13. und 14. Jahrhundert*, hrsg. v. M. BELLOMO, München, Oldenbourg, 1997.

<sup>182</sup> Sui caratteri e gli ambiti d'applicazione del *consilium*, cfr. i saggi raccolti nei seguenti volumi: *Consilia im späten Mittelalter. Zum historischen Aussagewert einer Quellengattung*, hrsg. v. I. BAUMGÄRTNER, Sigmaringen, Thorbecke Verlag, 1995; *Legal Consulting in the Civil Law Tradition*, ed. by M. ASCHERI - I. BAUMGÄRTNER - J. KIRSHNER, Berkeley, The Robbins Collection, 1999.

<sup>183</sup> Ricchi materiali su tale attività si reperiscono in V. PIANO MORTARI, *Il problema dell'interpretatio iuris nei Commentatori*, «Annali di storia del diritto», 2 (1958), pp. 29-109, ora in ID., *Dogmatica e interpretazione. I giuristi medievali*, Napoli, Jovene, 1976, pp. 153-262.

tenuti affidabili a causa dello sperimentato impiego concorde da parte di tutti i *doctores*, in virtù di un elementare principio di economia. Di pari passo si delinea sempre più nitidamente l'idea che il sistema può funzionare anche senza perseguire soluzioni vere, accontentandosi di quelle meramente verosimili e probabili, ricavabili da una ricognizione statistica che privilegia la quantità sulla qualità. Il trionfo della *communis opinio doctorum*,<sup>184</sup> annunciato già lungo il XV secolo e poi palese e completo nel secolo successivo, fornisce una ulteriore probante dimostrazione dell'errore compiuto da Valla nel valutare le operazioni logiche poste in essere dai giuristi e nell'assimilarle *sic et simpliciter* a quelle tipiche della scolastica, con al cuore il sillogismo dimostrativo; al contrario, si registra, come annotato, il prevalere della *quaestio* e della *disputatio*, fondate sulle tecniche persuasive della retorica, e la ricerca di opinioni comuni, rese autorevoli dal fatto che la maggior parte dei migliori giuristi le adottò, senza che si proceda ad una parallela verifica della loro verità, paghi della loro probabile corrispondenza al vero.

Tali macroscopici caratteri, propri della *scientia iuris* medievale nel suo insieme e facilmente riscontrabili nelle opere di qualsiasi dottore di leggi, sono inopinatamente sfuggiti all'analisi valliana, poiché il nostro umanista non è realmente interessato a rilevare le peculiarità del metodo giuridico e la sua ricognizione rimane dunque in superficie, attenta ad alcuni elementi estrinseci, pur rilevanti, relativi soprattutto alla lingua e paga di rilevare, e condannare, l'innegabile sapore medievale dei connotati della cultura giuridica di diritto comune. Si spiega così, con la sordità reciproca e la mancanza di disponibilità ad un serio confronto tra saperi diversi ma egualmente legittimi, il fatto che le polemiche sterili siano prevalse e che il nome di Valla debba ricollegarsi ad una grande occasione mancata di dialogo tra umanisti e giuristi, della quale forse sopportiamo ancora oggi in parte le conseguenze.

---

<sup>184</sup> In merito cfr. L. LOMBARDI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano, Giuffrè, 1967, specie pp. 164-99; V. CRESCENZI, *Communis opinio doctorum*, in *El "ius commune" com a dret vigent: l'experiència judicial d'Andorra i San Marino. Actes del I Simposi jurídic (Principat d'Andorra/República de San Marino)*, ed. por A. IGLESIA FERREIRÓS, II, Andorra, Institut d'Estudis Andorrans, 1994, pp. 675-98.